**RELAZIONE e REGIO DECRETO 12 luglio 1923, n. 1491.**
**Riforma tecnico-giuridica delle norme vigenti sulle Pensioni di guerra.**

---

**Relazione di S. E. il Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'Interno, *interim* degli Affari Esteri e Commissario per l'Aeronautica e di S. E. il Ministro delle Finanze a S. M. il Re, in udienza del 12 luglio 1923, sul decreto per la riforma tecnico-giuridica delle norme vigenti sulle Pensioni di guerra.**

SIRE!

Il decreto legislativo, che il Governo si onora di sottoporre alla firma di Vostra Maestà, non è e non vuole essere una riforma radicalmente innovatrice della legislazione sulle pensioni di guerra, ma piuttosto una nuova organica e sistematica elaborazione dei principî, che, attraverso successive tappe e un faticoso svolgimento, si erano venuti man mano affermando e determinando nei numerosi provvedimenti legislativi emanati in occasione della guerra libica e della guerra mondiale. Innovare troppo profondamente sulla legislazione vigente non sarebbe stato nè utile nè opportuno. Non utile, perchè, sebbene formatasi in modo frammentario e qualche volta affrettato, la legislazione italiana contiene pregi innegabili, che la pongono fra le migliori di Europa. Non opportuno, perchè, in un periodo di assestamento e di liquidazione, in cui non si tratta tanto di legiferare per l'avvenire, quanto di provvedere, sia pure con maggiore ponderazione e precisione, al passato, non era possibile sconvolgere dalle fondamenta un sistema che aveva messo profonde radici nella coscienza giuridica del popolo italiano. Si è preferito, perciò, di rinunciare alle troppo audaci innovazioni, anche se si presentavano sotto la veste seducente di una più razionale disciplina dell'ardua materia, per restare nella tradizione oramai consolidata, precisando, chiarendo e perfezionando le norme, che hanno fatto oramai le loro prove, e che conosciamo bene nei loro pregi e nelle loro manchevolezze.

*Lo svolgimento della legislazione italiana sulle pensioni di guerra e i precedenti della riforma.*

Fino al 1912 la legislazione italiana non conobbe l'istituto delle pensioni di guerra. La legislazione antecedente, che ebbe origine dalla legge sarda del 27 giugno 1850, modificata da una serie di leggi successive, fra cui quelle del 7 febbraio 1865, n. 2143 e del 25 gennaio 1885, numeri 2885 e 2889, e che fu riunita in testo unico con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, disciplinava, accanto alla pensione ordinaria, la pensione privilegiata, che veniva concessa indistintamente all'impiegato civile o al militare e ai rispettivi congiunti, in relazione ad un evento dannoso riportato per causa di servizio.

Il servizio di guerra non era pertanto considerato in modo distinto dal servizio normale; la morte o l'invalidità per causa di guerra era trattata alla stessa stregua di quella dipendente da qualunque evento di servizio. Ciò si desume chiaramente dagli articoli 16, 17, 100 e seguenti del testo unico, i quali parlano, senza distinguere, delle pensioni dirette da corrispondersi agli invalidi per ferite ricevute in guerra o in servizio comandato o per infermità provenienti in modo bene accertato da fatiche, eventi o pericoli di servizio dipendenti da fatto di guerra o da causa di servizio comandato, nonchè dall'art. 119 riguardante il diritto a pensione delle vedove dei militari, che pure parla, senza distinguere, di militari morti in battaglia o in servizio comandato.

Nel testo unico del 1895, che costituisce ancora la base fondamentale del nostro sistema legislativo in materia di pensioni, il trattamento fatto agli invalidi, sia per causa di guerra, sia per altre cause di servizio, e alle loro famiglie, era in breve il seguente.

Per gli ufficiali invalidi le pensioni erano ragguagliate allo stipendio da essi goduto, con computi diversi secondo tre categorie d'infermità stabilite negli articoli 100 e 101 del testo unico. E precisamente, la cecità, l'amputazione o la perdita assoluta dell'uso delle mani o dei piedi, ovvero di due di questi membri, dava diritto al massimo della pensione di riposo, corrispondente ai quattro quinti dello stipendio, aumentato tale massimo della sua metà; l'amputazione o la perdita assoluta di una mano o di un piede e le altre infermità, dichiarate per decreto reale, equivalenti a tale perdita, davano diritto al massimo della pensione, uguale ai quattro quinti dello stipendio; le ferite e le infermità meno gravi davano diritto ad una pensione corrispondente al limite inferiore di servizio richiesto per il conseguimento del diritto a pensione (25 anni di servizio).

Per i militari di truppa invalidi la pensione era uguale al massimo stabilito dalle tabelle 2 e 3 annesse alla legge, aumentato di due terzi per le invalidità di prima categoria; al massimo stesso aumentato di un terzo per le invalidità di seconda categoria e al minimo, secondo le tabelle, per le invalidità di terza categoria (articoli 100 e 101).

Alle vedove era assegnata una pensione uguale alla metà del massimo della pensione di riposo che sarebbe spettata al marito; massimo che, per gli ufficiali, era stabilito nei quattro quinti dello stipendio, più un aumento di favore per taluni gradi determinato nella misura di lire 300 dalla successiva legge 3 luglio 1904, n. 302, e per i soldati era fissato dalle tabelle 2 e 3 allegate al testo unico. In mancanza della vedova lo stesso trattamento era fatto alla prole minorenne (art. 119).

Ai genitori e ai fratelli e sorelle la pensione era concessa, quando non vi fossero vedova o figli, a condizione che il militare fosse *il loro unico sostegno*, che il padre fosse quinquagenario o cieco o vedovo, che la madre fosse vedova, che i fratelli fossero orfani e minorenni e le sorelle inoltre nubili (art. 123).

È da notare che la pensione indiretta o di riversibilità, tanto per le vedove e gli orfani, quanto per i genitori e i collaterali, non si concedeva, se non quando il militare fosse morto *in battaglia* o *in servizio comandato* (articoli 119 e 123).

Il procedimento per la liquidazione era comune alle pensioni ordinarie e a quelle privilegiate ed era regolato dal R. decreto 5 ottobre 1862, n. 834, modificato dal R. decreto 12 maggio 1864, n. 1777. In base a tali decreti la liquidazione della pensione veniva effettuata dalla Corte dei conti e assumeva un vero e proprio carattere di giudizio, con l'intervento dell'interessato richiedente e del Procuratore Generale della Corte dei conti con le funzioni di pubblico ministero nell'interesse dello Stato.

La prima modificazione, che subì la legge del 1895, per ciò che riguarda le pensioni di guerra fu contenuta nella legge 2 luglio 1896, n. 256, fatta in occasione della guerra d'Africa, che dettava nuove norme per la concessione delle pensioni alle famiglie degli scomparsi in guerra, i quali si presumevano, date certe condizioni, morti in guerra.

Con questa e con altre lievi modificazioni si giunge alla guerra di Libia, che rese necessarie più razionali provvidenze a favore dei combattenti e delle loro famiglie e determinò la legge 23 giugno 1912, n. 667, che per la prima volta istituisce *le pensioni di guerra*. La nuova legge differenziò la pensione di guerra dalla pensione normale privilegiata dipendente da causa ordinaria di servizio, e ne aumentò l'ammontare.

Per gli ufficiali le pensioni, previste dagli articoli 100 e 101 del testo unico del 1895, furono aumentate del quinto, e per i militari di truppa furono prese a base, non più le tabelle allegate al testo unico, ma le pensioni di riposo, stabilite all'art. 8 della legge 2 luglio 1911, n. 621, che aveva recato importanti miglioramenti per i militari di truppa della R. Marina (legge 23 giugno 1912, art. 2).

Inoltre, alle infermità di prima categoria, elencate nell'art. 100 del testo unico del 1895, furono parificate tutte le altre infermità e lesioni organiche o funzionali, gravi, permanenti, le quali determinino uno stato di debilitamento o di funzionale alterazione, equivalente a quello che consegue ad una infermità o lesione di prima categoria e cagionino altresì un'assoluta incapacità a qualsiasi proficuo lavoro. In tal modo, per la prima volta, al concetto d'inabilità al servizio militare, si sostituisce quello d'incapacità a proficuo lavoro, che dovrà poi sconvolgere, innovandolo, tutto il sistema legislativo delle nostre pensioni dirette (art. 2, ultimo comma, legge 1912).

La pensione spettante alla vedova, alla prole minorenne, ai genitori e collaterali, era stabilita nella metà della pensione di prima categoria, che sarebbe spettata al militare morto in guerra (legge 1912, art. 3).

È da avvertire che, stabilendo la legge del 1912 in lire 3000 il massimo delle pensioni di guerra, nei casi in cui fosse stata più favorevole la pensione privilegiata normale, questa continuava a liquidarsi a norma del testo unico.

Ma svolgimento assai più ampio e preciso ebbe, come è naturale, la legislazione sulle pensioni di guerra durante il grande conflitto mondiale, in cui l'Italia fu impegnata dal 1915 al 1918.

Nel primo anno di guerra non si ebbero che scarse modificazioni. Non può considerarsi vera modificazione la norma del decreto Luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1103, che estendeva agli scomparsi della nuova guerra l'istituto della presunzione di morte sancito per gli scomparsi della guerra d'Africa. Una innovazione di notevole importanza fu invece portata dallo stesso decreto 27 giugno 1915, in quanto autorizzò il Ministro del Tesoro a concedere un acconto, nelle more della liquidazione, sulla pensione di guerra che può spettare alla vedova e agli orfani del militare caduto. L'esperimento ebbe esito felice, onde con successivo decreto la facoltà della concessione dell'acconto venne estesa anche ai militari resi invalidi a causa della guerra e agli altri congiunti del militare caduto, oltre le vedove e gli orfani. Un decreto Luogotenenziale 8 agosto 1915,

n. 1266, concesse agli impiegati civili dello Stato, richiamati alle armi, la scelta fra la pensione di guerra e la pensione privilegiata normale, che sarebbe ad essi spettata, quando questa fosse più favorevole.

Assai più importante, per lo svolgimento della legislazione sulle pensioni di guerra, fu l'anno 1916.

Con decreto Luogotenenziale 1° maggio 1916, n. 497, si disciplina con norme più semplici la procedura per la liquidazione delle pensioni privilegiate di guerra. Il procedimento per accertare le infermità e per conferire gli assegni ai militari invalidi si inizia come regola, *d'ufficio* (art. 1°); si autorizza l'omissione del verbale del Consiglio d'Amministrazione quando non cada dubbio circa la causa di servizio (art. 2); si semplificano i mezzi di prova della causa di servizio non solo in caso di morte in seguito a ferite, ma anche quando si tratti di malattie epidemico-infettive, contagiose o endemiche (articoli 13 e 14). Inoltre, con lo stesso decreto, si estende il diritto alla pensione, oltrechè al padre quinquagenario o cieco, anche a quello assolutamente incapace a qualsiasi proficuo lavoro per una infermità di prima categoria (art. 16).

Ancora più profondamente innovatore è il decreto Luogotenenziale 12 novembre 1916, n. 1598. Con questo decreto s'introduce per la prima volta il diritto ad una indennità per la vedova che passi a seconde nozze (art. 1); si riconosce la validità del matrimonio contratto per procura posteriormente alle ferite, quando sia anteriore la data del mandato di procura o della richiesta delle pubblicazioni (art. 3); si ammettono al diritto a pensione anche i figli naturali legalmente riconosciuti (art. 4) e persino i figli risultanti tali dal registro per gli orfani di guerra (art. 5); si concede la pensione ai genitori e collaterali anche quando il militare non era *l'unico sostegno*, ma solo il *necessario e principale sostegno* (art. 6); si prendono in considerazione, per determinare lo stato economico dei genitori, anche le circostanze sopravvenute dopo il decesso del militare (articoli 7 ed 8); si ammette al diritto a pensione la madre non vedova che viva separata dal marito, purchè sia quinquagenaria o cieca o incapace a qualsiasi proficuo lavoro (art. 12); si equipara alla madre legittima la madre naturale, che abbia legalmente riconosciuto il figlio, purchè non sia coniugata e inoltre sia quinquagenaria o cieca o incapace a qualsiasi proficuo lavoro (art. 14); si concede diritto a pensione alla famiglia del militare morto in istato di prigionia presso il nemico, anche quando manchi la prova che le ferite, lesioni o infermità da cui la morte dipese, furono contratte per causa del servizio prestato durante la campagna (articoli 15 e 16); infine si demanda al Governo del Re di determinare con successivo decreto le categorie d'infermità per i militari mutilati o invalidi a causa della guerra, *in base al grado della loro inabilità a proficuo lavoro*. Si riafferma così il concetto che le categorie d'infermità debbono essere determinate secondo l'incapacità a proficuo lavoro e non più secondo l'inabilità al servizio militare (art. 22).

L'impegno di disciplinare le categorie d'infermità e di stabilire le relative tabelle delle pensioni e degli assegni fu assolto col decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, che istituisce una scala di dieci categorie, gradatamente discendenti, secondo il grado d'invalidità. Le infermità comprese nelle prime otto categorie danno diritto alla pensione ovvero a un assegno rinnovabile, corrispondente alla pensione, nel caso che l'infermità si ritenga suscettibile di miglioramento dopo un determinato periodo di tempo; le ultime due categorie dànno invece diritto soltanto ad un assegno temporaneo o ad un'indennità per una volta tanto (articoli 6, 7, 8 e 9). L'ammontare della pensione è stabilito per gli ufficiali nella misura fissata dall'art. 100, primo comma, del testo unico, con l'aumento del quinto concesso dalla legge 23 giugno 1912, n. 667, quando si tratta di invalidi per infermità di prima categoria; è ragguagliata all'80, 75, 70, 60, 50, 40 e 30 % della pensione per infermità di prima categoria, quando si tratti d'invalidi per infermità di 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª categoria. Per i militari di truppa si applica una tabella *B* annessa al decreto (art. 3). Agli invalidi per una infermità contemplata nei numeri dall'1 all'8 inclusivo della prima categoria o per una infermità qualunque di prima categoria, che abbiano bisogno dell'assistenza di altre persone, è concesso un assegno supplementare di lire 150 da raddoppiarsi nel caso del n. 1 della prima categoria o nel caso di coesistenza di più infermità (art. 5).

È inutile rilevare la importanza di questo decreto, tuttora fondamentale per la nostra legislazione sulle pensioni di guerra, il quale alle tre categorie del testo unico del 1895, formate con criteri empirici, sostituisce una tabella di dieci categorie, formata con criteri scientifici, e meglio adeguata a considerare la vastità dei fenomeni morbosi, resi più numerosi e più vari dalla molteplicità delle armi e dal più complesso andamento della guerra moderna. Inoltre, per la prima volta, nello stesso decreto, appare l'istituto dell'assegno per superinvalidità e quello dell'assegno per cumulo, che dovevano avere nel successivo svolgimento della legislazione più ampi e più completi sviluppi.

Più limitato, a prima vista, ma forse più profondamente innovatore è il decreto Luogotenenziale 2 settembre 1917, n. 1385, il quale per la prima volta introduce la presunzione che le ferite, lesioni o malattie riportate in territori dichiarati in istato di guerra, quando siano determinate da *occasione di servizio*, si ritengano dipendenti da *causa di servizio* (art. 1). Non si tratta, come pur si sente talvolta ripetere, di un nuovo fondamento dato al diritto alla pensione di guerra; nè è vero che, con la disposizione sopra citata, si sia voluto porre l'occasione di servizio accanto alla causa di servizio come motivo determinante della concessione. Fondamento della pensione di guerra rimane sempre la causa del servizio di guerra, ma, per agevolare la prova della causa di servizio, la legge pone una presunzione, la presunzione cioè che le ferite, lesioni ed infermità riportate in occasione di servizio, dipendano da causa di servizio.

Un vero allargamento del concetto della causa del servizio di guerra è invece contenuto nell'art. 2 dello stesso decreto, che in caso d'infortunio parifica al servizio di guerra il servizio *attinente* alla guerra, anche se prestato fuori della zona di guerra. Disposizione giustificata veramente dal carattere della guerra moderna, che non è più lotta di eserciti, ma urto di popoli, e la preparazione della quale si compie intensamente anche fuori della zona di guerra, in tutto il territorio dello Stato. E, in vista della circostanza che l'esercito aveva dovuto operare anche fuori dei confini dello Stato, l'art. 5 del decreto ne estese le disposizioni anche ai militari dei corpi operanti in paesi esteri o in paesi militarmente occupati o nelle colonie.

Un altro principio nuovo comincia a fare timidamente l'ingresso nella legislazione delle pensioni di guerra col decreto Luogotenenziale 15 marzo 1917, n. 487, il quale, in deroga alla norma per cui ai genitori non spetta pensione, se non quando manchi la vedova o la prole, consente ai genitori un'azione di alimenti verso la vedova pensionata.

Nel periodo successivo, che va dalla metà del 1917, alla fine del 1918, la parte più cospicua dell'attività legislativa si volge alla semplificazione della procedura per l'accertamento dell'invalidità e della morte e per la liquidazione e il pagamento delle pensioni. La procedura davanti alla Corte dei conti si era palesata lenta e farraginosa, nè fu certo sufficiente a soddisfare le aspettative delle centinaia di migliaia di postulanti il decreto Luogotenenziale 5 agosto 1917, n. 1266, per il quale si soppresse l'intervento del Procuratore Generale nel giudizio della Corte dei conti, salvo il suo diritto a reclamo avanti le Sezioni Unite della Corte. Basti infatti pensare che tre distinte Amministrazioni provvedevano, con piena autonomia nella loro specifica competenza, all'esame e all'espletamento delle pratiche di pensione: il Ministero della Guerra per gli accertamenti sanitari e amministrativi; la Corte dei conti per la valutazione del diritto e per la liquidazione della pensione; il Ministero del Tesoro per la esecuzione dei pagamenti. Si credette, in un primo momento, sufficiente rimedio a tale frazionamento di competenze il materiale avvicinamento degli uffici delle tre Amministrazioni, e si costituirono così il 1° maggio 1916, nei locali del Ministero della Guerra, gli *Uffici riuniti per le pensioni di guerra*, a cui si dette anche, con decreto Luogotenenziale 2 settembre 1917, n. 1384, un unico capo nella persona di un Presidente di Sezione della Corte dei conti. Ma la nuova istituzione non diede i risultati desiderati; i vari uffici, per quanto materialmente ravvicinati, restavano separati spiritualmente, chiuso ciascuno nella cerchia della propria autonomia.

Un ordinamento efficace e agile si ottenne solo con la istituzione del *Ministero per l'Assistenza Militare e le Pensioni di Guerra*, avvenuta con R. decreto 1° novembre 1917, n. 1812, e in cui si accentrarono, in massima parte, le funzioni relative alle pensioni di guerra, già esercitate dalla Corte dei conti, dal Ministero della Guerra e dal Ministero del Tesoro.

In virtù del decreto Luogotenenziale 6 dicembre 1917, n. 2067, al Ministero per l'Assistenza Militare e le Pensioni di Guerra furono devolute tutte le attribuzioni per lo innanzi esercitate dalla Corte dei conti, salvo il ricorso alle Sezioni Unite e salvo il controllo della Corte sulla regolarità dei pagamenti. Il Ministero, pertanto, provvide, da quella data in poi, alla istruttoria, alla liquidazione e al pagamento delle pensioni. Nell'esercizio delle sue attribuzioni il Ministro è assistito da un *Comitato di liquidazione*, presieduto da un Presidente di Sezione della Corte dei conti. Per tal modo il meccanismo della liquidazione e del pagamento funziona in modo assai semplice. Gli uffici, composti di funzionari specializzati in materia, procedono alla istruttoria della pratica di pensione, e compilano il progetto di liquidazione, che viene comunicato al Comitato per il prescritto parere, dopo di che il Ministro decide con suo decreto. Il decreto passa al Servizio Pagamenti del Ministero per l'emissione del ruolo, che viene trasmesso alla Delegazione del Tesoro competente, insieme col libretto d'iscrizione.

Anche la procedura degli accertamenti sanitari venne semplificata col decreto Luogotenenziale 28 luglio 1918, n. 1274, che istituì

le *Commissioni Provinciali d'Appello* con carattere misto militare e civile.

Sul cadere del 1918, e proprio mentre la guerra volgeva oramai alla fine, fu emanato il decreto Luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1726, che disciplinò *ex novo* molta parte della materia delle pensione di guerra, con criteri di grande larghezza. Fino ad allora le innovazioni non avevano fatto altro in sostanza che sviluppare e precisare i concetti fondamentali della legislazione già posti dal testo unico, con saggia prudenza e con molta ponderazione. Col decreto del 27 ottobre 1918 si inizia un periodo di notevoli larghezze, di cui molte certamente giustificate, ma qualcuna rilevata, poi, forse eccessiva dalla posteriore esperienza.

Il decreto, riprendendo ed allargando le concessioni del precedente decreto Luogotenenziale 2 settembre 1917, riconosce il diritto alla pensione di guerra per gli eventi di servizio *attinente alla guerra*, anche fuori della zona di guerra, non solo nel caso d'infortunio, come stabiliva il decreto del 1917, ma in qualunque caso d'invalidità o di morte, e concede la pensione ai prigionieri e alle loro famiglie, non solo per gli eventi anteriori alla prigionia, ma anche per quelli verificatisi *durante lo stato di prigionia* (articoli 1 e 2). Il trattamento fatto ai grandi invalidi viene ancora migliorato, con la concessione agli invalidi per infermità di prima categoria di un assegno di integrazione per ciascuno dei figli legittimi, legittimati o naturali riconosciuti, nati anteriormente alla data da cui decorre la pensione (art. 7), e con la concessione dell'assegno supplementare di lire 150, raddoppiato, anche agli invalidi per infermità contemplate ai numeri 2, 3 e 5 della prima categoria (art. 8). Viene concesso un assegno di integrazione alla vedova e alla prole, in ragione del numero dei figli minorenni lasciati dal militare (art. 10).

Con queste disposizioni il numero dei militari e dei loro congiunti ammessi a godere della pensione di guerra, veniva ad allargarsi notevolmente, aumentandosi in ragione di tutti i casi verificatisi durante lo stato di prigionia e fuori della zona di guerra, non solo per infortunio ma anche per malattia. Si restava pur tuttavia ancora nella linea dei principî ammessi dalla legislazione antecedente. Nè da tali principî si discostano le disposizioni che aumentano l'assegno integratore già concesso alle vedove con prole e alla prole dall'art. 2 del decreto 12 novembre 1916, n. 1598.

Lo stesso non può dirsi per una serie di altre disposizioni contenute nel Titolo III e IV del decreto, che non soltanto fanno una breccia profonda nei principî fondamentali del nostro diritto privato circa l'ordinamento della famiglia, ma derogano ad alcune norme essenziali della legislazione in materia di pensioni di guerra, che fino ad allora erano rimasti fermi. Si crea, infatti, la figura della *assimilata a vedova*, riconoscendo il diritto alla pensione alla donna non sposata, non solo quando il militare avesse rilasciato regolare mandato di procura o avesse fatto richiesta di pubblicazioni e fosse morto senza aver potuto celebrare il matrimonio (art. 11), non solo quando il militare avesse rilasciato una dichiarazione scritta di voler contrarre matrimonio con la richiedente, allo scopo di riconoscere uno stato preesistente di convivenza, ma perfino quando vi fosse una semplice dichiarazione verbale del militare, fatta in presenza di due testimoni (art. 12). Similmente si crea la figura dell'*assimilato a genitore*, concedendo la pensione a chiunque dimostri di aver raccolto, allevato e tenuto presso di sè come figlio, fino alla maggiore età, o quanto meno fino alla chiamata alle armi, un fanciullo orfano o abbandonato, che, divenuto soldato, abbia trovata la morte a causa della guerra (art. 18, lettera *d*), disposizione che nella pratica fece ottenere la pensione a tutti i parenti che avessero convissuto col militare e che per il loro grado di parentela non vi avrebbero avuto diritto.

I figli naturali riconosciuti e anche quelli, per cui la filiazione risulti dal registro degli orfani di guerra, sono completamente parificati alla prole legittima, dimodochè essi concorrono con pari diritto con i figli legittimi e concorrono anche con la moglie legittima (art. 15). I genitori e collaterali ottengono la pensione, non soltanto quando il militare defunto fosse il loro *unico e principale sostegno*, ma anche quando abbiano avuto, per la morte del militare, un'*apprezzabile diminuzione dei necessari mezzi di sussistenza* (art. 18). La inabilità a proficuo lavoro del padre o dell'assimilato a padre, non quinquagenario, non è più richiesta in modo assoluto, ma solo *in relazione alle normali occupazioni dell'interessato* (art. 19). Infine si concede una speciale pensione, a carico dell'Erario, in luogo della quota di pensione vedovile riconosciuta dal decreto Luogotenenziale 15 marzo 1917, n. 487, ai genitori bisognosi del militare, che abbia lasciato vedova o prole (art. 23), aprendosi così la via alla liquidazione di altre 47.000 nuove pensioni.

Le disposizioni del decreto del 27 ottobre 1918, che ammettevano il diritto alla pensione di guerra anche per la invalidità dipendente da malattie contratte durante lo stato di prigionia o fuori della zona di guerra, rendevano necessario il riesame di tutti i casi, per cui, sotto l'impero della legislazione anteriore, era stato emesso provvedimento negativo non potendosi riconoscere l'esistenza della causa di servizio; ciò condusse all'emanazione dei due decreti 30 giugno 1919, n. 1193, e 13 luglio 1919, n. 1250.

Ulteriore allargamento nelle categorie di persone ammesse alla liquidazione della pensione di guerra si ebbe col decreto 27 febbraio 1919, n. 239, il quale concesse il diritto alla pensione di guerra ai cittadini borghesi, che fossero rimasti invalidi e alle famiglie dei cittadini borghesi, morti a causa della guerra, e col decreto 3 novembre 1921, n. 1734, che concesse pensioni di guerra agli invalidi e alle famiglie dei caduti per causa del servizio militare prestato nell'esercito austro-ungarico, durante la guerra 1914-1918.

Ma, mentre si provvedeva a sempre più ampliare il campo delle persone ammesse al beneficio della pensione di guerra, forse anche oltre i limiti del giusto, non si poteva restar sordi alle richieste di aumenti e di miglioramenti, spesso giustificati dal rincaro generale e continuo dei prezzi e sopratutto dalle condizioni particolarmente infelici dei grandi invalidi. L'esperienza dimostrava, infatti, che le pensioni e i piccoli assegni straordinari, concessi ai grandi mutilati, in relazione alla immensa gravità della sventura, che li aveva colpiti, ed alla necessità quotidiana della continua assistenza e della cura che le loro mutilazioni richiedevano, erano assolutamente insufficienti ed inadeguati.

Ad un congruo aumento nella misura delle pensioni dirette ed indirette provvidero il decreto 24 aprile 1919, n. 764, che concedette un assegno temporaneo mensile ai titolari di pensione ed assegni di guerra, in misura variabile da 180 a 20 lire mensili per le pensioni dirette, secondo il grado dell'invalidità, e di 30 lire mensili per le pensioni indirette, nonchè la legge 23 dicembre 1920, n. 1821, che stabilì nuove tabelle per le varie categorie di pensioni dirette e per le pensioni delle vedove e degli orfani quando vi siano figli minori dei 14 anni. Tali aumenti avevano, per chiara disposizione di legge, carattere temporaneo, giacchè l'art. 1 del decreto 24 aprile 1919, n. 764, fissava al 31 dicembre 1920 (portato al 30 giugno 1923 per disposizione del successivo decreto 29 ottobre 1920, numero 1607) il termine di scadenza dell'assegno mensile, e l'art. 9 della legge 23 dicembre 1920, n. 1821, ne stabiliva l'efficacia fino a che non fosse provveduto alla riforma tecnico-giuridica delle pensioni di guerra.

Una serie di decreti è volta particolarmente a provvedere alle condizioni dei grandi invalidi.

Il decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 763, porta a 1800 lire per gli ufficiali e a 1200 lire per i militari di truppa l'assegno annuo di lire 300, già concesso agli invalidi contemplati nei numeri 1, 2 e 3 della prima categoria della tabella annessa al decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e a lire 450 per gli ufficiali e 300 per i militari di truppa, l'assegno agli invalidi contemplati nei numeri 4 e 9 della prima categoria della tabella anzidetta.

Con maggiore precisione il decreto-legge 7 giugno 1920, n. 738, concede, in aggiunta agli assegni stabiliti nei precedenti decreti, un secondo assegno di superinvalidità di lire 1800, nei casi di perdita delle due mani, di cecità, di alterazioni gravi delle facoltà mentali o di lesioni del sistema nervoso centrale o di tubercolosi o altra infermità grave al punto da determinare un'assoluta incapacità a qualsiasi attività fisica (art. 1). Lo stesso decreto-legge 7 giugno 1920, sviluppando l'istituto dell'assegno per cumulo di più infermità, che si trova già embrionalmente nell'art. 5 del decreto 20 maggio 1917, n. 876, concede a tutti gli invalidi per infermità di prima categoria un assegno per cumulo, quando coesistano altre infermità, che va da lire 2000 per le infermità di prima categoria, fino a lire 300 per quelle di ottava categoria (art. 2). Infine il decreto del 1920 porta a 200 lire annue per il primo figlio, a 175 per il secondo e a 150 per ciascuno degli altri figli, l'assegno integrativo concesso agli invalidi di prima categoria e alle vedove con prole, dagli articoli 7 e 16 del decreto 27 ottobre 1918, n. 1726. Ma le provvidenze a favore dei grandi invalidi trovano un assetto ancora migliore nel decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1738, il quale, agli assegni concessi nei precedenti decreti, ne aggiunge un terzo di lire 3000 (diminuito a 2400 per i militari non combattenti), nei casi di perdita dei quattro arti, di perdita delle due mani e di un piede, di cecità, di perdita di ambo gli arti superiori nel terzo superiore del braccio, di grave alterazione delle facoltà mentali, di gravi lesioni del sistema nervoso centrale, di tubercolosi grave al punto da rendere necessaria la continua o quasi continua degenza a letto (articoli 1 e 2).

L'assegno è di lire 1800 nei casi di perdita delle due mani accompagnata da altre infermità contemplate nelle prime cinque categorie della tabella *A*, annessa al decreto 20 maggio 1917, ovvero da altre due infermità, ciascuna delle quali ascrivibile a una delle prime otto categorie della tabella (art. 3). Ai mutilati, che abbiano perduto i quattro arti, e ai ciechi, che abbiano anche un'altra infermità, ascrivibile ad una delle prime cinque categorie, è concesso un quarto assegno di lire 1500 (art. 5).

In ultimo, l'aumento di lire 1800, concesso dal decreto 7 giugno 1920, è esteso ai mutilati di ambo gli arti inferiori nel terzo superiore della coscia, di un arto superiore e di un inferiore nel terzo superiore rispettivamente del braccio e della coscia, e ai tubercolosi

incapaci di qualunque attività fisica, ma non gravi al punto da richiedere la degenza continua o quasi continua a letto (art. 4). Restano fermi gli assegni per cumulo, concessi dall'art. 2 del decreto 7 giugno 1920 (art. 6).

Queste, per tacer d'altre minori, le disposizioni fondamentali che fino ad oggi regolavano le pensioni di guerra. Disposizioni, al cui sviluppo, per quanto avvenuto in modo tumultuoso e frammentario, presiede una serie di principî che è facile rintracciare e ricostruire, ma che, sparse in numerosissimi decreti, offrivano difficoltà gravi per l'applicazione.

Inoltre, mentre si faceva palese la necessità di ulteriori miglioramenti e perfezionamenti a favore dei grandi invalidi, della eliminazione di alcune gravi sperequazioni esistenti a danno specialmente degli ufficiali e delle loro famiglie, di alcuni ritocchi al trattamento delle vedove, dei genitori e dei collaterali, si andava formando nella coscienza universale il convincimento che in talune disposizioni del dopo guerra e sopratutto nell'applicazione fattane, per la inevitabile frettolosità del lavoro immane compiuto in un periodo di tempo relativamente breve, ed anche per l'influenza delle correnti demagogiche prevalse dopo la conclusione dell'armistizio, si fosse esagerato e spesso a vantaggio di chi meno meritava. Da ogni parte, pertanto, e sopratutto dagli stessi mutilati ed invalidi di guerra, si era venuto invocando un riesame delle norme emanate nell'ultimo periodo e delle concessioni in questo fatte, sopratutto per discriminare i combattenti da coloro i quali rimasero invalidi non per vero servizio di guerra.

Alle necessità della coordinazione e della sistemazione delle norme sulle pensioni di guerra, già era stato preordinato il decreto-legge Luogotenenziale 2 marzo 1919, n. 773, il quale autorizzava il Governo a provvedere alla riunione e al coordinamento in un separato testo unico delle disposizioni contenute nelle leggi e nei decreti sulle pensioni di guerra. A compiere tale non facile lavoro fu chiamata una Commissione, nominata per decreto Ministeriale 18 giugno 1919, e che fu composta dei signori: gr. uff. Ettore Pistoni, presidente; gr. uff. Enrico Mazzoccolo, vice-presidente; comm. avv. Francesco Giannattasio, gr. uff. Salvatore D'Amelio, prof. Francesco Carnelutti, comm Olimpio Zincone, comm. Enrico Ferreri, comm. Diego Avarelli, cav. uff. Felice Navazio, comm. Marco Bargilli, cav. Tito D'Alessandro, commissari.

La Commissione adempì con diligenza al mandato e presentò, entro il termine fissato del 30 giugno 1920, uno schema di testo unico veramente pregevole per precisione e completezza, in cui in 163 articoli si riassumevano e si sistemavano tutte le numerosissime norme legislative emanate sulle pensioni di guerra dal 1895 in poi. Il progetto del testo unico trasmesso al Consiglio di Stato per parere con lettera 10 luglio 1920 del Ministero del Tesoro, ne ebbe l'approvazione, ma non fu mai sottoposto alla sanzione Reale, perchè si era intanto diffusa la convinzione che fosse necessaria, più che una semplice opera di coordinazione e di sistemazione del diritto vigente, una nuova elaborazione e revisione di esso.

A questo compito si accinse il Sottosegretario di Stato per l'Assistenza Militare e le Pensioni di Guerra on. Rossini, il quale compilò un nuovo progetto, in cui tutta la vasta materia era di nuovo elaborata. Il progetto Rossini constava di nove titoli e 127 articoli, e rappresentava dal punto di vista tecnico un progresso notevole sulla legislazione anteriore. Specialmente pregevole fu la nuova classificazione delle infermità contenute nelle tabelle *A* e *B* allegate al progetto e che era stato il frutto di lunghi ed accurati studi di una Commissione di competenti, presieduta dal comm. Pavone, capo del Servizio di Assistenza nel Sottosegretario per le Pensioni. Oltre a portare notevoli miglioramenti per i grandi invalidi e le loro famiglie, per i genitori e per i collaterali e in genere per tutti i pensionati, il progetto Rossini s'imperniava sostanzialmente sulla distinzione fra esercito di carriera e nazione armata, riservando il trattamento speciale delle pensioni di guerra agli ufficiali e ai militari di truppa richiamati o di leva

Il Ministro del Tesoro del tempo, on. Peano, condensò in un disegno di legge di 23 articoli, con due tabelle annesse, le parti essenziali del progetto Rossini, limitandone alquanto i miglioramenti, e quindi l'aggravio finanziario, che sarebbe stato ingente, e lo presentò alla Camera nella seduta del 14 luglio 1922.

Costituitosi il Ministero Nazionale, il Sottosegretario di Stato per l'Assistenza Militare e le Pensioni di guerra, on. De Vecchi, riprese in esame il problema della riforma tecnico-giuridica delle pensioni. Frutto dei suoi studi fu un nuovo progetto, di 112 articoli e sette titoli, nel quale era accettato il concetto della distinzione fra esercito di carriera e nazione armata del progetto Rossini-Peano, ma si dettavano norme più rigorose, sia per la distinzione fra combattenti e non combattenti, già contenute nel progetto Peano-Rossini, sia per la revisione delle pensioni già concesse sulla base dei criteri stabiliti dal progetto.

Se pertanto è oggi possibile al Governo di presentare alla sanzione di Vostra Maestà un progetto di decreto legislativo, in cui tutta la vasta e complessa materia delle pensioni di guerra è disciplinata in soli 77 articoli, e in cui, pur conservandosi intatte le linee fondamentali della legislazione, quale si è venuta svolgendo nell'ultimo trentennio, e specialmente negli anni fortunosi della guerra e del dopo guerra, si è potuto ottenere un sistema di norme più organico e più preciso, il merito ne va certo in buona parte alla lunga preparazione di studi che ha fornito un materiale completo e preziosissimo.

*I principî fondamentali della nuova legislazione.*

Il concetto giuridico della pensione di guerra si allontana notevolmente da quello della pensione ordinaria. Già, come è noto, nella pensione ordinaria si devono distinguere due tipi: quello in cui predomina il principo assicurativo, in cui, cioè, il capitale occorrente a pagare la pensione è formato mediante i rilasci dello stesso pensionato, congruamente aumentati dei contributi dell'Amministrazione da cui dipende ed eventualmente dello Stato; e quello, che per la tenuità dei rilasci, e per la mancanza di una base matematica e di una amministrazione autonoma, ha più il carattere di uno stipendio differito, come accade di regola per gli impiegati civili e militari dello Stato.

Al contrario, nella pensione di guerra non si può parlare nè di assicurazione nè di stipendio differito, ma si tratta invece di una vera e propria indennità, che lo Stato paga a chi, con proprio sacrificio, ha servito la nazione in guerra e ne ha consentito la difesa e l'affermazione con la forza delle armi di fronte allo straniero. L'essere la guerra un fatto, non soltanto fatale, ma anche necessario come l'adempimento di un dovere storico per lo Stato, non impedisce che dal sacrificio del soldato, chiamato a combattere per la Patria, nasca l'obbligo di una indennità per lo Stato. L'ordinamento giuridico riconosce la figura dell'indennità per fatto legittimo, e questo è appunto il caso. Lo Stato, che ha tratto dalla morte o dalla minorazione del combattente il massimo dei vantaggi, quello di avere con le armi sostenuto la necessità della vita e dell'avvenire della nazione, ha obbligo di riparare come può alle conseguenze economiche del sacrificio dei suoi cittadini che quel vantaggio gli hanno procurato.

Certo, il modo della indennità contribuisce a determinarne il carattere in guisa tutto affatto speciale. Nel concetto della pensione è sempre, anche quando si tratti di pensioni normali, insito il concetto dell'assegno alimentare. L'assegno a titolo di pensione è, per ciò solo, un assegno alimentare. Questo carattere, innestandosi su quello della indennità, ne delimita in modo particolare gli effetti.

La pensione di guerra è pertanto l'indennità che lo Stato corrisponde sotto forma di assegno alimentare a coloro, che, a causa del servizio di guerra, sono divenuti in tutto o in parte inabili al lavoro e alle famiglie di coloro che, a causa del servizio di guerra, sono morti.

Questo carattere giuridico della pensione di guerra ne rivela anche l'alto fondamento etico, che è certamente l'adempimento di un sacro dovere assunto dallo Stato verso coloro che l'hanno servito fino al sacrificio supremo.

Ma, se questo è il fondamento etico e giuridico del diritto alla pensione di guerra, è chiaro che titolo per conseguire la pensione non può essere che la menomazione dell'integrità fisica, da cui sia derivata una diminuzione della capacità di lavoro, e, per le famiglie, la morte, che siano state causate dal servizio di guerra. La causa del servizio di guerra è dunque un elemento in ogni caso indispensabile perchè sorga il diritto a pensione. E questo principio è pertanto in modo preciso affermato come regola generale ed inderogabile nel primo comma dell'art. 2 del decreto.

Le ulteriori disposizioni dello stesso articolo e degli articoli successivi non contengono in realtà eccezioni a questo principio, ma soltanto interpretazione di ciò che si deve intendere per servizio di guerra e norme atte a facilitarne la prova.

Così il secondo comma dell'art. 2 dichiara che è da considerare come servizio di guerra anche il servizio prestato fuori della zona delle operazioni di guerra, quando sia attinente alla guerra. E' evidente, infatti, che, nella vastità e complessità della guerra moderna, non può chiamarsi servizio di guerra solo quello prestato dai veri combattenti nella zona delle operazioni, ma anche quello pur necessario prestato dall'esercito più numeroso ancora di quello combattente, impiegato nelle retrovie e in tutto il territorio dello Stato, e che rappresenta un complemento indispensabile dell'esercito combattente.

Così l'art. 3 considera come servizio di guerra anche quello prestato durante la prigionia presso il nemico. Non si tratta di considerare la prigionia con eccessiva debolezza: la prigionia, quando non è una colpa, è una sventura, che non merita certo nè esaltazioni nè privilegi. Ma è chiaro, che a parte il caso di colpa, nel quale il diritto alla pensione esula completamente (art. 3, secondo comma), la prigionia deve considerarsi come una conseguenza del servizio di guerra e il tempo passato in prigionia come una necessaria continuazione del servizio.

Così l'art. 4 considera, come è ben giusto, servizio di guerra quello prestato in corpi e servizi operanti in paesi esteri o in paesi militarmente occupati o nelle colonie.

Nè può considerarsi eccezione al principio sancito nel primo comma dell'art. 2, circa la necessità della causa del servizio di guerra, la norma scritta nel secondo comma dell'art. 2 e richiamata negli articoli 3 e 4. Con questa norma si stabilisce la presunzione che le ferite, lesioni o malattie riportate od aggravate *in occasione* del servizio di guerra in determinate circostanze, si ritengono dipendenti da causa di guerra, salvo prova contraria.

Non si tratta, adunque, come già si è più sopra notato, di un secondo titolo atto a conferire diritto a pensione, che sia stato posto accanto alla causa del servizio di guerra. L'occasione di servizio non è che una prova della causa di servizio, prova legale, quindi presunzione, che non appartiene neppure alla categoria delle presunzioni *juris et de jure*, ma che costituisce, per preciso disposto di legge, una presunzione *juris tantum*, che ammette quindi la prova contraria.

Questa presunzione non è posta in tutti i casi, ma solo quando la particolarità delle circostanze giustifichi l'eccezione al principio generale, per cui l'onere della prova spetta a chi afferma il diritto. E sono considerate circostanze speciali, il fatto che la ferita, lesione o malattia sia riportata nella zona delle operazioni di guerra, ovvero durante lo stato di prigionia presso il nemico, ovvero ancora in operazioni compiute in paesi esteri o in paesi militarmente occupati o nelle colonie. In tutte e tre queste ipotesi si ha, da un lato quella probabilità della esistenza della causa di servizio, e dall'altro quella difficoltà della prova diretta, che giustificano l'ammissione della presunzione.

Questo il sistema della nuova legge, che corrisponde, del resto, al sistema della legislazione fino ad oggi vigente. La sola differenza sostanziale sta nella delimitazione della zona, entro la quale la presunzione è valida, che per la legislazione prima vigente era tutto il territorio della zona di guerra e che viene dalla nuova legge ristretta alla zona delle operazioni di guerra. La verità è che, nella pratica della guerra passata, la delimitazione fra zona territoriale e zona di guerra aveva perduto ogni importanza reale, sia perchè nella guerra moderna tutto il territorio dello Stato è zona di guerra, sia perchè la zona di guerra si era venuta man mano allargando, fino a comprendere i territori lontanissimi dai luoghi dove si svolgevano effettivamente le operazioni. Sempre più precisa invece e più importante era diventata l'altra delimitazione della zona delle operazioni di guerra, dove si svolgeva in realtà, non soltanto l'azione militare, ma anche la sua immediata preparazione, e che comprendeva l'esercito combattente e le sue immediate retrovie. La determinazione di tale zona è abbastanza agevole, sia in base ai bandi del Comando Supremo, che la venivano volta a volta stabilendo secondo l'andamento della guerra, sia in base ai diari storici che ne tengono conto con la necessaria precisione.

La determinazione positiva del servizio di guerra contenuta nel terzo comma dell'art. 2 e negli articoli 3 e 4, viene completata dalla determinazione negativa contenuta nell'ultimo comma dell'art. 2, nel secondo comma dell'art. 3 e nell'art. 5, nei quali si pongono tre principî: che il servizio sedentario prestato fuori della zona delle operazioni non è mai ritenuto servizio di guerra; che la colpa o il dolo del militare escludono sempre la causa di servizio; che le infermità dovute ai comuni fattori etiologici, le quali si sarebbero egualmente manifestate o aggravate, ancorchè il militare non si fosse trovato in servizio, non si ritengono causate dal servizio di guerra. Quest'ultimo principio non esclude naturalmente l'ammissione della *concausa*, perchè esso vale solo quando si ritiene che la malattia, essendo causata dai comuni fattori etiologici, avrebbe colpito egualmente il militare anche se non fosse stato in servizio.

Stabilito il titolo che dà diritto alla pensione di guerra, occorreva stabilire nelle sue linee fondamentali il trattamento da farsi agli invalidi e alle famiglie dei morti per causa del servizio di guerra.

La nuova legge non accoglie la distinzione fra i militari di carriera o professionisti e i cittadini chiamati alle armi per obblighi di leva e di mobilitazione, introdotta per la prima volta nel progetto Rossini, accettata nel progetto Rossini-Peano e mantenuta nel progetto De Vecchi. Questa distinzione deve ripudiarsi, sia perchè di fronte al mortale cimento della guerra e alla immensità dei pericoli e delle stragi, a cui essa espone i combattenti, non si giustificherebbe un trattamento diverso fatto ai militari di carriera di fronte ai cittadini chiamati o richiamati alle armi, sia perchè il grado militare rimane pur sempre l'unico criterio approssimativamente esatto per argomentare del grado sociale al quale apparteneva l'invalido o il defunto prima della sua chiamata alle armi, sia ancora perchè livellare, con l'abolizione e con l'attenuazione dei gradi, tutta la massa dei militari non professionisti, è ingiusto e sostanzialmente demagogico.

Non vi ha dubbio che, dato il concetto d'indennità insito nell'istituto delle pensioni di guerra, l'ideale sarebbe di poter reintegrare ciascuno dei militari invalidi per causa della guerra e ciascuna delle famiglie dei caduti, nelle sue risorse economiche distrutte o diminuite dalla guerra. A tale scopo occorrerebbe istituire indagini per ciascuno degli invalidi e dei morti (i quali raggiungono insieme la cifra di un milione), per determinare quale danno economico per lui o per i congiunti viventi a suo carico abbia prodotto l'evento di guerra. Ma, volendo poi raggiungere la vera perfezione della giustizia distributiva, occorrerebbe accertare anche se il danno sia stato cagionato unicamente dall'evento bellico o se vi abbiano concorso altre cause o subbiettive dell'invalido o del defunto, o altrimenti estranee al servizio militare. Occorrerebbe, perciò, istituire circa un milione di veri e propri giudizi, e lo Stato sarebbe inoltre esposto a numerose e facili frodi.

E' vero che fu proposto da taluno la compilazione di un quadro contenente un'ampia casistica di professioni e di mestieri, con la determinazione fatta in via presuntiva del danno economico prodotto dall'invalidità o dalla morte, secondo la professione o il mestiere da ciascuno degli invalidi o dei morti esercitato. Ma anche questo sistema, che è pure empirico, essendo ingiusto ed assurdo livellare i guadagni di tutti gli esercenti di ciascuna professione o mestiere, presenterebbe difficoltà enormi di attuazione e pericoli di frode. Sarebbe inoltre assurdo voler fare una casistica completa di tutte le professioni ed i mestieri e calcolare poi per ciascuno di essi la menomazione della capacità lavorativa causata dalle singole mutilazioni od invalidità. Nè sarebbe possibile porre a base del computo delle indennità il salario guadagnato, analogamente a quanto è disposto nelle leggi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, perchè non tutti i militari erano operai e salariati (molti erano giovani studenti, che ancora non guadagnavano nulla, molti erano giovani impiegati all'inizio della loro carriera, operai all'inizio del loro mestiere), nè in ogni modo sarebbe possibile stabilire il salario che ciascuno avrebbe percepito il giorno in cui si verificò l'evento di servizio, se non fosse stato richiamato alle armi, come sarebbe giusto, se si volesse veramente indennizzare il danno sofferto.

Il sistema migliore è dunque pur sempre quello delle vecchie leggi, che prendevano a base, per la valutazione della condizione economica del militare, il grado che egli ricopriva nell'esercito. Due sono, in realtà, gli elementi della capacità di guadagno che è in ciascun individuo: l'abilità fisica e l'abilità professionale. Il primo elemento è in funzione della integrità fisica, il secondo è normalmente in rapporto con la posizione sociale. Su queste basi la nostra legislazione ha foggiato un tipo ideale di lavoratore medio, alla cui determinazione è pervenuta stabilendo, da un canto, una scala di menomazioni dell'abilità fisica prodotte dalla infinita varietà delle mutilazioni e delle malattie; dall'altro, presumendo la posizione sociale e quindi l'abilità professionale di ciascun militare in relazione al grado da lui rivestito. Si è venuta così a trovare in possesso degli elementi essenziali, che occorrono per stabilire quale fosse la capacità di guadagno del militare prima dell'evento di servizio, e quale perdita pecuniaria egli abbia subito rimanendo invalido, o abbiano in caso di morte subito i congiunti viventi a suo carico.

Concludendo, la legislazione finora vigente, senza raggiungere la perfezione, ciò che non è possibile in questa materia, adotta un sistema, che è certo il migliore di quanti altri ne siano stati escogitati. E per questo che la nuova legge non se ne è voluta discostare (articoli 15, 23 e 37 e tabelle annesse).

Per tener conto, nei limiti del giusto, degli anni di servizio utili per la pensione, prestati dai militari di carriera, e da tutti in genere gli impiegati, operai ed agenti dello Stato e delle altre pubbliche Amministrazioni, la nuova legge concede, la scelta tra la pensione di guerra e la pensione normale, che spetterebbe in base agli stipendi goduti alla data dell'evento di servizio, con un aumento per anzianità nel primo caso, e per invalidità nel secondo (articoli 9, 10, 19 e 23).

Un motivo di natura non economica, ma strettamente morale, ha consigliato la introduzione nella nuova legge della distinzione fra combattenti e non combattenti, anche agli effetti della misura della pensione. La distinzione, già più volte invocata dalle Associazioni dei mutilati e dei combattenti, è pienamente consona al fondamento giuridico della pensione di guerra, essendo giusto che lo Stato più largamente dia quanto maggiore è il vantaggio che esso ha ricavato dal sacrificio del militare. E non può negarsi che questo vantaggio sia massimo nel caso del combattente.

Per poter attuare questa distinzione, di alto significato morale, senza ledere le posizioni acquisite in base alla legislazione anteriore, la nuova legge, con innovazione ardita e sommamente benefica per i pensionati di guerra, si è risoluta a consolidare nella pensione l'assegno temporaneo concesso dal decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 764, che scade il 30 giugno 1923. Il consolidamento avviene per l'intera somma attualmente goduta a favore dei combattenti e delle loro famiglie, e per la metà dell'importo attuale per i non combattenti e i loro congiunti. In tal modo, mentre i combattenti godono del vantaggio grandissimo di vedersi assicurato

per sempre un aumento soltanto temporaneo e ormai scaduto, i non combattenti godono dello stesso vantaggio per la metà loro garantita.

Quanto ai criteri per distinguere i combattenti dai non combattenti, l'art. 15 della nuova legge ha voluto considerare non soltanto i militari che rimasero offesi da armi o da mezzi bellici del nemico, ma anche tutti coloro che, nella zona delle azioni di combattimento morirono o rimasero feriti o ammalati, e anche quelli che restarono invalidi o furono uccisi fuori della zona delle azioni di combattimento, ma per effetto di armi o di mezzi bellici in reparti mobilitati, purchè in quest'ultimo caso si tratti di militari, che abbiano prestato servizio nella zona delle azioni di combattimento.

Come si vede, la legge è sufficientemente larga nel riconoscere la qualità di combattente. Nella prima categoria di combattenti sono posti tutti coloro che furono offesi da armi nemiche, dovunque l'offesa sia stata ricevuta, quindi anche fuori della zona delle azioni di combattimento, anche fuori della zona di guerra, essendo giusto che sia considerato combattente chi, in qualunque modo, si trovò a portata delle offese nemiche. Nella seconda categoria sono coloro che divennero invalidi o morirono nella zona delle azioni di combattimento, qualunque sia stata la causa dell'invalidità o della morte. La determinazione della zona delle azioni di combattimento (che, insieme con la zona delle operazioni, è l'unica delimitazione territoriale fatta dalla nuova legge) corrisponde alla fascia di terreno soggetta al tiro delle artiglierie nemiche, ed è già nota, non solo in base alle risultanze dei diari di guerra, ma anche per essere già stata presa a base di altre concessioni (croce di guerra, polizza). Nella terza categoria di combattenti sono coloro che rimasero offesi per effetto di armi o di mezzi bellici in reparti mobilitati, purchè abbiano prestato servizio nella zona delle azioni di combattimento. In questa categoria vengono compresi tutti coloro che, anche fuori della zona dei combattimenti, rimasero feriti od uccisi nel maneggio di armi o in genere per effetto di armi o di strumenti bellici, con la doppia condizione che appartengano a reparti mobilitati e che siano stati nella zona delle azioni di combattimento.

Mentre dunque la qualità di combattente per i militari delle prime due categorie dipende da circostanze obbiettive (natura delle ferite, luogo ove furono riportate le ferite o contratte le malattie), per i militari dell'ultima categoria essa dipende da circostanze insieme obbiettive (natura della ferita o lesione) e subbiettive (appartenenza a reparti mobilitati, prestazione di servizio in zona di combattimento).

Per meglio accentuare la giusta diversità di trattamento fatta ai combattenti e alle loro famiglie di fronte ai non combattenti e alle famiglie loro, la nuova legge adotta una diversa terminologia per le pensioni degli uni e degli altri, qualificando come *pensione o assegno privilegiato di guerra* la pensione o l'assegno del combattente e dei suoi congiunti, e come semplice *pensione o assegno di guerra* la pensione o l'assegno del non combattente e dei suoi congiunti (articoli 15, 16, 23 e 37).

Tanto nel progetto Rossini quanto in quello Rossini-Peano e in quello De Vecchi era stabilito che non sarebbe stata corrisposta pensione all'invalido, alla vedova e agli orfani dei caduti, che avessero goduto di un reddito sufficiente a condurre un'agiata esistenza. La nuova legge non ha creduto di accogliere una simile limitazione, sia per le difficoltà pratiche che si sarebbero incontrate, sia per le sperequazioni che ne sarebbero derivate. Del resto, una disposizione di tal fatta avrebbe contradetto al concetto della pensione di guerra, quale è accolto nella nostra legislazione. Se la pensione rappresenta un'indennità che lo Stato deve per il danno economico risultante dall'invalidità o dalla morte, non vi è alcuna ragione per negare tale indennizzo anche a chi sia già provvisto di redditi, giacchè per tutti la capacità di lavoro può esser fonte di un maggior benessere, a cui l'invalidità o la morte ha costretto il militare o i suoi congiunti a rinunciare.

Piuttosto, questo stesso concetto dell'indennità ha indotto la nuova legge a limitare alquanto le concessioni già fatte ai genitori ed ai collaterali, per adeguare le nuove norme alla realtà effettiva dei fatti sociali. La pensione è bensì un'indennità, ma non già un'indennità per il danno morale sofferto in seguito all'invalidità o alla morte, meno che mai potendosi ammettere in questo campo il principio della risarcibilità dei danni morali, bensì è indennità per il danno materiale o economico derivato dall'evento di servizio. Ora, se è certo che un simile danno si verifica sempre quando si tratta dell'invalido stesso, e anche della moglie e degli orfani, giacchè normalmente il marito e il padre sono il sostegno della moglie e dei figli, non può dirsi altrettanto per i genitori e i collaterali. Nell'assetto odierno della vita sociale e familiare, il caso del genitore che viva a carico del figlio, e del fratello che viva a carico del fratello, è affatto eccezionale. Un padre fa vivere sette figli, sette figli non fanno vivere un padre, dice un proverbio popolare. È dunque fuori di dubbio che la perdita del figlio o del fratello, se costituisce sempre dal punto di vista morale una terribile sventura, non rappresenta di regola un danno economico. E poichè la pensione non può essere il *pretium doloris* che lo Stato paga per la perdita di una persona amata, affinchè si conceda al genitore o al collaterale la pensione per la morte del figlio o del fratello, è necessaria la dimostrazione che a causa della morte del militare, il genitore o fratello sia venuto a mancare in tutto o in parte dei necessari mezzi di sussistenza. Di qui la opportunità di ritornare al concetto dell'unico o principale sostegno della legislazione meno recente, sia pur temperato dalle eque considerazioni che si debbono avere nel valutare lo stato di necessità, in cui il genitore o il collaterale è venuto a trovarsi per effetto della morte del militare (art. 37).

*Pensioni dirette.*

Le più importanti riforme della nuova legge rispetto al trattamento dei mutilati ed invalidi di guerra (*pensioni dirette*) concernono: le tabelle delle infermità, la soppressione dell'assegno temporaneo, le tabelle delle pensioni e degli assegni di superinvalidità e di cumulo, nonchè l'assegno integratore per la prole degli invalidi di prima categoria, l'assegno integratore per anzianità di servizio, la revisione della pensione per aggravamento, e infine, il trattamento degli invalidi mantenuti o assunti in servizio dello Stato o di un ente pubblico. Dell'altra innovazione concernente la distinzione fra combattenti e non combattenti, abbiamo già detto.

*a*) Le tabelle delle infermità sono state rimaneggiate e perfezionate, secondo i dati dell'esperienza. Nelle avvertenze sono state introdotte norme atte a risolvere difficoltà specialmente circa l'apprezzamento della gravità delle amputazioni e la classificazione dei tubercolotici.

*b*) La nuova legge riconosce tre forme di indennità per i mutilati e gli invalidi: la *pensione vitalizia*, che viene concessa quando la menomazione dell'integrità fisica non è suscettibile col tempo di miglioramento; *l'assegno rinnovabile*, che viene concesso a periodi non inferiori a due anni nè superiori a quattro e per un tempo complessivo non eccedente gli otto anni, quando la menomazione è suscettibile di miglioramento; l'*indennità per una volta tanto*, uguale a non più di cinque annualità della pensione di ottava categoria, per le lesioni e infermità, già ascritte alla nona e decima categoria ed ora comprese nella tabella *B*. Viene in tal modo soppresso per le minori infermità l'assegno temporaneo, istituto ibrido di cui non si trova la ragion d'essere.

*c*) Le tabelle *C* e *D*, che contengono l'indicazione delle pensioni privilegiate di guerra dirette (combattenti) e delle pensioni di guerra dirette (non combattenti), rispondono al criterio sopraenunciato di consolidare definitivamente l'assegno temporaneo per intero a favore dei combattenti e per metà a favore dei non combattenti.

A questo proposito si presentava per gli ufficiali un grave problema di perequazione, giacchè, come è noto, in seguito agli aumenti di stipendio concessi dopo l'armistizio, si era verificata una condizione di cose veramente ingiusta a danno di coloro che rimasero feriti o invalidi durante la guerra. In sostanza, la pensione privilegiata normale, che si liquida oggi in base ai nuovi stipendi, è di molto superiore alla pensione di guerra concessa dalle tabelle finora vigenti. Mentre, dunque, per i militari di truppa il trattamento di guerra è tuttora, come è giusto, superiore notevolmente al trattamento normale, per gli ufficiali accade precisamente il contrario, dimodochè un ufficiale, che diviene invalido per un comune incidente di servizio, ha una pensione di non poco superiore a chi rimase mutilato combattendo in guerra.

Purtroppo, esigenze di bilancio non consentono una totale perequazione, che sarebbe gravosa anche per le ripercussioni che ne deriverebbero sulla misura delle pensioni indirette. Ma, per diminuire la grave e ingiusta disparità di trattamento, nella formazione delle nuove tabelle si è calcolata la pensione, da attribuirsi agli ufficiali, sugli stipendi portati dalla tabella *A* approvata con R. decreto 2 gennaio 1920, n. 148, che erano appunto gli stipendi più elevati del periodo di guerra, essendo lo stato di guerra cessato il 31 ottobre 1920. E poichè tali stipendi variavano da un minimo a un massimo, secondo gli anni di servizio dell'ufficiale, è sembrato giusto assumere come base del computo della pensione un'anzianità media, che fu stabilita in cinque anni per il sottotenente, in otto per il tenente, in dodici per il capitano, in venti per gli ufficiali superiori. E, per mantenere la differenza già stabilita fra combattenti e non combattenti, per i combattenti fu aggiunta una quota di pensione uguale alla metà dell'assegno temporaneo. In tal modo si ebbero due tabelle, le quali per i non combattenti rappresentano un miglioramento sulle pensioni attuali tale da comprendervi la metà almeno dell'assegno temporaneo, e per i combattenti un miglioramento che comprende almeno l'intero assegno. Per poter far funzionare senza inconvenienti questo meccanismo si è dovuto superare il limite di 12,000 lire, e giungere per i gradi più elevati fino a 15.000 lire, il che è sembrato opportuno d'altronde anche per evitare l'inconveniente delle attuali tabelle, per cui, dal grado di Maggiore in su, tutte le pensioni di prima categoria sono stabilite nella stessa cifra con un egualitarismo assurdo.

*d)* Molto importanti sono le innovazioni concernenti il trattamento dei grandi invalidi. In questa materia la legislazione finora vigente era molto aggrovigliata e confusa, essendosi i provvedimenti a favore dei grandi invalidi susseguiti a breve distanza e sovrapposti, dimodochè a qualche categoria erano stati concessi fino a quattro diversi assegni di superinvalidità ed assistenza, oltre gli assegni per cumulo.

La nuova legge, pertanto, non solo migliora fortemente la condizione dei grandi invalidi, ma pone ordine a questa materia.

Gli assegni suppletivi a cui hanno diritto i maggiori invalidi sono di tre specie:

1° - *Assegno di superinvalidità ed assistenza*, a cui hanno diritto i grandi invalidi elencati nell'apposita tabella *E*, in cui essi sono classificati in sette sottocategorie, con una specificazione più esatta e più larga dei vari tipi di superinvalidità. Gli assegni, che comprendono tutti i diversi assegni finora concessi dalle varie leggi, fortemente aumentati, sono: di 12.000 lire per i grandi invalidi elencati nella lettera *a*), di 10.000 per quelli della lettera *b*), di 8000 per quelli della lettera *c*), di 7000 per quelli della lettera *d*), di 6000 per quelli della lettera *e*), di 4000 per quelli della lettera *f*), e di 1600 per quelli della lettera *g*). Tutte le promesse fatte a questa benemerita ed infelice categoria di invalidi, sono state mantenute e spesso oltrepassate.

Anche per gli assegni di superinvalidità si è tenuta ferma la distinzione fra combattenti e non combattenti, dimodochè a questi ultimi gli assegni della tabella *E* sono diminuiti di un quarto (art. 17).

2° - *Assegno per cumulo di infermità*. Questo assegno, che era prima concesso soltanto agli invalidi di prima categoria, viene ora esteso, in misura naturalmente assai ridotta, anche agli invalidi di seconda categoria, che siano affetti da una seconda infermità, e viene aumentato fino a 3000 lire per i superinvalidi, che siano affetti anche da una seconda superinvalidità (art. 17 e tabella *F*). L'articolo 17 comma 5, risolve anche una questione che aveva dato luogo a qualche dubbio: quella cioè se l'assegno per cumulo si possa aggiungere all'assegno per superinvalidità, quando la superinvalidità derivi da cumulo di infermità, e la risolve nel senso più favorevole agli invalidi.

3° - *Assegno di integrazione per prole*, spettante agli invalidi di prima categoria. Questo assegno viene aumentato fino a 200 lire per ciascuno dei figli ed esteso anche ai figli nascituri (art. 18).

Una speciale categoria di invalidi, che ha richiamto in modo particolare la nostra attenzione, è costituita dai tubercolotici. Fino al 30 giugno 1923 i tubercolotici, divenuti tali per causa del servizio di guerra, avevano diritto, in virtù del R. decreto-Legge 2 gennaio 1923, n. 82, a un sussidio giornaliero provvisorio di quattro lire se tubercolotici di prima e seconda categoria e di due lire se di altre categorie. Venuto a scadere il termine e soppresso il relativo stanziamento di 18 milioni nel bilancio 1923-924, la nuova legge provvede concedendo ai tubercolotici, che non abbiano assegno di superinvalidità, un assegno supplementare *per cura* nella misura di annue lire 720 per i combattenti e di un quarto meno, cioè di 540 lire annue, per i non combattenti, assegno così definitivamente consolidato e sottratto alle fluttuazioni degli stanziamenti annuali.

In tal modo, poichè nella tabella delle superinvalidità è fatta larga parte ai tubercolotici, questi vengono nella nuova legge classificati in quattro grandi gruppi:

tubercolotici incapaci a qualsiasi attività fisica e costretti a continua o quasi continua degenza a letto (pensione di prima categoria e assegno di superinvalidità di lire 10,000).

tubercolotici incapaci a qualsiasi attività fisica, ma non obbligati a letto (pensione di prima categoria e assegno di superinvalidità di lire 4000).

tubercolotici incapaci a proficuo lavoro (pensione di prima categoria e assegno di superinvalidità di lire 1600).

tubercolotici abili al lavoro (pensione di seconda, o quinta, o sesta, o settima, o ottava categoria, secondo la gravità della malattia o anche solo degli esiti della malattia, e assegno per cura di 720 lire annue).

*e)* Ai militari, che, prima dell'evento da cui derivò l'invalidità, avevano prestato servizio utile per la pensione alla dipendenza dello Stato o di un ente pubblico, e che pertanto hanno rilasciato sui loro stipendi, spesso per lunghi anni, le ritenute di pensione, la nuova legge concede un assegno speciale per *anzianità di servizio*, pari a tanti centesimi della pensione quanti sono gli anni di servizio oltre i dieci, col massimo di 3000 lire. Qualora il militare invalido per causa di guerra abbia conseguito, la pensione normale per aziànità, gli è concesso un assegno *per la invalidità* pari a dieci quarantesimi della pensione per la infermità di prima categoria, che scende a sette per le infermità di seconda categoria fino ad un quarantesimo per quelle di ottava categoria (art. 19).

Il limite minimo di 10 anni per l'assegno di anzianità di servizio è suggerito sia dalla opportunità di riservare l'aumento a quei militari, che hanno veramente un'anzianità di servizio, cioè che hanno prestato servizio in qualità d'impiegati di ruolo o di ufficiali di carriera, esclusi perciò i richiamati per la guerra, sia dalla necessità di conformarsi alla norma vigente in materia di pensioni ordinarie, per cui il diritto a indennità o a pensione non sorge che dopo un servizio minimo di dieci anni. Tanto l'assegno di anzianità quanto l'assegno d'invalidità, contemplati dall'art. 19, non si possono considerare parte integrante della pensione, quindi per essi non vale il limite massimo stabilito dalle tabelle.

*f)* In caso di aggravamento dell'infermità, per cui sia stata concessa pensione, assegno o indennità, è sempre possibile al militare, purchè ciò avvenga entro cinque anni dalla decorrenza della pensione definitiva, chiederne la revisione, previ gli opportuni accertamenti sanitari. Ma poichè può verificarsi il caso che la visita sanitaria non accerti l'aggravamento, ma riconosca che l'infermità doveva fin dal principio considerarsi come più grave e ascriversi a una categoria superiore, la legge ammette che la questione sia portata alla Commissione superiore sanitaria e, ove questa, previa visita diretta, confermi il giudizio della Commissione di 1° grado, si possa far luogo all'aumento di pensione per aggravamento (art. 22).

*g)* La nuova legge riconferma il principio dell'intangibilità della pensione, qualunque sia il grado di rieducazione professionale conseguito dall'invalido e qualunque sia lo stipendio od assegno, che per il suo lavoro egli possa riscuotere dallo Stato, da enti pubblici o da privati. Questa norma può dar certo luogo a qualche inconveniente e a casi di eccessiva rimunerazione, ma il suo mantenimento s'impone per ragioni di alta moralità e di utilità sociale, allo scopo di spingere i mutilati e gli invalidi a rieducarsi professionalmente e a ritornare al lavoro produttivo.

Una volta ammesso il principio non è possibile sottrarsi alle sue logiche conseguenze. Era pertanto necessario riconoscere anche, come fa la nuova legge, che il godimento di una pensione di guerra non è di ostacolo al conseguimento di una pensione normale, quando l'invalido venga, dopo l'invalidità, ad acquistarne il diritto, indipendentemente da questa. Egualmente non è possibile in questa materia fare agli ufficiali dell'esercito e della marina un trattamento diverso da quello fatto agli impiegati tutti dello Stato; si deve pertanto riconoscere senza limiti la possibilità del cumulo fra pensione di guerra e stipendio, pensione di guerra e pensione normale posteriormente guadagnata, anche agli ufficiali invalidi di guerra, riassunti o mantenuti in servizio (art. 22).

Con le disposizioni contenute nel titolo II della nuova legge, il problema degli ufficiali invalidi appartenenti all'esercito di carriera, viene ad essere avviato a soluzione.

Com'è noto, codesti ufficiali, di cui solo una parte è stata mantenuta o riassunta in servizio, si lamentano di dover vivere con una pensione relativamente esigua e di aver dovuto far getto dei numerosi anni di servizio prestati anteriormente all'invalidità; essi premono, pertanto, per essere riassunti, ma a tale loro desiderio si frappongono ostacoli di varia natura, e sopratutto la necessità dell'esercito, nella angustia dei mezzi di cui dispone, di avere ufficiali completamente efficienti ed abili ad incondizionato servizio. Con le disposizioni che stanno per andare in vigore, codesti invalidi vengono ad essere beneficiati sotto parecchi aspetti: per l'aumento delle pensioni degli ufficiali, per l'elevazione del limite massimo della pensione, che andrà a vantaggio si può dire esclusivamente degli ufficiali di carriera, per la concessione infine dell'assegno per anzianità di servizio. In virtù di tali disposizioni i più anziani ufficiali superiori e generali potranno giungere fino ad una pensione di 18.000 lire all'anno, che non può dirsi inadeguata, almeno alle necessità essenziali della vita, e al grado sociale raggiunto dall'invalido.

### *Pensioni indirette.*

Fra le pensioni indirette bisogna distinguere nettamente due gruppi: da una parte le pensioni delle vedove e degli orfani, dall'altra le pensioni dei genitori e dei collaterali.

Le prime sono concesse, di regola, in modo affatto indipendente dalle condizioni economiche dei pensionati e dalle conseguenze che sopra di esse ebbe la morte del militare. Giuoca qui una presunzione assoluta, conforme alla realtà dei rapporti sociali: che il marito e il padre siano il necessario sostegno della moglie e dei figli. Invece le pensioni dei genitori e dei collaterali non sono concesse, come si è detto più sopra, se non quando il pensionando sia in istato di necessità economica, e in questo stato si sia ridotto appunto a causa della morte del militare.

*A* — Circa la pensione della vedova e degli orfani, vale il principio che la pensione è concessa collettivamente alla vedova ed agli orfani, quando l'una e gli altri coesistano e vivano insieme; è concessa in parte alla vedova, in parte agli orfani, quando coesistano ma non vivano insieme; è concessa interamente agli orfani, quando manchi la vedova (articoli 23, 26, 27, 29, 32).

La legge conosce due tipi di pensione vedovile: la *pensione di guerra*, privilegiata o non, secondo che il militare era combattente o non combattente, e la *pensione di riversibilità normale*:

a) *la pensione di guerra* (privilegiata per le vedove e gli orfani dei combattenti, semplice per le vedove e gli orfani dei non combattenti), spetta alla vedova e agli orfani solo se il matrimonio fu dal militare defunto contratto anteriormente alle ferite o malattie da cui derivò la morte (articoli 24 e 29). Essa presuppone in ogni caso che il militare sia morto per causa del servizio di guerra, cioè in dipendenza delle ferite, lesioni od infermità riportate o contratte a causa della guerra. Qualora il militare muoia posteriormente all'invalidità e indipendentemente da questa, spetta invece la pensione di riversibilità normale.

Il principio che il matrimonio deve essere contratto anteriormente alle ferite o malattie, da cui derivò la morte del militare, riceve alcuni temperamenti, fra cui il più importante è quello posto dall'ultimo comma dell'art. 24, che ritiene tempestivo a favore dei militari invalidi, provvisti di pensione o di assegno delle prime quattro categorie, anche il matrimonio contratto entro cinque anni dalla data di decorrenza della pensione o dell'assegno, purchè sia durato non meno di due anni, ovvero sia nata prole ancorchè postuma. A vantaggio dei mutilati della grande guerra l'art. 67 delle disposizioni transitorie fa decorrere il termine dalla data di pubblicazione della nuova legge.

Le tabelle *G* ed *H* stabiliscono le pensioni per le vedove e gli orfani dei combattenti e dei non combattenti. Anche qui è seguito il solito criterio di conglobare per intiero l'aumento provvisorio della pensione a favore delle famiglie dei conmbattenti e di conglobarlo per metà a favore delle famiglie dei non combattenti. Le pensioni delle vedove e degli orfani degli ufficiali ottengono un aumento corrispondente agli aumenti di pensione concessi agli ufficiali dalle tabelle *C* e *D*. Si è in tal modo attenuata la grave sperequazione che esiste fra le pensioni delle vedove e degli orfani degli ufficiali morti nella grande guerra, e quelle delle vedove e degli orfani degli ufficiali morti per causa normale di servizio, dopo la concessione dei nuovi stipendi e l'emanazione delle nuove norme in materia di pensione ordinaria. Per le note ragioni finanziarie non è stato possibile fare alle vedove con prole un trattamento neppur lontanamente corrispondente a quello delle ultime disposizioni sulle pensioni normali e ci si è dovuto limitare a qualche leggero miglioramento, che risulta dalle tabelle.

Alla pensione va aggiunto anzitutto l'aumento per anzianità di servizio nella misura di un centesimo della pensione per ogni anno di servizio oltre i dieci col massimo di 1500 lire (art. 23, ultimo comma).

Alla pensione va aggiunto poi un aumento integratore per coesistenza di orfani, di L. 200 annue per il primo figlio, di L. 175 per il secondo figlio e di L. 150 per ciascuno degli altri figli, che siano minorenni o inabili al lavoro. Per le vedove degli ufficiali l'aumento è rispettivamente di lire 300, 275 e 250 (art. 27).

A favore delle vedove dei militari di truppa, che abbiano figli maschi inferiori a 14 anni, o femmine inferiori a 16, le pensioni sono aumentate nella misura indicata dalle tabelle *I* (combattenti) ed *L* (non combattenti). Questo aumento non è concesso alle vedove degli ufficiali, che già hanno ottenuto un miglioramento per le tabelle *G* ed *H*, e per le quali, del resto, non sarebbe opportuna una distinzione secondo che abbiano o non abbiano figli minori di 14 o 16 anni. Se è vero, infatti, che per le famiglie degli operai e dei contadini, il fanciullo che ha più di 14 anni è normalmente produttivo, onde rimane giustificata la distinzione, per le famiglie borghesi degli ufficiali si devono ritenere improduttivi tutti i figli minorenni, e non vi è pertanto ragione di concedere una pensione diversa secondo che vi siano o non figli minori di 14 o 16 anni. Un miglioramento di non scarsa importanza, di fronte alla legislazione finora vigente, è fatto anche alle vedove dei militari di truppa con figli minori di 14 anni, per le quali la maggior pensione è concessa fino a che vi siano figlie femmine minori di 16 anni, nella considerazione che nelle classi operaie e contadine le femmine diventano produttive alquanto più tardi dei maschi.

La pensione aumentata è pure concessa alle vedove dei militari di truppa, inabili assolutamente al lavoro per una infermità di prima categoria, e che manchino dei necessari mezzi di sussistenza. Si è venuta così a temperare alquanto la eccessiva rigidezza della legislazione finora vigente in questa materia e a parificare in tutto la condizione della vedova inabile a quella del genitore o collaterale inabile. Anche qui l'aumento è riservato alle vedove dei militari di truppa, perchè per le vedove degli ufficiali si è già provveduto con i miglioramenti portati dalle nuove tabelle, e, d'altro canto, la distinzione fra vedove abili al lavoro e vedove inabili non ha importanza per le donne delle classi più elevate, che sono tutte, di regola, fuori della famiglia, economicamente improduttive.

Se la vedova e gli orfani convivono insieme, la vedova riscuote tutta la pensione, compresi gli aumenti per coesistenza di orfani. Se la vedova vive separata da tutti o da taluno soltanto degli orfani, la pensione è divisa fra essa e gli orfani, dimodochè la metà le sia devoluta e l'altra metà sia ripartita fra gli orfani in parti uguali. Tutti gli aumenti per coesistenza di orfani sono devoluti esclusivamente agli orfani e divisi fra essi in parti uguali (art. 32).

La vedova che passa a nuove nozze perde la pensione (art. 25). Ma poichè questa norma ha in pratica favorito il concubinato, dando luogo a gravi inconvenienti morali che, come vedremo, non è facile eliminare, la nuova legge, sviluppando ed ampliando un istituto già accolto dalla legislazione fin'oggi in vigore, concede alla vedova che passi a nuove nozze il riscatto della pensione in un numero di annualità, inversamente proporzionale all'età della vedova. La vedova, pertanto, ha diritto di conseguire un capitale pari a sette annualità della pensione, quando non abbia oltrepassato i 25 anni alla data del nuovo matrimonio; a sei annualità, quando abbia oltrepassato i 25 ma non i 30; a cinque annualità, se abbia oltrepassato i 30 ma non i 35; a quattro annualità, se abbia oltrepassato i 35 ma non i 40 anni, ma sempre però a condizione che non vi siano orfani a cui spetti per riversibilità la pensione della vedova.

Se vi sono orfani, o se la vedova abbia oltrepassato i 40 anni, il capitale spettante in caso di nuove nozze è pari a tre annualità della pensione.

Nessun capitale spetta alla vedova che passi a nuove nozze dopo i 50 anni.

Il termine per presentare la domanda viene stabilito in 180 giorni, e per l'art. 67 delle disposizioni transitorie, è riaperto a favore delle vedove che avevano contratto matrimonio prima della pubblicazione della presente legge e non avevano ricevuto il certificato di iscrizione.

b) *la pensione di riversibilità normale* spetta alla vedova del militare mutilato od invalido, che venga a morire per cause diverse da quelle che hanno determinato l'invalidità, ed è stabilita nella misura concessa dalle leggi sulle pensioni normali, senza poter mai superare la pensione di guerra.

La riversibilità viene concessa soltanto per i mutilati ed invalidi ascritti ad una delle prime quattro categorie, ma è considerato tempestivo il matrimonio contratto fino a cinque anni dalla ferita o malattia da cui derivò l'invalidità o la morte.

Gli orfani, come si è detto, hanno diritto a pensione da soli, quando manchi la vedova, per qualunque ragione (art. 29). La misura della pensione è quella che sarebbe spettata alla vedova con orfani, compreso quindi l'aumento per coesistenza di orfani (nel qual caso il primo orfano non viene computato) e compreso l'aumento per le vedove dei militari di truppa aventi orfani minori di 14 o 16 anni.

Hanno diritto alla pensione solo i figli minorenni e quelli inabili al lavoro, purchè divenuti tali prima di aver raggiunto la maggiore età. Le femmine devono inoltre essere nubili.

Il matrimonio, da cui gli orfani sono nati, deve essere tempestivo, secondo le norme stabilite per le vedove.

Gli orfani hanno diritto altresì alla pensione di riversibilità normale con le stesse norme stabilite per la vedova.

In questa materia dei diritti delle vedove e degli orfani, la nuova legge non ha potuto seguire in tutto l'indirizzo segnato dalla legislazione fin oggi in vigore, per cui anche le cosidette assimilate a vedove, cioè le donne rispetto alle quali il militare abbia manifestato comunque la volontà di contrarre matrimonio, si considerano come mogli, e per cui tutti i figli risultanti tali dal registro degli orfani, quindi anche quelli mai riconosciuti, e perfino quelli dei quali per legge è vietato il riconoscimento, si considerano come figli del militare. Questa larghezza, di cui non si disconosce il fondamento di umanità che può giustificarla, rappresenta a nostro avviso non tanto un onere notevole per lo Stato, quanto sopratutto un vero attentato alla famiglia legittima, che qualunque ordinamento giuridico ha obbligo di tutelare. Parificato il concubinato al matrimonio, anche quello temporaneo ed occasionale, ammessa senza limiti la ricerca della paternità, e per giunta senza neppure la garanzia del contraddittorio del più direttamente interessato, il presunto padre, non si sa più davvero quale ragion d'essere rimanga all'istituto del matrimonio e della famiglia. Si sono dati in questo campo esempi tipici dei danni morali a cui un simile sistema conduce: si sono viste mogli legittime e figli legittimi, costretti a dividere la pensione con figli o supposti figli illeggittimi del marito o padre, dimodochè all'offesa recata al focolare domestico si aggiungeva il danno economico. La nuova legge ha inteso di tagliar corto con questi sistemi distruttori della famiglia, ma non ha potuto trattenersi dal considerare che molte posizioni acquisite non era facile toccare. E pertanto, mentre in via di principio non si ammettono alla pensione che la moglie legittima e i figli legittimi, legittimati o naturali riconosciuti, in via transitoria si consente il diritto alla pensione alle assimilate a vedove e ai figli naturali non riconosciuti, che ne godevano a termini della legislazione anteriore, quando tale diritto derivi da fatti avvenuti prima della entrata in vigore della nuova legge, eccettuati in ogni caso i figli di cui sia vietato

il riconoscimento a termini dell'art. 180 codice civile (art. 65, quarto comma).

*b)* - Circa la pensione dei genitori e collaterali, spettando essa soltanto, quando per causa della morte del militare siano venuti a mancare ai genitore o collaterale i necessari mezzi di sussistenza, rimane per essa accentuato il carattere alimentare. Per tale ragione la nuova legge qualifica la pensione in questo caso, come *assegno alimentare*.

Vi sono due specie di assegni alimentari: quello *integrale o ordinario*, che spetta quando manchino vedove o orfani (art. 37) e quello *speciale*, pari a un terzo del primo, che viene concesso anche quando vi sia vedova o prole (art. 42).

L'assegno spetta anzitutto al padre; in mancanza del padre alla madre vedova; in mancanza del padre e della madre ai fratelli e sorelle nubili minorenni. Secondando i voti ripetutamente espressi dalle Associazioni dei combattenti e delle famiglie dei caduti, la nuova legge parifica ai fratelli e alle sorelle nubili minorenni i fratelli e le sorelle nubili maggiorenni inabili a qualsiasi proficuo lavoro (art. 41).

Le più importanti novità della legge, che s'ispira ai più rigidi criteri accennati più sopra, sono le seguenti:

1° - L'età del padre necessaria per acquistare il diritto all'assegno alimentare è elevata da 50 a 60 anni, ma l'assegno è concesso anche quando il padre compia l'età di 60 anni posteriormente alla morte del militare: in questo caso l'assegno decorre dal giorno in cui sono compiuti i 60 anni (articoli 37 e 38). La elevazione del limite minimo di età è giustificata dalla considerazione che, al disotto dei 60 anni, l'uomo è di regola abile al lavoro e capace di provvedere al proprio sostentamento. Non vi è alcuna ragione di gravare il bilancio con assegni a uomini ancora nel pieno vigore dell'età e delle forze. Che se si tratti di individuo inabile a guadagnarsi la vita, provvede la disposizione dello stesso art. 37, per cui l'assegno è concesso, ed anzi, in misura aumentata, senza riguardo all'età, al padre inabile a proficuo lavoro per una infermità di prima categoria. Del resto, la disposizione transitoria dell'art. 65 conserva il diritto ai padri quinquagenari che ne godevano a termini della legislazione anteriore.

2° - L'infermità che rende il genitore inabile al lavoro e lo ammette al godimento dell'assegno, anche se non sessagenario, deve essere un'infermità ascrivibile alla prima categoria dell'annessa tabella *A*. Si pone così un freno agli abusi a cui ha dato luogo la legislazione finora vigente, per la quale era sufficiente una qualsiasi infermità (spesso attestata dal compiacente favore di un medico) per far conseguire la pensione anche ai più giovani e validi genitori.

3° - Alle formule complicate e varie della legislazione fin oggi in vigore circa le condizioni economiche richieste perchè i genitori e i collaterali acquistino il diritto alla pensione, la nuova legge ne sostituisce una, più rigorosa, ma assai più precisa e più logica. Occorre in ogni caso che ai genitori ed ai collaterali siano venuti a mancare, a causa della morte del militare, i necessari mezzi di sussistenza. Due condizioni debbono pertanto concorrere: che i genitori e collaterali si trovino, dopo la morte del militare, in istato di necessità economica tale da mancare delle risorse indispensabili alla vita, e, secondo, s'intende, la rispettiva condizione sociale; che in tale condizione essi si trovino ridotti a causa della morte del militare. Ciò significa, in altri termini, il ritorno al concetto che il militare dovesse o potesse essere il sostegno del proprio genitore o collaterale, concetto opportunamente temperato, in modo da adattarlo alla diversa varietà dei casi.

L'art. 37 della nuova legge, infatti, dopo aver posto la regola generale che ai genitori o collaterali debbano esser venuti a mancare, a causa della morte del militare, i necessari mezzi di sussistenza, provvede ad interpretare questa norma aggiungendo che, per determinare la mancanza dei necessari mezzi di sussistenza, da un canto si tiene conto altresì dei redditi di cui siano provvisti il coniuge e i figli dell'interessato seco conviventi (si pone termine così a casi veramente deplorevoli di abusi da parte di genitori abbienti), ma dall'altro si deve avere equo riguardo alle sue condizioni di età, sesso e salute e alle persone di famiglia viventi a suo carico.

Nel caso, poi, che la morte del militare non abbia privato del tutto i genitori o collaterali dei necessari mezzi di sussistenza, ma li abbia ridotti in modo che le restanti risorse economiche di essi non bastino più al loro sostentamento, la nuova legge concede pure l'assegno, ma ridotto in misura variabile fino alla metà, avendo equo riguardo alle circostanze di età, sesso, salute dell'interessato e alle persone di famiglia viventi a suo carico. È questo il caso in cui il militare, morto a causa della guerra, non era o non sarebbe stato l'unico sostegno del genitore o dei collaterali, ma concorreva o avrebbe concorso notevolmente al loro sostentamento in modo tale, quindi, che la sua mancanza è venuta a privare l'interessato di una parte importante dei mezzi necessari alla vita.

Poichè è da ritenere che i figli maschi maggiorenni ed abili al lavoro, i quali siano sopravvissuti dopo la morte del fratello militare, abbiano obbligo giuridico e morale di concorrere al sostentamento dei propri genitori, così come vi provvedeva o vi avrebbe provveduto il defunto, l'art. 37 stabilisce che l'assegno debba essere in ogni caso ridotto di un decimo per ogni figlio maschio maggiorenne abile al lavoro. E, ammesso che il militare defunto fosse il sostegno dei suoi fratelli minorenni, non v'è alcuna ragione per non ritenere che lo stesso obbligo non incomba agli altri fratelli maschi maggiorenni ed abili al lavoro, per cui anche in tal caso viene stabilita la riduzione del decimo.

Quando si tratti di genitori o collaterali di un militare di truppa, i quali siano inabili al lavoro per una infermità di prima categoria, la nuova legge non soltanto concede un assegno aumentato, nella stessa misura della pensione della vedova inabile, ma non ammette riduzione della pensione nel caso in cui siano rimaste all'interessato alcune risorse, non sufficienti però a fornirgli i necessari mezzi di sussistenza, e nel caso in cui vi siano figli o fratelli maschi maggiorenni e abili al lavoro. In tal modo si ha perfetta parificazione del trattamento del genitore o collaterale, assolutamente inabile, a quello della vedova inabile.

Questo beneficio è limitato, come già per le vedove, ai parenti dei militari di truppa, giacchè i parenti degli ufficiali godono dell'aumento di pensione portato dalle nuove tabelle.

Anche per le condizioni economiche, la nuova legge ammette all'assegno i genitori o collaterali che vengano a trovarsi nella situazione voluta dalla legge dopo la morte del militare (art. 39).

4° - Stabilite per tale modo più rigide e più giuste norme per la concessione dell'assegno, la nuova legge provvede a migliorare la condizione di coloro che vi hanno veramente diritto.

Per i parenti dei militari di truppa, inabili al lavoro, è concessa, come si è visto, la pensione aumentata (art. 37, ultimo comma); ai parenti degli ufficiali, in base alla regola che ai genitori e collaterali spetta la stessa pensione della vedova (art. 37, comma 5°), si applicano i miglioramenti concessi alle vedove degli ufficiali.

Ai genitori che abbiano perduto più figli in guerra, è aumentato l'assegno speciale a 300 lire per il secondo figlio, a 1000 per il terzo figlio e 2000 per ciascuno degli altri figli oltre il terzo (art. 43).

Infine, con una disposizione ripetutamente invocata, viene devoluto ai genitori e ai collaterali del militare morto in guerra, in mancanza della moglie e dei figli, il soprassoldo per medaglie al valore, che sarebbe spettato al defunto, e ciò senza alcuna condizione nè di età nè di bisogno economico. Si è voluto in tal modo, ispirandosi ad un alto concetto morale, dare un solenne attestato di riconoscenza ai genitori ed ai collaterali dei più valorosi combattenti (art. 45).

I genitori non hanno di regola diritto all'assegno se non quando manchino la vedova e gli orfani; ma, qualora concorrano le condizioni stabilite per la concessione dell'assegno, possono ottenere un *assegno speciale*, pari a un terzo di quello normale, anche nel caso in cui vi siano vedova o orfani godenti la pensione (art. 42).

In tal caso l'erario viene aggravato di una doppia pensione, ma, in compenso, chi ottenne l'assegno speciale non ha più diritto all'assegno normale, quando vengano a mancare la vedova e gli orfani (art. 42, secondo comma).

*Perdita, sospensione e revocazione delle pensioni e degli assegni: procedura per la liquidazione e la revocazione.*

Le norme circa la perdita della pensione o dell'assegno per indegnità e circa la revocazione delle pensioni e degli assegni erroneamente concessi, rispondono alle esigenze della rinnovata coscienza morale della nazione, dopo il breve oscuramento dell'immediato dopo guerra.

Circa i casi di indegnità, l'art. 46 commina la perdita della pensione per tutte le condanne, le quali importino la interdizione perpetua dai pubblici uffici, o, se si tratta di condanne pronunziate in base ai codici penali militari, che rendano il condannato indegno di appartenere alla milizia, purchè in ogni caso il reato sia commesso posteriormente all'evento di servizio.

In tal modo la nuova legge elimina dalle cause di perdita della pensione le condanne pei reati di peculato, corruzione o concussione che non importino interdizione perpetua dai pubblici uffici. Tali condanne che presentano un carattere di particolare gravità per i pubblici impiegati (di qui la norma più severa dell'art. 83 lettera *b*) del Testo Unico del 1895) non possono essere cagione di un trattamento specialmente rigoroso per i militari rimasti morti o invalidi per servizio di guerra, che di regola non sono militari di carriera.

Al contrario, per i militari, sopratutto in tempo di guerra, hanno carattere di particolare gravità, non solo le condanne riportate per reati militari, ma, anche quando non vi sia condanna, taluni fatti grandemente lesivi dell'onor militare, come la diserzione e la mutilazione volontaria.

Di qui la norma dell'art. 46, primo comma, per cui produce perdita della pensione ogni condanna che renda il condannato indegno di appartenere alla milizia, e quindi tutte le condanne a pene contemplate dall'art. 5 del Codice penale per l'esercito, e la norma dell'art. 46, secondo comma, per cui tutte le condanne per reati di tra-

dimento e spionaggio commessi in tempo di guerra, anche se il reato è anteriore all'invalidità, fanno perdere il diritto a pensione, e fanno perdere ugualmente il diritto a pensione la diserzione e la mutilazione volontaria commessa in tempo di guerra, sia anteriori sia posteriori all'invalidità anche se non risultino da condanne, ma siano in altro modo accertate. E poichè di questi obbrobriosi reati nè l'amnistia, nè la grazia, nè l'indulto e neppure la riabilitazione, che siano posteriormente intervenute, possono cancellare il ricordo, l'art. 46 secondo comma, dichiara espressamente che anche in tali casi rimane ferma la perdita della pensione.

A tale giusto rigore, tanto più necessario dopo il facile oblio del più recente passato, e senza il quale nessun popolo può conservarsi capace di difendere con le armi la propria esistenza ed il proprio avvenire, l'art. 46 reca un doppio temperamento, nel caso in cui il colpevole si sia riabilitato ritornando a combattere e sia rimasto combattendo ferito od ucciso, o abbia combattendo, meritato una medaglia al valore, e nel caso in cui, per la particolarità delle circostanze, la diserzione possa considerarsi più come un atto di negligenza o di trascuratezza, che non una vera mancanza contro l'onor militare, ma in quest'ultima ipotesi, è necessario che un collegio di ufficiali generali, fungendo come giurì d'onore, giudichi che il colpevole di diserzione non abbia macchiato il suo onore di soldato, e solo quando ciò avvenga il Ministro è autorizzato a concedere la pensione (art. 46, terzo comma).

Anche la vedova, i figli, i genitori e i collaterali del militare morto in guerra, che risulti autore di uno dei reati contemplati dal secondo comma dell'art. 46 (tradimento, spionaggio, diserzione, automutilazione) perdono il diritto alla pensione e all'assegno, mentre negli altri casi di perdita della pensione da parte del militare, alla moglie e alla prole viene liquidata la quota di pensione, a cui avrebbero avuto diritto se il militare fosse morto (art. 47, secondo e quarto comma). Il rigore, con cui sono colpiti i parenti di chi nel momento del più grave pericolo tradì o disertò la causa della patria, è giustificato, sia dalla necessità di impedire che il colpevole sfugga per via indiretta a questa necessaria conseguenza della sua turpe condotta, sia dalla opportunità di rendere ancora più solenne o più decisivo l'esempio precisamente in quell'ambiente famigliare e domestico, donde può venire al combattente il massimo della forza morale od il massimo dell'incitamento a mal fare.

Un'altra novità della legge è la norma che stabilisce la perdita della pensione anche per la vedova che eserciti pubblicamente il meretricio o abbia riportato condanna per lenocinio (art. 47, terzo comma). Questa soluzione data al grave problema del trattamento da farsi alla vedova che tiene condotta immorale, non è certamente così rigida e così radicale come da taluno si sarebbe voluto, o come sarebbe stato forse desiderabile. Oltre i casi più estremi, ricordati nell'art. 47, ve ne sono infatti altri in cui sarebbe giustificato un trattamento di rigore: il caso della vedova che senza cadere nella vera e propria prostituzione, si sia data al libertinaggio e il caso della vedova che viva in istato di concubinato, anche per sottrarsi alla perdita della pensione stabilita dall'art. 25 per la vedova che passi a nuove nozze. In quest'ultimo caso vi è, oltre che un'offesa alla morale, anche una vera e propria frode alla legge. Ma, dopo maturo esame della grave questione, non è sembrato possibile colpire con una così dura sanzione la vedova che viva in concubinaggio perchè in questo caso si sarebbe dovuto necessariamente colpire anche la vedova che tenga una *condotta scandalosa*. Ma se si fosse voluto reprimere così genericamente il libertinaggio della vedova, si sarebbe caduti in inconvenienti gravissimi, si sarebbe dato luogo a scandali ed a ricatti e si sarebbero esposte le giovani vedove forse a danni maggiori di quelli, da cui si volevano preservare. Si è preferito, per ciò, di astenersi da sanzioni dirette e di favorire invece in tutti i modi il matrimonio delle vedove, aumentando notevolmente l'ammontare della somma capitale concessa alle vedove che passano a nuove nozze, il che si è fatto, come si è visto più sopra, nell'art. 25.

Il principio comune a tutte le concessioni amministrative, per cui ogni concessione s'intende subordinata alla esistenza e alla persistenza delle regioni che l'hanno determinata, sta a base della norma, introdotta dall'art. 50 della legislazione sulle pensioni di guerra, per cui le pensioni e gli assegni di guerra possono essere in qualunque tempo revocati, quando risulti che vennero deliberati per motivi i quali non sussistano o che siano poscia venuti meno. Questa norma, che già si desumeva per via d'interpretazione dal complesso della legislazione fin'oggi in vigore, consentirà di revocare tutte le concessioni avvenute in base ad un erroneo apprezzamento dei fatti o di cui sia venuta meno la ragione per successivo mutamento dello stato di fatto.

Nei casi in cui la nuova legge non fa salvi i diritti acquisiti, la revoca viene estesa, per espressa disposizione dell'art. 65, sesto comma, delle disposizioni transitorie, a tutti i casi, nei quali la pensione viene negata o concessa in misura inferiore dalla nuova legislazione.

Abbiamo così in totale 5 casi di revoca della pensione: 1° perdita per condanna penale; 2° perdita per diserzione o mutilazione volontaria, senza condanna penale, a termini dell'art. 46, secondo comma; 3° perdita per condotta immorale della vedova, a termine dell'art. 47, comma terzo; 4° revoca totale o parziale per errore di fatto o per successivo mutamento dello stato di fatto (art. 50, primo e secondo comma); e infine, in via transitoria, 5° revoca per successivo mutamento di legislazione (art 65, sesto comma).

È naturale che, salvo il caso di dolo, la revoca sia totale, sia parziale, non abbia effetto retroattivo, ma decorra solo dal giorno in cui è fatto valere il diritto da parte dell'amministrazione con la denuncia al Procuratore Generale della Corte dei conti o con l'inizio, d'ufficio, dell'azione di revoca da parte del Procuratore Generale (art. 50, terzo comma).

Nel caso di revoca per condanna penale non occorre alcuna formalità nè alcuna garanzia: la condanna del magistrato è per sè sola elemento sufficiente per procedere senz'altro in via amministrativa alla revoca. E ciò che dispone l'art. 61, 1° comma. Ma negli altri casi si tratta di privare un cittadino di un diritto ormai perfetto ed in base ad accertamenti spesso non facili. La nuova legge ha voluto in tali casi circondare la revoca della pensione delle maggiori garanzie, istituendo tutto un *procedimento di revoca* disciplinato dall'art. 61, il quale deferisce al Procuratore Generale della Corte dei conti l'esercizio dell'azione relativa e al Comitato di liquidazione, funzionante come organo giurisdizionale, il giudizio sulla revoca. Il Procuratore Generale pertanto, o su denuncia motivata del Ministro delle Finanze, oppure d'ufficio, ove sia venuto altrimenti in possesso dei necessari elementi di giudizio, chiede al Comitato di liquidazione, con ricorso motivato, la revoca della pensione o dell'assegno, e cura la notificazione del ricorso agli interessati. Il giudizio avviene, pertanto, in contradittorio, con un termine non minore di un mese per la presentazione di memorie e documenti. Il Comitato di liquidazione decide allo stato degli atti, non potendosi escludere che nuovi elementi, posteriormente acquisiti, possano indurre a nuovamente concedere la pensione revocata o ad accogliere la domanda di revoca già respinta, ma, all'infuori di tale caso, nessun gravame od appello è ammesso contro la decisione.

Quanto alla procedura per la *liquidazione* delle pensioni e degli assegni, la nuova legge, oltre a mettere ordine in questa materia, disciplina meglio il sistema delle visite mediche sopprimendo i collegi d'appello, accentrando presso l'amministrazione, che liquida la pensione, anche la direzione degli accertamenti sanitari e riducendo tutto il complesso sistema degli accertamenti a due gradi; uno, davanti ad una commissione locale che funziona col numero di tre commissari (ciò non impedisce naturalmente che possa essere composta anche di un numero maggiore di membri per l'eventuale divisione in più turni), della quale commissione è chiamato a far parte anche un medico civile, scelto fra quelli designati dall'Associazione Nazionale fra i mutilati ed invalidi di guerra; ed un secondo grado davanti ad una commissione superiore centrale, composta di ufficiali generali e superiori in servizio attivo permanente od anche in congedo, che funziona col numero di 5 membri (sebbene sia anch'essa composta di un numero di membri assai superiore, per la divisione in più turni), della quale è prescritto che debba sempre far parte un insegnante universitario della specialità, a cui si riferiscono le ferite, lesioni e infermità su cui si deve dar parere.

*Disposizioni transitorie.*

Le norme transitorie da dettare per l'applicazione della nuova legge costituivano forse la parte più difficile della riforma. Da un canto, era necessario rispettare le posizioni legittimamente acquisite in virtù della legislazione anteriore; dall'altro, era necessario porre un termine alle interpretazioni eccessive ed arbitrarie della legislazione anteriore, ed in taluni casi, sia pure eccezionali, eliminare concessioni fatte in base a norme aberranti di quella legislazione.

I diritti acquisiti sono di regola, adunque (art. 65) conservati, tranne che nei casi seguenti:

1° Quando, a termini delle nuove disposizioni, non si può ammettere che l'invalidità o la morte sia stata determinata da ferite, lesioni o infermità, riportate o aggravate per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra;

2° Quando si tratti di genitori non quinquagenari, che abbiano ottenuto la pensione perchè meno atti ad abituali occupazioni, per infermità non ascrivibili alla prima categoria;

3° Quando si tratti di genitori o collaterali, che abbiano perduto soltanto il principale sostegno, ai quali la pensione viene ridotta fino alla metà della normale; e di genitori o collaterali per cui il militare non era neppure il principale sostegno ai quali la pensione viene revocata totalmente;

4° Quando si tratti di genitori, che hanno figli maschi maggiorenni, ai quali la pensione si riduce di un decimo per ogni figlio;

5° Quando siano stati liquidati maggiori benefici in virtù degli art. 1 e 3 della legge 23 dicembre 1920, n. 1821;

6° Quando si tratti di cittadini infortunati di guerra, che abbiano conseguito la pensione sul grado di sergente, mentre le nuove disposizioni l'accordano in misura uguale a quella del soldato non combattente, diminuita di un decimo.

Come si vede, le eccezioni al principio della non retroattività sono poche, e le norme della precedente legislazione, a cui si toglie effetto per il passato, sono norme o contraddicenti al sistema della legislazione, o interpretate in maniera eccessiva e dedotte a conseguenze arbitrarie.

Per compenso la nuova legge accorda, in via transitoria, maggiori benefici a talune categorie d'invalidi i quali, a termini della legislazione anteriore, non vi avevano diritto.

Ricordiamo:

I militari del corpo di occupazione di Fiume e i volontari di Fiume e della Dalmazia morti o divenuti invalidi, e i cittadini italiani e fiumani, divenuti invalidi per fatti di guerra avvenuti nella città e nel territorio di Fiume, e in Dalmazia, dal 12 settembre 1919 al 31 marzo 1922 ai quali si applica integralmente la legge sulle pensioni di guerra (art. 69);

Gli appartenenti agli equipaggi di navi mercantili e i loro congiunti, ai quali si dà facoltà di optare per la pensione o l'assegno di guerra (art. 70);

Gli operai che, durante la guerra 1914-1918, essendo addetti ad opere e servizi per conto dell'amministrazione militare, hanno riportato per offesa di armi nemiche, ovvero, nella zona delle operazioni di guerra, in occasione del lavoro e per causa violenta, lesioni e ferite, da cui sia derivata un'invalidità di prima o di seconda categoria, ai quali si dà diritto di ottenere la differenza fra la rendita o il capitale convertito in rendita liquidato dall'Istituto assicuratore, e la pensione o l'assegno di guerra dei militari non combattenti, diminuito di un decimo più gli assegni di superinvalidità e di cumulo, ridotti di un terzo (art. 71);

I militari ex austro-ungarici, morti o divenuti invalidi per gli eventi del servizio prestato nell'esercito o nell'armata dell'Austria-Ungheria, a cui è concessa, colle stesse norme della legislazione sulle pensioni di guerra, la pensione stabilita per i militari non combattenti e le loro famiglie, diminuita di un decimo più gli assegni di superinvalidità e quelli per cumulo, ridotti di un terzo (art. 72);

Per questi militari non si tratta più di un dovere di riconoscenza, che lo Stato abbia contratto, ma di un'assistenza concessa per ragioni di solidarietà umana e nazionale;

Infine i cittadini divenuti invalidi per fatti di guerra, a cui si liquida bensì la pensione sul grado di soldato, in ogni caso, ma a cui si dànno, d'ora in poi, anche gli assegni di superinvalidità e di cumulo, diminuiti di un terzo (art 69 comma 3°).

SIRE!

Tali, in succinto, le più importanti innovazioni della legge che nel suo spirito più severo, ma più giusto, rispecchia le nuove aspirazioni e i nuovi sentimenti dell'Italia rinnovata dalla guerra e dalla vittoria.

BENITO MUSSOLINI
ALBERTO DE' STEFANI.

---

## VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
## RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il Testo Unico delle Leggi sulle Pensioni Civili e Militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70 e successive disposizioni;

Vista la legge 23 giugno 1912, n. 667 che istituisce pensioni privilegiate di guerra per gli ufficiali e militari di truppa del R. Esercito e della R. Marina, e viste le successive modificazioni;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'Interno, *interim* degli Affari Esteri e Commissario per l'Aeronautica, e del Ministro delle Finanze, di concerto con i Ministri della Guerra e della Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

### TITOLO I.
*Del diritto alla pensione di guerra in generale.*

#### Art. 1.

Agli Ufficiali e militari di truppa del R. Esercito, della R. Marina, della R. Areonautica e della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, ed agli individui appartenenti a Corpi o Servizi ausiliari, i quali abbiano in guerra riportato ferite o lesioni o contratto infermità, da cui sia derivata perdita o menomazione della capacità di lavoro, ed alle loro famiglie, quando da tali ferite, lesioni o infermità sia derivata la morte, sono conferite pensioni, assegni o indennità di guerra.

Le equiparazioni tra i gradi dei personali appartenenti a Corpi o Servizi ausiliari, e quelli del R. Esercito, sono determinate con decreti Reali, udito il Consiglio di Stato.

Non sono compresi fra le persone indicate nel primo comma i militari addetti quali operai in stabilimenti, cantieri o lavori esercitati od assunti da enti pubblici o da privati, ancorchè vi abbiano prestato servizio in qualità di comandati.

#### Art. 2.

La morte o l'invalidità dà diritto a pensione, assegno o indennità di guerra, quando le ferite, le lesioni o le malattie, che l'hanno determinata, siano state riportate od aggravate per causa del servizio di guerra.

Le ferite, lesioni o malattie, riportate od aggravate in occasione del servizio di guerra nella zona delle operazioni di guerra, si presumono dipendenti dal servizio di guerra, salvo prova contraria.

Spetta la pensione, l'assegno o l'indennità di guerra anche quando l'invalidità o la morte sia stata determinata da ferite, lesioni o malattie riportate o aggravate fuori della zona delle operazioni di guerra, per causa di servizio attinente alla guerra. In questo caso non ha luogo la presunzione di cui al precedente capoverso.

Il servizio sedentario, prestato fuori della zona delle operazioni di guerra, ancorchè in territori dichiarati in istato di guerra, non si considera mai come servizio di guerra o attinente alla guerra.

Agli effetti della presente legge la zona delle operazioni di guerra e quella delle azioni di combattimento sono determinate in base ai diari degli Stati Maggiori del R. Esercito e della R. Marina, approvati con decreto dei rispettivi Ministri.

#### Art. 3.

Spetta la pensione, l'assegno o l'indennità di guerra, ove sussistano le altre condizioni necessarie, allorchè la morte o l'invalidità del militare dipenda da ferite, lesioni o malattie, riportate o aggravate durante lo stato di prigionia presso il nemico. In questo caso ha luogo la presunzione di cui al primo capoverso dell'art. 2.

Non spetta mai pensione, assegno o indennità, quando risulti che il militare cadde prigioniero per circostanze a lui imputabili.

Pel conferimento di tali pensioni, assegni o indennità, come pure per la concessione degli acconti, è sempre necessario il nulla osta del competente Ministero militare.

#### Art. 4.

Spetta la pensione, l'assegno o l'indennità di guerra, quando sussistano le altre condizioni necessarie, anche ai militari dei Corpi o Servizi operanti in paesi esteri o in paesi militarmente occupati o nelle Colonie, e alle loro famiglie. In questo caso ha sempre luogo la presunzione di cui al primo capoverso dell'art. 2.

#### Art. 5.

Non spetta mai pensione, assegno o indennità, nei casi in cui la invalidità o la morte siano state causate da dolo o colpa grave del militare, oppure quando derivino da fatti, che non abbiano alcuna relazione col servizio di guerra o attinente alla guerra.

Non hanno alcuna relazione col servizio di guerra o attinente alla guerra le infermità dovute ai comuni fattori etiologici, che risulti si sarebbero egualmente manifestate o aggravate ancorchè il militare non si fosse trovato in servizio.

#### Art. 6.

Sono considerati come morti per causa del servizio di guerra, agli effetti della presente legge, gli ufficiali e i militari di truppa, dei quali, dopo trascorsi due mesi da un fatto d'arme o dall'esecuzione di un incarico ricevuto nella zona delle azioni di combattimento, non si abbiano più notizie.

E' pure presunta la morte del militare per causa del servizio di guerra, quando risulti che il militare è scomparso mentre pre-

stava servizio nella zona delle operazioni di guerra o era prigioniero presso il nemico, e non si abbiano notizie di lui da almeno un biennio.

Nel caso che, dopo liquidata la pensione, venga accertato che il militare scomparso è tuttora in vita, la pensione è revocata con decreto del Ministro delle Finanze, e le rate già pagate vengono imputate sugli assegni arretrati spettanti al militare medesimo. Uguale imputazione viene fatta quando, liquidata la pensione, sia accertato che la morte del militare ha avuto luogo in un tempo posteriore a quello della presunta morte.

Art. 7.

Con le norme emanate in materia di pensioni di guerra s'intende regolato qualsiasi diritto verso lo Stato del militare, che, per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, abbia riportato ferite o contratto infermità e, in caso di morte, qualsiasi diritto degli eredi o di terzi.

Art. 8.

Le pensioni, gli assegni e le indennità, di cui alla presente legge, sono soggetti alle disposizioni generali concernenti le pensioni civili e militari, in quanto non contrastino con quelle della presente legge.

Per gli invalidi di guerra restano tuttavia in vigore le eccezioni stabilite dall'art. 21 della legge 25 marzo 1917, n. 481.

Art. 9.

Il militare di carriera divenuto invalido per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra e la sua famiglia, in caso di morte, hanno sempre facoltà di optare per la pensione normale che spetterebbe, a termini delle disposizioni vigenti all'epoca in cui si verificò l'evento di servizio, e in base agli stipendi goduti a quella data.

Agli impiegati civili, agli operai ed agli agenti con diritto a pensione a carico del bilancio dello Stato, chiamati o trattenuti sotto le armi nell'Esercito, nell'Armata, nell'Areonautica, nella Milizia Volontaria per la sicurezza nazionale e nei Corpi e Servizi ausiliari, in tempo di guerra, i quali, per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, riportino ferite o contraggano infermità, che li rendano permanentemente inabili anche al servizio civile, e alle loro famiglie, quando da tali ferite o infermità sia derivata la morte, in luogo della pensione di guerra, viene liquidata, se più favorevole, la pensione privilegiata civile, che spetta loro in base alle disposizioni vigenti e agli stipendi goduti al momento in cui sorge il diritto.

Questa disposizione si applica anche ai pensionati civili dello Stato richiamati alle armi ed alle loro famiglie, avendo riguardo allo stipendio o alla paga, di cui erano provvisti all'atto della cessazione dal servizio civile.

La pensione di guerra sostituisce quella precedentemente goduta, ma non può mai essere inferiore a questa.

La causa della morte, delle lesioni e delle infermità, la loro gravità e le loro conseguenze, anche nei riguardi dell'impiego civile, sono accertate secondo le norme stabilite dalla presente legge.

Art. 10.

Gli impiegati, operai ed agenti delle Provincie, dei Comuni, delle Aziende municipalizzate, delle Opere Pie, dei Banchi di Napoli e di Sicilia, dei Benefici vacanti, del Fondo per il Culto e delle altre amministrazioni di Stato, che provvedono al pagamento delle pensioni coi propri bilanci, nonchè di tutti gli enti pei quali sia ammesso, dalle norme vigenti, il riparto delle spese per le pensioni tra essi e lo Stato, in dipendenza dei servizi a quelli e a questo rispettivamente prestati, e gli iscritti alla Cassa Invalidi per la Marina Mercantile, i quali siano morti o divenuti permanentemente inabili al servizio per le cause indicate nel precedente articolo, sono considerati morti o feriti a causa dell'esercizio delle loro funzioni agli effetti della pensione privilegiata, dovuta in applicazione dei regolamenti degli enti, che direttamente provvedono al trattamento di quiescenza, qualora detta pensione sia più favorevole di quella di guerra.

La differenza fra gli assegni liquidati in applicazione del comma precedente o la pensione di guerra, e il trattamento normale dovuto in base alle disposizioni proprie degli enti suddetti, è a carico dello Stato.

Uguale trattamento viene fatto alle varie categorie di personale iscritto agli Istituti di Previdenza amministrati dalla Direzione Generale della Cassa Depositi e Prestiti, al personale ferroviario ed a quello governativo iscritto alla Cassa Nazionale delle Assicurazioni Sociali, restando anche per essi a carico dei singoli istituti e amministrazioni il trattamento normale, e a carico del bilancio dello Stato la differenza fra questo e la pensione o l'assegno di guerra.

Se gli Enti o Istituti predetti siano tenuti a corrispondere solamente una indennità per una volta tanto, per gli effetti del presente articolo, si provvede alla sua valutazione in rendita vitalizia o temporanea, in base alle apposite tabelle annesse alle leggi e ai regolamenti delle singole gestioni o delle gestioni affini.

Art. 11.

Nei casi di invalidità o di morte di militari, per eventi di servizio prestato in territori esteri, gli aventi diritto alla pensione o all'assegno di guerra hanno facoltà di optare fra la pensione o l'assegno stesso, e l'indennità che possa loro spettare a carico dei Governi di detti territori.

L'opzione è fatta mediante dichiarazione resa davanti al Pretore del domicilio dell'interessato: essa è irrevocabile.

L'opzione per l'indennità implica rinunzia alla pensione o all'assegno di guerra, anche per gli aventi diritto alla pensione o all'assegno successivamente alla mancanza dei primi concessionari.

Tuttavia, quando vi siano altri, ai quali potrebbe in tutto o in parte devolversi successivamente il diritto alla pensione, il Pretore del luogo di domicilio di chi esercita l'opzione determina, con suo decreto, se e quale quota della indennità, che si corrisponde, debba essere vincolata a garanzia dei successivi aventi diritto.

Qualora vi siano più aventi diritto alla pensione, di cui alcuno soltanto opti per l'indennità, a costui è liquidata la parte di indennità che gli sarebbe spettata, se anche gli altri avessero rinunciato alla pensione, e ai rimanenti viene liquidata quella parte della pensione complessiva, alla quale avrebbero diritto, se tutti vi partecipassero.

Ogni volta che viene a mancare uno dei compartecipi, il quale ha optato per la quota di pensione, detta quota viene ripartita fra tutti i superstiti.

L'opzione per la pensione o l'assegno di guerra implica rinuncia all'indennità. In tal caso le somme pagate dai Governi esteri sono devolute all'Erario.

Art. 12

Nel caso di infortunio per causa di guerra, che colpisca equipaggi di navi mercantili, i quali, al momento del disastro, erano militarizzati, è in facoltà degli interessati di optare fra la pensione o l'assegno di guerra, e le indennità previste dalla legge sull'assicurazione contro gli infortuni degli operai sul lavoro, vigente alla data del sinistro, nonchè dalle disposizioni speciali per gli equipaggi suddetti.

All'opzione si applicano le norme del precedente articolo. In caso di opzione per la pensione o l'assegno di guerra, le somme dovute dagli Enti o Istituti, a carico dei quali è l'indennità per infortunio, sono devolute all'Erario.

## TITOLO II.

*Dei diritti dei mutilati ed invalidi di guerra.*

Art. 13.

Il militare che, per effetto di ferite, lesioni od infermità, riportate od aggravate per causa del servizio di guerra, abbia subìto una menomazione della sua integrità personale ascrivibile ad una delle categorie di cui alla annessa tabella *A*, ha diritto alla pensione vitalizia, se la menomazione non è suscettibile col tempo di miglioramento, o ad assegno rinnovabile, se la menomazione è suscettibile di miglioramento.

Qualora la menomazione fisica sia una di quelle contemplate nell'allegata tabella *B*, è corrisposta una indennità per una volta tanto all'atto del congedo, purchè per il servizio prestato, non competa trattamento di riposo o di riforma.

Le infermità non contemplate nelle tabelle *A* e *B* debbono ascriversi alle categorie, che comprendono infermità equivalenti.

Art. 14.

L'assegno rinnovabile è accordato per periodi di tempo non inferiori a due anni, nè superiori a quattro.

Entro i sei mesi anteriori al termine di ciascun periodo, il militare è sottoposto ad accertamenti sanitari e, secondo l'esito di questi, l'assegno viene o convertito in pensione ovvero in indennità per una volta tanto, o prorogato per un nuovo periodo, o soppresso.

La somma dei vari periodi, per cui è accordato l'assegno rinnovabile, non può eccedere gli otto anni, al termine dei quali esso deve essere in ogni caso o convertito in pensione ovvero in indennità per una volta tanto, o soppresso.

Art. 15.

Quando le ferite, lesioni od infermità siano state riportate o contratte per offesa di armi o di mezzi bellici del nemico, ovvero nella zona delle azioni di combattimento per causa diretta ed immediata del servizio di guerra, ovvero per effetto di armi o di mezzi bellici in reparti mobilitati, anche fuori della zona delle azioni di combattimento, purchè il militare abbia prestato servizio effettivo nella zona delle azioni di combattimento, spetta la pensione o l'assegno privilegiato di guerra, nella misura stabilita per ciascun grado militare e per ciascuna categoria di infermità dalla annessa tabella *C*.

Negli altri casi spetta la pensione o l'assegno di guerra nella misura stabilita dalla annessa tabella *D*.

Quando la invalidità dipende da eventi verificatisi durante lo stato di prigionia presso il nemico, si applica sempre la tabella *D*, a meno che le lesioni, ferite o infermità, che la determinarono, siano state prodotte da offesa di armi nemiche, in seguito a tentativi di liberazione o di evasione.

Il grado è quello che il militare rivestiva al momento, in cui si verificò l'evento di servizio. Si terrà conto inoltre di una promozione, purchè conseguita prima della decorrenza della pensione e non oltre la cessazione definitiva delle ostilità, durante il cui svolgimento si è verificato l'evento di servizio, e in ogni caso prima dell'invio in congedo o del collocamento a riposo.

Se il militare ha ottenuto promozioni per merito di guerra, anche fuori dei detti termini, se ne terrà conto in aggiunta e senza limite di numero, purchè conseguite per fatti di guerra verificatisi durante le ostilità, nel cui svolgimento il militare ha riportato la ferita, lesione o infermità, che ha determinato l'invalidità.

Art. 16.

L'indennità privilegiata di guerra, per i militari contemplati nel 1° comma dell'articolo precedente, e l'indennità di guerra, per i militari contemplati nel 2° e 3° comma, sono liquidate in una misura pari ad una o più annualità della rispettiva pensione di ottava categoria, con un massimo di cinque, secondo la gravità della menomazione fisica.

Art. 17.

Oltre la pensione o l'assegno rinnovabile, è dovuto un assegno per superinvalidità ed assistenza ai grandi invalidi elencati nella allegata tabella *E*, nella misura in essa indicata, se si tratta di invalidi forniti di pensione o di assegno privilegiato di guerra, e nella misura stessa, diminuita di un quarto, se si tratta di invalidi, forniti di pensione o di assegno di guerra.

Agli invalidi per tubercolosi, che non abbiano assegno di superinvalidità, è concesso un assegno supplementare di cura nella misura di annue L. 720, se si tratta di invalidi, forniti di pensione o di assegno privilegiato di guerra, e nella misura stessa, diminuita di un quarto, se si tratta di invalidi, forniti di pensione o di assegno di guerra.

Quando con una invalidità ascrivibile alla 1ª categoria della tabella *A* coesistano altre infermità, al mutilato o invalido di guerra è dovuto un assegno supplementare per cumulo di infermità, nella misura indicata dalla annessa tabella *F*.

Qualora con una infermità di 2ª categoria ne coesistano altre minori, senza però che nel loro complesso costituiscano una infermità di 1ª categoria, sarà corrisposto un assegno per cumulo non superiore alla metà, nè inferiore al decimo della differenza tra la pensione di 1ª e quella di 2ª categoria, secondo la gravità delle minori infermità coesistenti.

L'assegno per cumulo si aggiunge a quello per superinvalidità, quando anche la superinvalidità derivi da cumulo di infermità.

Gli assegni di cui sopra non sono riversibili.

Qualora l'invalido fruisca di cura ospedaliera o di ricovero per mezzo dell'Opera Nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, di cui alla legge 25 marzo 1917, n. 481, o di altre Amministrazioni, gli assegni sono sottoposti a ritenuta in misura non superiore a L. 12 giornaliere, in relazione al trattamento che l'invalido riceve, alla spesa che l'Opera Nazionale o l'Amministrazione competente deve sostenere presso i singoli istituti di ricovero, e alle condizioni di famiglia dell'invalido stesso.

Tale ritenuta andrà a favore dell'Opera Nazionale predetta o delle Amministrazioni, che sostengono la spesa di ricovero.

Art. 18.

Il militare, al quale siasi liquidato pensione o assegno rinnovabile per una invalidità compresa nella 1ª categoria della annessa tabella *A*, ha diritto di conseguire, a titolo di integrazione della pensione, un aumento annuo di L. 200 per ciascuno dei figli nati o nascituri, minorenni o inabili a qualsiasi proficuo lavoro per una infermità ascrivibile alla 1ª categoria della tabella *A* e inoltre nubili, se femmine.

Per i figli nati dopo la data di decorrenza della pensione o dell'assegno, l'aumento integratore è corrisposto dalla data della nascita.

Cessa in ogni caso l'aumento col cessare della pensione o dell'assegno.

Art. 19.

Oltre alla pensione o all'assegno di guerra, ai militari, contemplati negli articoli 9 e 10, che, prima dell'evento da cui derivò l'invalidità, avevano prestato servizio utile per la pensione alla dipendenza dello Stato o di uno degli Enti indicati nell'art. 10, è dovuto un assegno integratore pari a tanti centesimi della pensione o dell'assegno di guerra, quanti sono gli anni di servizio prestati oltre i dieci, col massimo di tremila lire.

Tale assegno integratore non è dovuto, quando l'invalido si trovi in servizio dello Stato o di uno degli Enti sopraindicati, con stipendio, assegno o altra retribuzione, o goda, in aggiunta alla pensione di guerra, di una pensione normale a carico del bilancio dello Stato o di uno di tali Enti.

All'invalido, che sia cessato da qualsiasi servizio utile per la pensione a causa della invalidità derivata dal servizio di guerra, ed abbia optato per la pensione di anzianità di servizio, è dovuto un assegno integratore pari a dieci quarantesimi della pensione, per le infermità di cui alla prima categoria dell'annessa tabella *A*, e rispettivamente un assegno pari a sette, sei, cinque, quattro, tre, due, un quarantesimo per le infermità di seconda, terza, quarta, quinta, sesta, settima ed ottava categoria.

Art. 20.

La pensione o l'assegno rinnovabile decorre dalla data della visita medica, di cui all'art. 56, o dal giorno, in cui il militare è stato inviato in congedo o collocato a riposo, se questo è anteriore alla visita.

Se il militare è ancora in servizio alla data suddetta, il pagamento degli stipendi e degli assegni viene sospeso, non appena l'autorità militare riceve notizia della liquidazione della pensione o dell'assegno rinnovabile.

L'importo degli stipendi e degli assegni militari, pagati per il tempo successivo alla visita medica, viene ricuperato mediante trattenuta sui ratei arretrati della pensione o dell'assegno rinnovabile, spettanti alla data di sospensione del pagamento degli stipendi o degli assegni militari.

Ove residuino altre somme a debito del militare, il recupero verrà effettuato sui ratei successivi, nei limiti stabiliti dall'art. 2 della legge 30 giugno 1908, n. 335.

Art. 21.

Nei casi di aggravamento delle infermità, per le quali siasi concesso pensione od assegno rinnovabile, o indennità per una volta tanto, il militare può, entro cinque anni dalla decorrenza della pensione definitiva, chiederne la revisione, previ gli opportuni accertamenti sanitari. Se la domanda è respinta, essa può essere rinnovata una sola volta, purchè nel termine indicato.

Si considera che sia sopravvenuto aggravamento, anche quando la Commissione, di cui all'art. 56, dichiari che la invalidità, sebbene non aggravata, sia tuttavia da ascrivere ad una categoria superiore a quella, a cui venne prima assegnata, purchè tale giudizio sia confermato dalla Commissione superiore, di cui all'art. 57, dopo visita diretta.

La nuova pensione o il nuovo assegno rinnovabile decorre soltanto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda, e sarà pagato con deduzione delle quote di pensione o di assegno rinnovabile, già riscosse dall'interessato dopo la detta decorrenza.

Uguale deduzione della somma già liquidata si farà nel caso di nuova liquidazione dell'indennità per una volta tanto.

Se l'indennità per una volta tanto viene convertita in pensione o in assegno rinnovabile, le somme pagate in più di quelle, che sarebbero state dovute per una pensione o assegno di ottava categoria, durante il periodo intercorso tra l'accertamento della invalidità e quello dell'aggravamento, vengono ricuperate mediante trattenuta sui ratei arretrati. Ove residuino altre somme a debito del militare, il recupero sarà effettuato sui ratei successivi secondo le norme stabilite dall'art. 2 della legge 30 giugno 1908, n. 335.

Art. 22.

Nessuna mutazione nel trattamento di pensione viene fatta agli invalidi di guerra, qualunque sia il grado della rieducazione professionale conseguita e qualunque sia lo stipendio, mercede o assegno,

che a qualsiasi titolo essi possano riscuotere per l'opera propria dallo Stato, da Enti pubblici o da privati. Il godimento di una pensione o di un assegno di guerra non è di ostacolo al conseguimento di una pensione normale, quando l'invalido venga ad acquistarne il diritto, indipendentemente dall'invalidità.

I criteri per la valutazione dei servizi militari e delle campagne di guerra, agli effetti della liquidazione della pensione normale, alla quale l'invalido possa acquistare diritto dopo la liquidazione della pensione o dell'assegno di guerra, saranno stabiliti mediante regolamento da approvarsi con decreto Reale.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche agli ufficiali invalidi di guerra riassunti o mantenuti in servizio nel Regio Esercito, nella R. Marina, e nella R. Guardia di Finanza, ma per i mantenuti in servizio l'indennità militare è ridotta alla metà.

Quando l'invalido è costretto ad abbandonare il servizio in conseguenza della infermità di guerra, senza aver conseguito il diritto ad una pensione normale, gli anni di servizio ulteriormente prestati saranno computati in aggiunta a quelli prestati anteriormente all'infermità, per la concessione dell'aumento integratore di cui all'art. 19. Resta salvo il diritto all'opzione per la indennità per una volta tanto, ove sia il caso.

## TITOLO III.

### *Dei diritti della vedova e degli orfani.*

#### Art. 23.

La vedova del militare morto per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, contro cui non sussista sentenza di separazione personale passata in giudicato, ha diritto alla pensione privilegiata di guerra, nella misura stabilita dalla annessa tabella *G*, quando la morte sia derivata da ferite, lesioni o infermità riportate o contratte per offesa di armi o di mezzi bellici del nemico, ovvero nella zona delle azioni di combattimento per causa diretta ed immediata del servizio di guerra, ovvero per effetto di armi o di mezzi bellici in reparti mobilitati, anche fuori della zona delle azioni di combattimento, purchè il militare abbia prestato servizio effettivo nella zona delle azioni di combattimento, a termini dell'art. 15.

Quando il militare sia morto per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, in altre circostanze, la vedova ha diritto a pensione di guerra, nella misura stabilita dalla annessa tabella *H*.

In aggiunta alla pensione di guerra, alla vedova del militare contemplato negli articoli 9 e 10 che, prima dell'evento da cui derivò la morte, aveva prestato servizio utile per la pensione alla dipendenza dello Stato o di uno degli Enti indicati nell'art. 10, è dovuto un assegno integratore pari a tanti centesimi della pensione, quanti sono gli anni di servizio prestato, oltre i dieci, col massimo di 1500 lire.

#### Art. 24.

La vedova non ha diritto alla pensione di guerra, se il matrimonio è stato contratto posteriormente alle ferite o malattie, da cui derivò la morte del militare. A tale effetto l'infermità non dipendente da causa violenta esterna, si presume contratta nel giorno della prima constatazione, da parte delle autorità amministrative o sanitarie, e, in ogni caso, non oltre il giorno del congedo del militare.

Quando il matrimonio sia posteriore, ma la richiesta delle pubblicazioni, in seguito alle quali esso venne celebrato, sia anteriore alla ferita o malattia, la vedova ha diritto alla pensione.

Se il militare morto era provvisto di pensione o di assegno rinnovabile per una invalidità ascrivibile alle prime quattro categorie dell'annessa tabella *A*, la vedova ha diritto a pensione, quando il matrimonio sia stato contratto entro cinque anni dalla data di decorrenza della pensione o dell'assegno medesimo, e, inoltre, sia durato non meno di due anni, ovvero sia nata prole ancorchè postuma.

#### Art. 25

Perde la pensione la vedova che passi ad altre nozze.

La vedova, che contragga matrimonio entro dieci anni dalla morte del militare, quando non vi siano orfani, ai quali spetti per riversibilità la pensione da lei goduta, ha diritto di conseguire un capitale pari a:

sette annualità della pensione vedovile, se alla data del nuovo matrimonio non aveva oltrepassato i venticinque anni;

sei annualità, se alla stessa data aveva oltrepassato i venticinque anni, ma non i trenta anni;

cinque annualità, se alla stessa data aveva oltrepassato i trenta, ma non i trentacinque anni;

quattro annualità, se alla stessa data, aveva oltrepassato i trentacinque, ma non i quaranta anni.

Se la vedova aveva oltrepassato i quaranta anni, alla data delle nuove nozze o se, alla stessa data, esistano orfani, a cui spetti per riversibilità la pensione, essa ha diritto a conseguire un capitale pari a tre annualità della pensione.

Nessun capitale spetta alla vedova, che passi a nuove nozze dopo oltrepassati i cinquanta anni.

La domanda per ottenere il pagamento del capitale, di cui sopra, deve essere presentata entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data del nuovo matrimonio o dalla consegna del libretto di pensione, se il matrimonio è avvenuto anteriormente.

#### Art. 26.

Quando esistano orfani di un militare di truppa, morto a causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, di età minore dei quattordici anni compiuti se maschi, e di sedici se femmine, e fino al compimento di questa età da parte dell'ultimo orfano, la pensione della vedova è corrisposta nella misura indicata dalla annessa tabella *I*, per le vedove a cui sarebbe stata applicabile la tabella *G*, e nella misura indicata dalla annessa tabella *L*, per quelle, a cui sarebbe stata applicabile la tabella *H*.

I figli e le figlie nubili, che abbiano compiuti i quattordici o i sedici anni, anche se maggiorenni, sono equiparati ai minori di detta età, purchè siano divenuti inabili assolutamente a qualsiasi proficuo lavoro per una infermità ascrivibile alla prima categoria dell'annessa tabella *A*, prima della morte del loro genitore o, se dopo, prima di aver raggiunto la maggiore età.

Anche se non esistano orfani nelle condizioni previste dal presente articolo, la pensione è ugualmente corrisposta nella misura indicata dalle tabelle *I* ed *L*, nel caso in cui la vedova del militare di truppa sia incapace a qualunque proficuo lavoro per una infermità ascrivibile alla prima categoria della annessa tabella *A*, e inoltre risulti che essa manchi dei necessari mezzi di sussistenza.

#### Art. 27.

Se con la vedova del militare di truppa concorre prole al godimento della pensione di guerra, questa è ulteriormente integrata con un aumento di L. 200 annue per il primo figlio, di L. 175 annue per il secondo figlio e di L. 150 annue per ciascuno degli altri figli, oltre il secondo, finchè i figli non compiano l'età di anni 21 e le figlie inoltre siano nubili, oppure anche dopo compiuti gli anni 21, quando essi siano inabili assolutamente a qualsiasi proficuo lavoro per una infermità ascrivibile alla prima categoria della allegata tabella *A*.

Per le vedove degli ufficiali l'aumento è di lire 300 annue per il primo figlio, di L. 275 annue per il secondo figlio e di L. 250 annue per ciascuno degli altri figli, ferme restando tutte le altre condizioni.

#### Art. 28.

L'aumento, di cui al precedente articolo, si riduce gradualmente e cessa, man mano che il numero degli orfani diminuisce per morte o per venir meno delle condizioni sopra stabilite.

Per i figli del militare concepiti prima del termine, da cui ha effetto il godimento della pensione, e nati successivamente, è dovuto l'aumento della pensione a decorrere dalla data della loro nascita.

#### Art. 29.

I figli e le figlie nubili, minorenni, del militare morto per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, qualora siano altresì privi di madre, o questa per qualunque motivo non possa conseguire la pensione, o la perda per essere passata ad altre nozze, ovvero venga a mancare dopo la morte del marito, hanno diritto alla pensione della vedova, secondo l'art. 23, con gli aumenti, di cui agli articoli 26 e 27.

Per il calcolo dell'aumento, di cui all'art. 27, il primo orfano non viene computato. Non hanno diritto alla pensione di guerra i figli nati da matrimonio contratto posteriormente alle ferite o malattie, da cui derivò la morte, salvo i casi del secondo e terzo comma dell'art. 24.

Per stabilire l'epoca delle ferite o malattie, si applica la norma del primo comma dell'art. 24.

Hanno diritto alla pensione, nei casi preveduti dal presente articolo, anche i figli e le figlie nubili maggiorenni, divenuti inabili a qualsiasi proficuo lavoro per una infermità ascrivibile alla prima categoria dell'annessa tabella *A*, prima della morte del loro genitore o, se dopo, prima di aver raggiunto la maggiore età.

#### Art. 30.

I figli legittimati del militare, e quelli che risultano suoi figli naturali per legale riconoscimento avvenuto non oltre il termine di 90 giorni dalla conclusione della pace, ovvero per sentenza, sono pa-

rificati ai figli legittimi, purchè concepiti prima della ferita o della malattia, da cui derivò la morte del genitore.

In concorso con la vedova e con la prole legittima, essi sono considerati come orfani di precedente matrimonio.

Art. 31.

La pensione si perde dalla prole, quando sia giunta all'età maggiore, salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 29, e dalle figlie, anche di minore età, quando abbiano contratto matrimonio.

Art. 32.

Alla vedova, che viva separata per una ragione qualsiasi da tutti o da taluno soltanto dei figli dell'ultimo o di precedente matrimonio del marito, è devoluta la metà della pensione ad essa spettante a termini dell'art. 23. L'altra metà è divisa in parti uguali fra tutti i figli, che ne abbiano diritto.

Se esiste un figlio solo, alla vedova vengono devoluti i tre quarti della pensione, e il rimanente quarto viene assegnato al figlio.

L'aumento integratore, di cui all'art. 27, è devoluto esclusivamente a favore dei figli e in parti uguali tra di essi.

L'aumento per coesistenza di orfani, di cui all'art. 26, risultante dalla differenza tra le tabelle *I* e *G*, *L* e *H*, è devoluto esclusivamente agli orfani, che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo stesso.

Se la vedova si trova nelle condizioni, di cui all'ultimo comma dell'art. 26, anche l'aumento è ripartito fra la vedova e gli orfani nelle proporzioni stabilite per la pensione normale.

Art. 33.

Se la vedova del militare è privata in tutto od in parte dell'esercizio della patria potestà, ovvero trascuri di provvedere all'educazione dell'orfano in corrispondenza ai mezzi, di cui può disporre, il Giudice delle tutele, di cui alla legge 18 luglio 1917, n. 1143, può determinare la quota spettante al figlio sulla pensione in misura anche maggiore di quella stabilita dall'articolo precedente, e può ordinare che sia riscossa ed erogata a vantaggio dell'orfano dal Comitato Provinciale o da alcuno degli Enti indicati negli articoli 12 e 13 della legge predetta.

Il Giudice delle tutele può, in caso che l'orfano sia affidato ad un Istituto, ordinare che il pagamento della quota ad esso spettante a termini della presente legge, sia fatto direttamente all'Istituto.

Lo stesso provvedimento il Giudice delle tutele può adottare quando l'orfano sia soggetto a tutela.

Le ordinanze del Giudice delle tutele vengono eseguite a cura del Ministero delle Finanze.

Resta impregiudicato ogni altro diritto, che possa spettare al figlio a termini degli articoli 138 e seguenti del codice civile.

Art. 34.

La pensione della vedova e le quote degli orfani, che muoiono o perdono il diritto alla pensione, si devolvono o si accrescono ai superstiti, salvo le riduzioni prescritte dall'art 28, dal giorno successivo a quello della morte, o dal giorno della perdita del diritto stesso.

Art. 35.

Quando un militare mutilato o invalido di guerra per una infermità ascrivibile alle prime quattro categorie dell'annessa tabella *A* venga a morire per cause diverse da quelle, che hanno determinato l'invalidità, la vedova, contro la quale non sussista sentenza di separazione personale passata in giudicato, ha diritto alla riversibilità di una parte della pensione o dell'assegno rinnovabile, di cui godeva o a cui aveva diritto il militare, nella misura stabilita dalle leggi sulle pensioni normali, purchè il matrimonio sia stato contratto nei termini indicati nel terzo comma dell'art. 24, e inoltre purchè sia durato non meno di 2 anni, ovvero sia nata prole ancorchè postuma.

La misura della pensione non potrà in alcun caso superare quella stabilita dalle annesse tabelle *G* ed *I*, quando si tratta di militare contemplato nel primo comma dell'art. 15, e dalle tabelle *H* ed *L*, quando si tratta di militare contemplato nel secondo e terzo comma dello stesso articolo.

Uguale diritto compete ai figli e alle figlie del militare, che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 29 e 30.

Tali pensioni sono liquidate dal Ministero delle Finanze con le norme della presente legge.

In nessun caso sono riversibili le pensioni o gli assegni per invalidità classificate in categorie diverse da quelle previste dal presente articolo.

Art. 36.

In mancanza di diversa disposizione, le pensioni e gli assegni regolati dal presente titolo decorrono dal giorno successivo a quello della morte o della scomparsa del militare.

Quando occorre ripartire fra più aventi diritto una pensione od assegno conferito a taluno di essi, il riparto decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda, con la quale viene chiesto il riparto.

Nei casi di promozione postuma di ufficiali del R. Esercito e della R. Marina, le competenze relative al nuovo grado sono considerate, ai soli effetti della liquidazione della pensione e degli assegni, come decorrenti dalla data, a cui è fatta risalire l'anzianità di grado.

Con le norme del presente titolo si devolve alle vedove e agli orfani anche il soprassoldo di medaglia al valore che spettava o sarebbe spettato al militare defunto.

TITOLO IV.

*Dei diritti dei genitori e dei collaterali.*

Art. 37.

Quando il militare morto per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra non abbia lasciato vedova o figli con diritto alla pensione, è concesso un assegno alimentare:

*a*) al padre sessagenario o incapace a qualsiasi proficuo lavoro per una infermità ascrivibile alla prima categoria dell'annessa tabella *A*;

*b*) alla madre, purchè vedova;

*c*) ai fratelli ed alle sorelle nubili minorenni, quando siano orfani di entrambi i genitori o quando la madre non abbia diritto ad assegno. Tra fratelli e sorelle l'assegno si divide in parti eguali, e quando viene meno in alcuno di essi, si consolida per intero nei superstiti.

La misura dell'assegno è quella stabilita per la pensione della vedova dalle tabelle *G* e *H*.

Occorre, in ogni caso, che ai genitori o collaterali siano venuti a mancare, a causa della morte del militare, i necessari mezzi di sussistenza.

Per determinare la mancanza dei necessari mezzi di sussistenza, si tiene conto dei redditi, di cui siano provvisti il coniuge e i figli dell'interessato seco conviventi, e si ha equo riguardo alle sue condizioni di età, sesso e salute e alle persone di famiglia viventi a suo carico

Ove, a causa della morte del militare, i proventi dei genitori o collaterali siano solo venuti a diminuire notevolmente, in modo che i restanti non bastino più al loro sostentamento, l'assegno è congruamente ridotto, avendo equo riguardo alle circostanze di età, sesso, salute dell'interessato e alle persone di famiglia viventi a suo carico.

L'assegno viene in ogni caso ridotto di un decimo per ogni figlio maschio e, qualora si tratti di collaterale, per ogni fratello, maggiorenne o che divenga tale dopo il decesso del militare, e che sia abile al lavoro.

Le riduzioni, di cui ai due precedenti commi, non possono mai superare nel complesso la metà dell'assegno.

Quando si tratti di genitori o collaterali di un militare di truppa inabile al lavoro per una infermità di prima categoria, che, a causa della morte del militare, siano venuti a mancare dei necessari mezzi di sussistenza, la misura dell'assegno è quella stabilita per la pensione della vedova dalle tabelle *I* e *L*.

Art. 38.

Quando le condizioni generali per la concessione dell'assegno si verifichino posteriormente alla morte del militare, il diritto all'assegno di guerra viene riconosciuto a decorrere dal giorno, in cui tutte le condizioni prescritte si sono verificate.

La mancanza dei necessari mezzi di sussistenza deve dipendere da circostanze sopravvenute, non imputabili agli interessati.

La domanda non è ammessa, scorsi cinque anni dalla data della trascrizione dell'atto di decesso del militare nei registri dello stato civile o dalla partecipazione della dichiarazione di irreperibilità al Comune competente e, nei casi, di cui all'ultimo comma dell'art. 58, dal giorno, dal quale dovrebbe decorrere la pensione, se si tratta di militare scomparso. Nel caso, in cui il compimento del sessantesimo anno o la incapacità a proficuo lavoro si verifichino dopo la morte del militare, il termine è protratto fino a cinque anni da tali avvenimenti.

Quando invece taluna delle condizioni necessarie per la concessione dell'assegno venga meno posteriormente alla concessione, l'assegno è soppresso o, nei congrui casi, ridotto.

Art. 39.

Agli effetti dell'assegno di guerra è equiparato al genitore legittimo colui che abbia adottato il militare nelle forme di legge prima dell'evento di servizio, che ne cagionò la morte, e colui che, prima di tale evento, abbia riconosciuto il proprio figlio naturale; per la madre lo stato nubile tiene luogo della vedovanza.

Se entrambi i genitori abbiano riconosciuto il figlio naturale, l'assegno viene liquidato a quello, che si trova nelle condizioni prescritte per conseguirlo, ovvero viene diviso in parti uguali, ove risulti che ambedue vi hanno diritto.

Se i genitori contraggono matrimonio dopo il decesso del militare da entrambi già legalmente e tempestivamente riconosciuto, sono considerati agli effetti dell'assegno come genitori di un figlio legittimato.

Art. 40.

Alla madre vedova è equiparata quella che, alla data del decesso del figlio, viveva effettivamente separata dal marito, anche se di seconde nozze, senza ricevere da esso gli alimenti.

Ove il marito sia il padre del militare defunto, e possegga i requisiti di legge per conseguire l'assegno, questo viene diviso in parti uguali fra i genitori.

Quando, ferme restando le altre condizioni, la separazione fra i coniugi avvenga posteriormente alla morte del militare, alla madre spetta la metà dell'assegno già attribuito al padre o che potrebbe a questo spettare.

In caso di morte di uno dei genitori, l'assegno si consolida per intero nel superstite.

E' equiparata alla madre vedova quella che sia passata a nuove nozze, prima della morte del figlio, ove il marito sia o divenga inabile a qualsiasi proficuo lavoro per una infermità ascrivibile alla prima categoria dell'annessa tabella *A*.

Art. 41.

Ai fratelli e alle sorelle nubili minorenni sono equiparati i fratelli e le sorelle nubili maggiorenni che, alla data del decesso del militare, siano inabili a qualsiasi proficuo lavoro per una infermità ascrivibile alla prima categoria della annessa tabella *A*, o che siano divenuti tali anche dopo la suddetta data, ma prima di raggiungere la maggiore età, o prima del giorno, dal quale dovrebbe consolidarsi in loro favore l'assegno già liquidato al padre o alla madre.

Art. 42.

Ai genitori del militare morto per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, che lasci vedova o prole con diritto a pensione, è concesso un assegno alimentare speciale, pari a un terzo di quello stabilito dall'art. 37, purchè sussistano le altre condizioni prescritte da tale articolo.

L'assegno speciale non è cumulabile con altro assegno, che possa spettare a termini dell'art. 37, non è soggetto alla riduzione, di cui allo stesso articolo, nè ad aumento per cessato godimento di pensione da parte della vedova o della prole del militare, e rimane integro anche quando sia stata, da parte degli altri aventi diritto, esercitata l'opzione per l'indennità secondo l'art 11.

Art. 43.

Il genitore, che si trova nelle condizioni stabilite per aver diritto ad assegno di guerra, e che abbia perduto più figli militari per causa del servizio di guerra, consegue l'assegno più favorevole che gli compete, aumentato di annue L. 300 per il secondo figlio, di L. 1000 per il terzo figlio e di L. 2000 per ciascuno degli altri oltre il terzo.

Ai collaterali spetta l'assegno nella misura più favorevole, senza l'aumento di cui sopra.

Art. 44.

L'assegno di guerra si perde dalla madre e dalle sorelle, che contraggono matrimonio, o dai fratelli e dalle sorelle, che raggiungono gli anni 21, salvo il caso di cui all'art. 41.

Art. 45.

Qualora non vi siano altri aventi diritto, ai genitori ed ai collaterali del militare morto per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, spetta in ogni caso il soprassoldo per medaglie al valore, che spettava o sarebbe spettato al militare defunto, e che viene ad essi devoluto nell'ordine stabilito dall'art. 37 e con le norme degli articoli 39, 40, 41 e 44.

Alla decorrenza degli assegni di guerra e dei soprassoldi di medaglia regolati nel presente titolo si applicano le norme dell'art. 36.

Nel calcolare l'età dei genitori, agli effetti dell'art. 37, la frazione di anno si considera come anno intero, se eccede i sei mesi; e si trascura, se è uguale o inferiore ai sei mesi.

## TITOLO V.

*Perdita, sospensione e revocazione delle pensioni e degli assegni.*

Art. 46.

Il diritto a conseguire la pensione, l'assegno o l'indennità, e il godimento della pensione o dell'assegno già conseguito, si perdono dai militari di ogni grado, che abbiano riportato, per fatti posteriori all'evento di servizio, da cui derivò l'invalidità, condanna, che importi l'interdizione perpetua dai pubblici uffici o condanna a qualunque pena, pronunziata in base ai codici penali militari, che renda il condannato indegno di appartenere alla milizia.

Coloro, che si siano resi colpevoli dei reati di tradimento o spionaggio, commessi in tempo di guerra, coloro, che in tempo di guerra furono dichiarati disertori, o che risultino autori di mutilazione volontaria, anche se sia intervenuta amnistia, grazia, indulto o riabilitazione, sono incapaci di conseguire la pensione, l'indennità o l'assegno, e di godere la pensione o l'assegno già conseguiti, qualunque sia il tempo in cui fu commesso il reato, salvo il caso in cui l'invalidità sia stata riportata, posteriormente al commesso reato, per offesa di armi nemiche, nella zona delle azioni di combattimento, e il caso in cui, posteriormente al commesso reato, il militare abbia ottenuto una medaglia al valor militare.

Nel caso di diserzione, il Ministro delle Finanze, su conforme parere di una Commissione composta di tre Ufficiali Generali, di cui uno Ammiraglio, può concedere la pensione o l'assegno, ove risulti, che, per la particolarità delle circostanze, il fatto non costituisca lesione dell'onor militare.

L'esercizio del diritto a conseguire la pensione o l'assegno rimane sospeso durante l'espiazione di una pena, che importi l'interdizione temporanea dai pubblici uffici.

Art. 47.

La moglie, i figli, i genitori e i collaterali del militare morto per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, i quali siano incorsi in una condanna, che importi l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, perdono il diritto a conseguire o godere la pensione e l'assegno. Nel caso di condanna, che importi l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, l'esercizio del diritto è sospeso durante l'espiazione della pena.

Nessuna pensione e nessun assegno spetta alla moglie, ai figli, ai genitori ed ai collaterali del militare, il quale abbia perduto il diritto a conseguire o godere la pensione o l'assegno, a termini del secondo comma del precedente articolo.

Perde altresì il diritto a conseguire o godere la pensione la vedova del militare, che eserciti pubblicamente il meretricio o abbia riportato condanna per lenocinio.

Negli altri casi di perdita definitiva o temporanea del diritto da parte del militare, alla moglie e alla prole viene liquidata la quota di pensione o di assegno, a cui avrebbero avuto diritto se il militare fosse morto.

Nel caso di perdita definitiva o temporanea del diritto da parte del coniuge, di taluno dei figli, dei genitori o dei collaterali del militare, la pensione o l'assegno vengono devoluti agli altri aventi diritto, come se chi ha perduto definitivamente o temporaneamente il diritto fosse morto.

Art. 48.

Il diritto a pensione, assegno o indennità, che sia stato perduto definitivamente per una qualunque delle cause contemplate dai precedenti articoli, salvo i casi di cui al secondo comma dell'art. 46, può essere ripristinato, quando sia intervenuta riabilitazione.

Quando il diritto sia stato semplicemente sospeso per condanna a pena, che importi interdizione temporanea dai pubblici uffici, il godimento della pensione o dell'assegno è ripristinato, non appena espiata la pena.

Ripristinato il diritto del titolare, cessano in tutti i casi di avere effetto i provvedimenti per la devoluzione della pensione o dell'assegno a favore degli altri aventi diritto.

Art. 49.

Durante l'espiazione di qualsiasi pena restrittiva della libertà personale per delitto, che non importi perdita della pensione o del

l'assegno, per la durata superiore ad un anno, le pensioni o gli assegni già conseguiti dal militare sono soggetti alla ritenuta della metà.

Se il condannato ha moglie, dalla quale non sia separato con sentenza passata in giudicato, ovvero ha figlie nubili o maschi minorenni a suo carico, la ritenuta è soltanto di un terzo, e la pensione o gli assegni si devolvono a titolo di alimenti alla moglie ed ai figli suddetti, nelle proporzioni stabilite dall'art. 142 del Regolamento approvato con R. D. 5 settembre 1895, n. 603.

Se il condannato è il coniuge, o uno dei figli, dei genitori o dei collaterali, la pensione o l'assegno si devolvono, durante l'espiazione della pena, agli altri aventi diritto, ai quali spetterebbero, qualora egli fosse morto.

Art. 50.

Le concessioni di pensioni o di assegni, previsti nella presente legge e nelle leggi anteriori sulle pensioni di guerra, sono in qualsiasi tempo revocate, ancorchè sia in proposito intervenuta una decisione della Corte dei conti, quando risulti che vennero deliberate per motivi, i quali non sussistono o che siano poscia venuti meno.

Quando le pensioni o gli assegni vennero, per le stesse ragioni, liquidati in misura superiore alla dovuta, essi sono congruamente ridotti.

Salvo il caso di dolo, la soppressione o la riduzione hanno effetto dal giorno della denuncia al Procuratore Generale della Corte dei conti, o, se il Procuratore Generale ha provveduto d'ufficio, dal giorno della notificazione all'interessato del suo ricorso.

Agli effetti dell'applicazione del presente articolo, i mutilati e gli invalidi provvisti di pensione o di assegno, e quelli, per i quali si siano eseguiti già gli accertamenti sanitari, potranno essere sottoposti a nuova visita sanitaria.

A chiunque, senza giustificato motivo, rifiuti di presentarsi alla visita suddetta, o non si presenti nel tempo assegnatogli, sarà sospesa la pensione o l'assegno, che non potranno essere ripristinati, se non in seguito all'esito della visita, alla quale l'interessato si assoggetti più tardi.

## TITOLO VI.

### *Procedura per la liquidazione e la revocazione delle pensioni e degli assegni.*

Art. 51

Le pensioni, gli assegni e le indennità previsti dalla presente legge sono liquidati dal Ministro delle Finanze.

Al Ministro medesimo spetta di provvedere alla liquidazione ed al riparto delle pensioni, assegni od indennità, anche per la quota che debba far carico ad altri Enti in concorso con lo Stato, i quali, pertanto, non possono eseguire alcun pagamento, se non in base al provvedimento del Ministro suddetto, notificato nelle forme di legge.

Il Ministro delibera su proposta di un Comitato di liquidazione, nominato con decreto Reale, udito il Consiglio dei Ministri, e composto di un Presidente di Sezione della Corte dei conti, che lo presiede, di un Consigliere e di un Sostituto Procuratore Generale di Cassazione, di quattro Consiglieri e quattro Referendari della Corte dei conti, di due ufficiali generali o superiori medici, uno del R. Esercito ed uno della R. Marina, di un professore ordinario delle facoltà di medicina delle RR. Università, e di tre membri designati dal Ministro.

Il Comitato decide col numero di cinque votanti, e può funzionare suddividendosi in turni, in modo da potere contemporaneamente tenere anche più sedute. Di ciascun turno dovranno far parte almeno tre membri della Corte dei conti, dei quali uno di grado non inferiore a Consigliere, ed un medico.

Spetta al Ministro delle Finanze provvedere, con suo decreto, all'approvazione delle norme relative al funzionamento ed alla procedura del Comitato di liquidazione.

Art. 52.

Per conseguire pensioni, assegni o indennità, per infermità, lesioni o ferite, in qualsiasi tempo determinate o aggravate per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, non occorre collocamento a riposo, nè invio in congedo.

Art. 53

Il procedimento per la liquidazione si inizia, o a domanda dell'interessato o d'ufficio.

La domanda, diretta al Ministro delle Finanze, è esente da tassa di bollo, salvo che abbia per oggetto la concessione della pensione o dell'assegno di riversibilità normale regolato dall'art. 35. Anche i documenti, che si uniscono alla domanda, sono esenti da tassa di bollo, e la legalizzazione delle copie degli atti dello stato civile, viene eseguita gratuitamente.

Art. 54.

Il procedimento per la liquidazione si inizia d'ufficio, quando il militare, dopo l'evento, da cui derivò l'invalidità, continui a prestar servizio militare.

In questo caso, l'autorità militare provvede senz'altro alla constatazione amministrativa delle cause, che hanno determinato o aggravato le ferite, lesioni o infermità del militare, e alla constatazione sanitaria dell'entità delle menomazioni dell'integrità fisica, che ne derivano.

Tale accertamento deve essere fatto entro un mese da quello, in cui furono riportate le ferite o lesioni o da quello, in cui fu constatata dai sanitari l'infermità. Se si tratta di ferite, lesioni o infermità riportate durante lo stato di prigionia presso il nemico, il termine decorre dal giorno del rimpatrio.

L'autorità militare fa menzione sul foglio matricolare o sullo stato di servizio del militare delle ferite, lesioni o infermità constatate durante il servizio militare, e dell'esito degli accertamenti sulle cause, che le hanno determinate o aggravate.

Art. 55.

Chiunque ritenga di aver contratto, a causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, una infermità non constatata prima della cessazione del servizio militare, deve chiederne la constatazione amministrativa e sanitaria entro il termine perentorio di due anni dalla cessazione del servizio stesso, ancorchè la menomazione della integrità fisica determinata dalla infermità suddetta non sia ascrivibile ad alcuna delle categorie d'invalidità, di cui alle allegate tabelle *A* e *B*.

Art. 56.

Gli accertamenti sanitari, relativi alle cause e all'entità delle menomazioni dell'integrità fisica del militare, vengono eseguiti, mediante visita diretta, da una Commissione composta di due ufficiali medici del R. Esercito, o della R. Marina, di cui almeno uno ufficiale superiore con funzioni di Presidente, e di un sanitario civile scelto fra quelli designati dall'Associazione Nazionale fra i mutilati e gli invalidi di guerra. Almeno uno dei Commissari sarà chirurgo.

Il Ministro delle Finanze determina con suo decreto, di concerto col Ministro della Guerra e con quello della Marina, le sedi delle Commissioni e ne nomina i componenti.

Qualora il militare, da sottoporre a visita, sia ricoverato in un manicomio, la Commissione può pronunziare il suo parere in base a un certificato del Direttore dello Stabilimento.

La Commissione redige un verbale della visita eseguita, esprimendo il proprio parere sulle cause e sulla entità delle menomazioni della integrità fisica constatata.

Il membro eventualmente dissenziente fa constare nel verbale i motivi del dissenso.

Un estratto del verbale viene consegnato all'interessato, che dichiarerà se accetta il parere.

Art. 57.

Il parere della Commissione, qualora non sia accettato dall'interessato, è sottoposto alla revisione di una Commissione Superiore nominata dal Ministro delle Finanze, di concerto col Ministro della Guerra e della Marina, composta di Ufficiali medici in servizio attivo permanente o anche in congedo, di cui almeno uno insegnante universitario della specialità, a cui si riferiscono le ferite, lesioni o infermità, per le quali fu iniziato il procedimento di liquidazione.

La Commissione è presieduta da un ufficiale generale medico del R. Esercito o della R. Marina, ed è composta di ufficiali generali e superiori. Gli insegnanti universitari potranno anche avere il grado di capitano.

Gli ufficiali in congedo saranno richiamati in servizio per l'espletamento di questo incarico. La spesa relativa, per stipendi ed indennità, graverà sul bilancio delle pensioni.

La Commissione superiore funziona con l'intervento di cinque membri. Essa giudica di regola sui documenti; ma, nei casi dubbi, e sempre, quando vi sia stato dissenso nella Commissione di cui all'art. 56, esprimerà il suo giudizio dopo visita diretta dell'interessato. La Commissione può delegare per la visita uno dei suoi membri o un'autorità sanitaria locale.

La Commissione superiore darà anche parere ogni qualvolta ne sia richiesta dal Ministro delle Finanze.

Art. 58.

Gli accertamenti sulle cause del decesso di un militare vengono eseguiti in base ai rapporti delle autorità amministrative, alle cartelle cliniche ed alle relazioni del medico curante, e su parere delle autorità mediche del R. Esercito e della R. Marina, ove occorra. Se le cause della morte del militare risultino dall'atto di decesso, in modo da rendere superfluo ogni giudizio di autorità amministrative o di periti sanitari, si possono omettere gli accertamenti sopra indicati.

Qualora il decesso del militare sia avvenuto durante la prigionia presso il nemico, è sufficiente a darne prova, agli effetti della presente legge, la relativa partecipazione rilasciata dal competente Ministero Militare.

Nei casi di scomparsa del militare, la prova è data mediante una dichiarazione di irreperibilità, che deve essere redatta dalla competente autorità, appena trascorsi i termini stabiliti nell'articolo 6, e trasmessa al Sindaco del comune di ultimo domicilio dello scomparso, per la consegna agli interessati. Dalla dichiarazione deve risultare il giorno della presunta morte.

Può tener luogo della dichiarazione di irreperibilità un atto giudiziale di notorietà, che accerti l'esistenza delle condizioni di cui all'art. 6.

Il Ministro delle Finanze ha facoltà di chiedere conferma delle notizie contenute nell'atto di notorietà alle autorità del luogo di residenza della famiglia del militare, e la pensione o l'assegno non potrà decorrere che dal giorno, in cui sono compiuti i termini stabiliti dall'art. 6 perchè il militare scomparso sia considerato morto.

Art. 59.

Il diritto a chiedere la liquidazione della pensione, indennità od assegno di guerra si prescrive, dopo trascorsi i cinque anni dal giorno della constatazione amministrativa e sanitaria delle ferite, lesioni o infermità, che hanno determinato l'invalidità, a termini degli articoli 54 e 55.

Chi lascia trascorrere più di un anno dallo stesso giorno, senza presentare la domanda coi relativi titoli giustificativi, non è ammesso a godere della pensione o dell'assegno, che dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda o dei titoli.

In caso di morte o di scomparsa, i termini predetti decorrono dalla trascrizione dell'atto di decesso nei registri dello stato civile o dalla partecipazione della dichiarazione di irreperibilità al comune dell'ultimo domicilio, o dal giorno dal quale dovrebbe decorrere la pensione, nei casi di cui ai due ultimi comma dell'art. 58, salvo il caso di cui al quarto comma dell'art. 38.

Per i minori e i dementi, i termini rimangono sospesi finchè duri la incapacità giuridica.

Art. 60.

Quando il Ministro delle Finanze, per insufficiente documentazione o per altro motivo, non ritenga di poter deliberare definitivamente sulla misura della pensione da conferire, liquida in via provvisoria la pensione o l'assegno nella somma che, allo stato degli atti, risulti dovuta all'interessato.

Si fa luogo alla concessione provvisoria della pensione o dell'assegno anche quando l'autorità militare, dopo trascorso un anno dalla morte del militare, non sia in grado di rilasciare gli atti che l'attestino, ovvero, dopo trascorso un anno dalle ferite, lesioni o malattie, che determinarono la morte o l'invalidità, non abbia raccolto gli elementi atti a stabilire che esse furono dovute a causa di servizio, purchè dagli elementi già acquisiti risultino indizi tali da far ritenere verosimile che le ferite, lesioni o malattie siano state riportate, in occasione del servizio di guerra, nella zona delle operazioni, oppure durante la prigionia presso il nemico, o in paesi esteri o in paesi militarmente occupati o nelle colonie, a termini degli articoli 2, primo capoverso, 3 e 4.

In tali casi l'autorità militare emette una dichiarazione, specificando i motivi per cui tali atti non furono rilasciati.

E' altresì in facoltà del Ministro delle Finanze di concedere agli interessati acconti mensili in misura non eccedente i quattro quinti della pensione o dell'assegno, che allo stato degli atti si presume dovuto.

Art. 61.

Nel caso di perdita, di sospensione o di riduzione della pensione o dell'assegno per condanna penale, il Ministro delle Finanze provvede, dopo passata in giudicato la sentenza, a sopprimere, sospendere o ridurre gli assegni già liquidati.

Nel caso di perdita per diserzione o mutilazione volontaria senza condanna penale, a termini dell' art. 46, secondo comma, per condotta immorale della vedova a termini dell'art. 47, comma terzo, e di revocazione totale o parziale per errore di fatto, o per successivo mutamento dello stato di fatto, il Ministro delle Finanze, dopo raccolte le necessarie informazioni, trasmette al Procuratore Generale della Corte dei conti una denunzia motivata con i documenti su cui si fonda, e provvede alla immediata sospensione dei pagamenti già autorizzati.

Il Procuratore Generale della Corte dei conti, ove ritenga, in base a denuncia del Ministro delle Finanze o ad altre informazioni di cui sia venuto in possesso, che concorrano elementi sufficienti per la revoca, chiede, con ricorso motivato, al Comitato di liquidazione, costituito a termini dell'art. 51, la revoca della pensione o dell'assegno, e provvede, ove ciò non sia già avvenuto a cura del Ministero competente, alla immediata sospensione dei pagamenti.

Copia del ricorso è notificato agli interessati, con l'indicazione dell'udienza pubblica, in cui sarà trattato il ricorso stesso e l'assegnazione di un termine, non minore di un mese, per la presentazione di memorie e documenti, che saranno immediatamente comunicati al Procuratore Generale.

All'udienza gli interessati hanno diritto di replicare alle conclusioni del Procuratore Generale o del suo sostituto, sia personalmente, sia a mezzo di procuratore, e ad essi spetta per ultimi la parola.

Il Comitato decide allo stato degli atti.

Contro tale decisione non è ammesso gravame od appello, fuorchè la domanda per revocazione a termini dell'art. 44 della legge 14 agosto 1862, n. 800.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato occorre almeno l'intervento dei membri indicati nel penultimo comma dell'articolo 51.

Qualora il Procuratore Generale non ritenga che concorrano elementi sufficienti per la revoca, o qualora il Comitato rigetti la sua domanda, il Ministro delle Finanze provvede a riprendere immediatamente i pagamenti sospesi.

Art. 62.

Quando la Corte dei conti, nei giudizi sui ricorsi contro decreti ministeriali concessivi di pensioni od assegni di guerra, riconosca che possa essere luogo a provvedimenti del Comitato ai sensi degli articoli 50, 61 e 65, rinvia gli atti al Ministro delle Finanze, salvo l'eventuale ulteriore corso dei reclami stessi.

Art. 63.

Tutti i provvedimenti relativi alle pensioni, agli assegni e alle indennità regolati dalla presente legge devono essere notificati agli interessati.

La notifica si fa consegnandone copia agli interessati per mezzo dell'ufficiale giudiziario o del messo comunale nel Regno, o a cura dei Regi agenti consolari all'estero

E' data facoltà al Ministro delle Finanze di omettere la notificazione ai concessionari dei decreti di liquidazione di pensioni, assegni od indennità, ogni qual volta ciò non porti comunque pregiudizio alle parti interessate. In tal caso, i sindaci, entro cinque giorni dalla data di ricevimento dei decreti di liquidazione, e dei certificati di iscrizione (libretti di pensione) o di questi ultimi soltanto, debbono informare i concessionari con invito a presentarsi per la consegna.

Dell'avvenuta consegna il concessionario rilascia, su apposito registro del Municipio, ricevuta autenticata dal Segretario.

Qualora i sindaci contravvengano a tale disposizione, o, comunque, si verifichino ritardi o irregolarità nella consegna degli atti suddetti, provvede d'ufficio il Prefetto della Provincia, valendosi, ove occorra, dell'opera di Commissari prefettizi. Le spese sono a carico dei comuni inadempienti.

Art. 64.

Contro i provvedimenti del Ministro delle Finanze è ammesso il ricorso alla Corte dei conti, da presentarsi entro il termine perentorio di 90 giorni dalla notificazione e, nei casi in cui la notificazione venga omessa, di 90 giorni dalla data di consegna del certificato di iscrizione (libretto di pensione) risultante dall'apposito registro.

Il ricorso è esente da spese di bollo e deve essere depositato nel termine anzidetto alla Segreteria della Corte dei conti, provvisto della sottoscrizione del ricorrente o di un suo procuratore speciale, o anche del semplice segno di croce vistato dall'autorità comunale.

Contro la decisione della Corte dei conti, all'infuori dei casi previsti dai precedenti articoli 50 e 61, non è ammesso altro rimedio che la domanda per revocazione ai sensi dell'art. 44 della legge 14 agosto 1862, n. 800.

## TITOLO VII.

*Disposizioni transitorie.*

### Art. 65.

La presente legge andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti i casi avvenuti dal 29 settembre 1911 in poi, ma il godimento dei nuovi e maggiori benefici che esse accordano, decorre dal 1° luglio 1923.

Tuttavia le indennità e gli altri assegni di carattere non continuativo, che tengono luogo della pensione, quando il diritto a conseguirli derivi da fatti avvenuti prima della entrata in vigore della presente legge, sono regolati dalla legislazione anteriore.

E' conservato il diritto alla pensione e agli assegni continuativi ai figli naturali non riconosciuti, purchè non si tratti di figli dei quali sia vietato il riconoscimento a termini dell'art. 180 Cod. civ., ai padri quinquegenari, alle assimilate a vedove ed agli assimilati a genitori, che ne godevano a termini della legislazione anteriore, quando tale diritto derivi da fatti avvenuti prima della entrata in vigore della presente legge, ma sempre sotto le condizioni generali richieste dalla presente legge.

Quando la misura delle pensioni o degli assegni stabilita dalla legislazione anteriore sia superiore a quella fissata dalla presente legge, essa verrà conservata a coloro, che risultino avere tuttora diritto a pensione od assegno, a termini della presente legge. Questa norma non si applica alle pensioni ed assegni contemplati nei commi 8° e 9° dell'art. 37, nel 2° e 3° comma dell'art. 66, nel 3° comma dell'art. 69 e nell'art. 72.

Salvo i casi preveduti nei precedenti capoversi, quando risulti che, a termini della presente legge, non spetta pensione od assegno o ne spetta uno minore, la pensione o l'assegno liquidato anteriormente alla sua andata in vigore sarà revocato totalmente o parzialmente con le norme degli articoli 50 e 61, ancorchè sia intervenuta una decisione della Corte dei conti.

Il ricupero, di cui nel 3° e 4° comma dell'art. 20, non si effettua per le somme, di cui i militari invalidi siano divenuti debitori anteriormente alla andata in vigore della presente legge.

### Art. 66.

Con l'andata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o non compatibili con essa

Col 1° luglio 1923 cessano altresì di diritto gli assegni temporanei, di cui al Decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 764, gli aumenti provvisori, di cui al R. D. 3 novembre 1921, n. 1734, e i sussidi giornalieri provvisori, di cui al R. Decreto-legge 2 gennaio 1923, n. 82. Tuttavia ne sarà continuato il pagamento fino a che il Ministro delle Finanze non avrà provveduto alla liquidazione della nuova pensione o del nuovo assegno spettante a termini della presente legge; le somme, che fossero state pagate in più di quelle risultanti dalla nuova liquidazione, saranno ricuperate con le modalità e nei limiti dei due ultimi commi dell'art. 20; allo stesso modo, sarà continuato il pagamento degli assegni di superinvalidità e di cumulo, di cui al R. D. 19 novembre 1921, n. 1738.

Ai militari che, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, abbiano acquistato diritto agli assegni temporanei di cui agli articoli 6 e 7 del D. L. 20 maggio 1917, n. 876, il godimento di tali assegni sarà conservato fino al termine per cui furono concessi.

Col 1° luglio 1923 cessano di aver effetto i maggiori benefici accordati con gli articoli 1 e 3 della legge 23 dicembre 1920, n. 1821.

### Art. 67.

I termini, di cui agli articoli 55 e 59, scadono, per gli eventi di servizio verificatisi durante le guerre dal 1911 al 1918, il 31 dicembre 1923.

Il termine di 5 anni, di cui all'ultimo comma dell'art. 24, decorre, per gli invalidi delle prime quattro categorie, divenuti tali durante la guerra 1915-1918, dalla data di pubblicazione della presente legge.

Il termine, di cui all'ultimo comma dell'art. 25, nel caso di matrimonio contratto anteriormente alla pubblicazione della presente legge, da vedova che non aveva ancora ricevuto il certificato d'iscrizione, decorre dalla data di pubblicazione della presente legge, ma il capitale è liquidato nella misura stabilita dalla legislazione anteriore.

### Art. 68.

I congiunti dei militari, morti per causa del servizio di guerra, i quali, anteriormente al 30 novembre 1918, avevano acquistato il diritto alla pensione o ad assegno di guerra con esclusione di altri congiunti ammessi al diritto con le leggi posteriori, ne conservano il godimento nella misura stabilita dalle leggi allora vigenti, purchè sussistano le condizioni generali stabilite dalla presente legge per il diritto a pensione o ad assegno, e gli esclusi non subentrano, se non quando vengano a mancare i primi concessionari, e purchè si trovino ancora nelle condizioni prescritte per conseguire la pensione o l'assegno.

Se però la pensione o l'assegno, di cui godevano i primi concessionari, è inferiore, per qualsiasi motivo, a quello che potrebbe spettare ai congiunti esclusi, a questi viene liquidata la differenza a decorrere dal giorno, dal quale avrebbero avuto diritto alla pensione o all'assegno, qualora non fossero esistiti gli attuali titolari.

### Art. 69.

La presente legge si applica ai militari, anche volontari, del Corpo di occupazione, che tenne la città di Fiume dal 12 settembre 1919 al 31 dicembre 1920 e alle loro famiglie, nonchè ai volontari che, anche posteriormente, parteciparono nella città e nel territorio di Fiume e in Dalmazia a conflitti armati per la causa nazionale, ed alle loro famiglie, fino al 31 marzo 1922.

Per le famiglie degli Italiani, contro i quali sia stata eseguita la pena di morte per ragioni politiche dalle autorità austro-ungariche durante la guerra del 1915-1918, rimangono in vigore le norme del Decreto Luogotenenziale 7 settembre 1916, n. 1185.

Per i cittadini divenuti invalidi e per le famiglie dei cittadini morti per fatti di guerra, rimangono in vigore le norme dell'art. 4 lettere *a*) e *b*) e 5° comma del Testo Unico sul risarcimento dei danni di guerra approvato con Decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426. Per il resto si applicano a tali pensioni le norme della presente legge, in quanto applicabili; le pensioni stesse sono liquidate sul grado di soldato e la loro misura è quella stabilita dalle tabelle *D*, *H*, *L*, per i militari non combattenti e le loro famiglie, diminuita di un decimo. Sono concessi anche gli assegni di superinvalidità e di cumulo, eccettuati quelli di cui all'art. 18, ove ne sia il caso, ma ridotti di un terzo.

Tali norme si applicano anche ai cittadini italiani e fiumani divenuti invalidi per fatti di guerra avvenuti nella città e nel territorio di Fiume e in Dalmazia dal 12 settembre 1919 al 31 marzo 1922.

### Art. 70.

Gli appartenenti agli equipaggi di navi mercantili e i loro congiunti, i quali si trovino nelle condizioni prescritte per ottenere la pensione o l'assegno di guerra ed abbiano già optato, all'andata in vigore della presente legge, per le indennità previste dalle leggi sulle assicurazioni contro gli infortuni degli operai sul lavoro e dalle disposizioni speciali per gli equipaggi suddetti, hanno facoltà di recedere dalla prima opzione e di scegliere la pensione o l'assegno di guerra, ai sensi della presente legge, entro il termine perentorio di un anno dalla data suddetta.

Il pagamento della pensione o dell'assegno di guerra è subordinato alla restituzione dell'indennità già riscossa; ma è in facoltà dell'interessato di effettuare tale restituzione o in una sola volta ovvero mediante valutazione in rendita (vitalizia o temporanea) da detrarsi dall'importo della pensione o dell'assegno medesimo, secondo le norme dell'articolo seguente.

### Art. 71.

Gli operai che, durante la guerra 1915-1918, essendo addetti ad opere e servizi per conto dell'Amministrazione militare, hanno riportato, per offesa d'armi o di mezzi bellici del nemico, ovvero nella zona delle operazioni di guerra, in occasione del lavoro e per causa violenta, lesioni o ferite, da cui sia derivata una invalidità ascrivibile ad una delle due prime categorie dell'annessa tabella *A*, e a cui, per tale invalidità, sia stata liquidata una indennità in rendita vitalizia, hanno diritto ad ottenere la differenza fra la pensione o l'assegno di guerra spettante per il grado di soldato ai militari contemplati nella tabella *D*, diminuito di un decimo, e la rendita stessa.

Spettano altresì gli assegni di superinvalidità e di cumulo, ove sia il caso, eccettuati quelli, di cui all'art. 18, ma ridotti di un terzo.

Se la indennità sia stata liquidata in capitale, la somma per tale titolo corrisposta è considerata come capitalizzazione, al momento della entrata in vigore della presente legge, di una corrispondente quota parte della pensione o dell'assegno di guerra, e all'interessato spetta soltanto la rimanente quota della pensione o dell'assegno, oltre gli assegni di superinvalidità e di cumulo, ove sia il caso. Il calcolo per la capitalizzazione viene fatto in base alla tariffa della Cassa Nazionale per le Assicurazioni Sociali, per le rendite vitalizie immediate.

La domanda per ottenere il supplemento di pensione deve essere presentata entro il termine perentorio di un anno dall'andata in vigore della presente legge.

Le disposizioni del presente articolo si applicano agli operai suddetti, ancorchè le opere e i servizi, di cui al 1° comma, fossero affidati a ditte appaltatrici o ad Amministrazioni pubbliche.

Art. 72.

Le disposizioni della presente legge si applicano agli ex militari dell'Esercito e della Marina del cessato Impero austro-ungarico pertinenti ai territori annessi al Regno, e che siano divenuti cittadini italiani in accoglimento di domanda presentata prima del 16 dicembre 1921, a termini dei trattati approvati con leggi 26 settembre 1920, n. 1322, 19 dicembre 1920, n. 1778 e del R. Decreto 30 dicembre 1920, n. 1890, per gli eventi del servizio prestato nell'Esercito e nella Marina dell'Austria-Ungheria durante la guerra 1914-1918.

Sono esclusi gli invalidi per una infermità, che non sia ascrivibile ad una delle categorie dell'annessa tabella *A*.

Si considerano come militari anche gli appartenenti ai Corpi ausiliari dell'Esercito e della Marina del cessato Impero austro-ungarico, e i lavoratori militarizzati, che prestarono servizio in zona di operazione, ma questi ultimi hanno diritto a pensione solo nei casi e coi limiti dell'art. 71.

La pensione o l'assegno è quello di guerra stabilito dalle tabelle *D*, *H*, *L*, per i militari non combattenti e per le loro famiglie, diminuito di un decimo.

Gli assegni di superinvalidità e quelli per cumulo sono ridotti di un terzo. Non spetta in alcun caso l'assegno integratore, di cui all'art. 18.

Il godimento delle concessioni, di cui al presente articolo, non può decorrere da una data anteriore al 1° luglio 1923, e non si cumula in alcun caso col godimento di pensioni o assegni, che possa eventualmente spettare in base alle norme già vigenti alla data dell'armistizio nella cessata monarchia austro-ungarica.

Le concessioni medesime sono revocate, con le norme degli articoli 50 e 61, oltre che nei casi previsti nelle precedenti disposizioni, anche in quello di perdita della cittadinanza, di trasferimento della residenza o della dimora fuori del Regno senza preventiva autorizzazione, e di condanna per reati contro la Patria, contro la sicurezza dello Stato e contro l'ordine pubblico.

Alle persone contemplate nel presente articolo non si applica il secondo comma dell'art. 46, quando il fatto sia avvenuto durante il servizio prestato nell'Esercito o nella Marina dell'Austria-Ungheria

Nell'attesa della liquidazione della pensione, gli interessati continuano a percepire i sussidi provvisori previsti dal Decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 563, ovvero, se già liquidati, gli assegni di cui al R. Decreto 3 novembre 1921, n. 1734.

Le somme che fossero pagate in più dal 1° luglio 1923 in poi saranno ricuperate a norma dei due ultimi commi dell'articolo 20.

Art. 73

Temporaneamente, e non oltre il 31 dicembre 1926, per provvedere alle transitorie esigenze dei servizi della Corte dei conti relativi alla pensioni di guerra, sono mantenuti in eccedenza al ruolo organico della Corte stessa, approvato con legge 22 giugno 1913, n. 644, il posto di Presidente di Sezione e i tre posti di Consigliere istituiti con i D.D. L.L. 24 maggio 1917, n. 839 e 2 settembre 1917, n. 1384, nonchè il posto di consigliere, già considerato fuori ruolo in virtù del D. L. 28 febbraio 1918, n. 220.

Tali posti saranno riassorbiti con le vacanze, che si verificheranno posteriormente al detto termine.

Per i motivi sopra citati, il numero di 44 Referendari attualmente in servizio è temporaneamente, e non oltre il 31 dicembre 1926, portato a 59, a norma del R. D. Legge 24 ottobre 1919, n. 1811 (art. 1 e 6) e dei D.D. L.L. 24 maggio 1917, n. 389; 2 settembre 1917, n. 1384 e 28 febbraio 1918, n. 220.

Ai suddetti posti di Referendario, eccedenti il numero di 44, si applica la disposizione di cui al 2° comma del presente articolo.

Fino al 31 dicembre 1926, il personale subalterno della Corte dei conti è portato a n. 57 posti, di cui 20 commessi e uscieri capi e 37 uscieri.

Sono autorizzate le nuove nomine e le promozioni in relazione ai posti che si renderanno vacanti per l'attuazione delle precedenti disposizioni, e inoltre è autorizzata la nomina di 52 nuovi segretari, in base alle norme che saranno stabilite dalla Corte dei conti, a Sezione Unite.

Ai suddetti posti di Referendario, eccedenti il numero di 44, si provvederà per il numero di otto posti mediante promozioni per merito comparativo fra i Capi sezione e, in mancanza, fra i Primi Segretari della Corte dei conti, e per i rimanenti sette mediante trasferimenti o mediante promozioni di funzionari di altre Amministrazioni dello Stato, su proposta delle Sezioni Unite della Corte dei conti. Si prescinderà in ogni caso dal parere di cui all'art. 3 del D. L. 15 febbraio 1918, n. 238.

Per le nuove nomine nel grado di Segretario sarà provveduto per quattro quinti mediante trasferimento di personale attualmente in servizio in altre Amministrazioni dello Stato, e per un quinto mediante nomina in pianta stabile di avventizi della Corte dei conti, che abbiano i titoli di studio necessari e che siano ritenuti meritevoli secondo le norme da stabilirsi dalla Corte dei conti a Sezioni Unite.

Le norme del R. Decreto 18 febbraio 1923, n. 423, concernente la istituzione di Sezioni aggiunte della Corte dei conti sono prorogate al 31 dicembre 1926.

Art. 74.

I provvedimenti ministeriali emessi anteriormente alla andata in vigore della presente legge, e per i quali sono pendenti o saranno inoltrati ricorsi alla Corte dei conti, verranno riesaminati a norma delle disposizioni della presente legge.

A tale effetto i ricorsi medesimi con tutti i documenti saranno dalla Corte restituiti al Ministero delle finanze.

I predetti ricorsi rimarranno assorbiti dal nuovo provvedimento, che sarà emesso, secondo i casi, dal Ministro delle finanze o dal Comitato di liquidazione

Saranno altresì rinviati al Ministero delle finanze per nuovo esame, a norma delle disposizioni della presente legge, anche i ricorsi già dichiarati irricevibili all'andata in vigore della legge medesima, perchè presentati ad autorità incompetente o per difetto nella sottoscrizione.

Art. 75

Nulla è innovato al D. L. 30 giugno 1919, n. 1193, ai D.D. R.R. 18 settembre 1919, n. 1780, 9 maggio 1920, n. 653, 28 novembre 1920, n. 1800 ed alle altre disposizioni relative alla assistenza dei militari in licenza di convalescenza o congedati tubercolosi.

Art. 76.

Il numero dei posti previsto dagli organici dell'ordinamento del R. Esercito, che il Ministro della guerra ha facoltà di conferire ad ufficiali invalidi delle guerre 1911-1918, i quali, a termini del D. L. 14 giugno 1917, n. 1032, sono stati o possono essere riassunti in servizio, è stabilito in non più di 450.

Tali posti saranno assegnati anzitutto ad ufficiali già in servizio attivo permanente, la cui domanda sia pervenuta al Ministero della guerra anteriormente al 1° luglio 1923, e che posseggano i prescritti requisiti.

Gli ufficiali delle categorie in congedo, già riassunti in servizio in virtù del citato decreto, vi rimarranno in tale qualità e quelli già mantenuti in virtù dello stesso decreto, saranno prima ricollocati in congedo e quindi, con la stessa data, richiamati in qualità di riassunti, anche se siano invalidi per infermità previste per il mantenimento in servizio. Il numero degli ufficiali trattenuti o richiamati, a termini del presente comma, deve essere contenuto nei limiti dei posti rimasti disponibili, dopo l'applicazione del comma precedente.

Ove rimangano ulteriormente posti disponibili, potranno essere assegnati ad ufficiali delle categorie in congedo, la cui domanda sia pervenuta al Ministero della guerra anteriormente al 1° luglio 1923, e che posseggano i prescritti requisiti.

Coloro che, avendone fatto domanda, non siano riassunti in servizio del R. Esercito, concorreranno ai posti loro riservati nelle altre Amministrazioni dello Stato.

Il Ministro della guerra ha sempre facoltà di ricollocare in congedo gli ufficiali mutilati od invalidi di guerra riassunti in servizio, il cui rendimento sia giudicato non corrispondente al proprio grado ed al proprio incarico.

Le norme per l'applicazione di questo articolo saranno stabilite con decreto del Ministro della Guerra.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli ufficiali invalidi della R. Marina, ma il numero degli ufficiali stessi che, a termini del D. L. 26 agosto 1917, n. 1459, convertito nella legge 30 marzo 1922, n. 458, sono stati o possono essere riassunti in servizio, è stabilito, in non più di 40.

Art. 77.

Le annesse tabelle saranno firmate d'ordine Nostro dai Ministri proponenti.

Con decreto del Ministro delle Finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DE' STEFANI — DIAZ — THAON DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

---

TABELLA *A*.

LESIONI ED INFERMITA CHE DANNO DIRITTO A PENSIONE VITALIZIA O AD ASSEGNO RINNOVABILE.

(Art. 13 primo comma).

*Prima categoria.*

1° La perdita dei quattro arti, fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme;

2° La perdita di tre arti, e quella totale delle due mani e di un piede insieme;

3° Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi, che abbiano prodotto cecità bilaterale, assoluta e permanente;

4° Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi con tale riduzione dell'acutezza visiva da permettere appena il conteggio delle dita alla distanza della visione ordinaria da vicino;

5° La perdita di ambo gli arti superiori, fino al limite della perdita totale delle due mani;

6° Le alterazioni delle facoltà mentali, permanenti, insanabili e gravi al punto da rendere l'individuo totalmente incapace a qualsiasi lavoro proficuo o pericoloso a sè od agli altri;

7° Le lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da apportare, o isolatamente o nel loro complesso, profondi ed irreparabili perturbamenti alle funzioni più necessarie alla vita organica e sociale;

8° La perdita di ambo gli arti inferiori (disarticolazione o amputazione delle coscie);

9° La perdita di due arti, superiore ed inferiore dello stesso lato (disarticolazione o amputazione del braccio e della coscia);

10° La perdita di un arto inferiore e di uno superiore non dello stesso lato (disarticolazione o amputazione del braccio e della coscia);

11° La perdita totale di una mano e di due piedi;

12° La perdita totale di una mano e di un piede;

13° La perdita totale di tutte le dita delle due mani, ovvero la perdita totale dei due pollici e di altre sette o sei dita;

14° La perdita totale di un pollice e di altre otto dita delle mani;

15° La perdita totale delle cinque dita di una mano e delle prime due dell'altra mano;

16° La perdita totale di ambo i piedi;

17° Le cachessie ed il marasma dimostratisi ribelli a cura;

18° Le alterazioni polmonari ed extra-polmonari di natura tubercolare e tutte le altre infermità e lesioni organiche e funzionali permanenti e gravi al punto da determinare un'assoluta incapacità a proficuo lavoro.

*Seconda categoria.*

1° Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotta cecità assoluta e permanente, con l'acutezza visiva dell'altro ridotta fra 1/50 ed 1/25 della normale;

2° La sordità bilaterale organica assoluta e permanente;

3° Le distruzioni di ossa della faccia, specie dei mascellari e tutti gli altri esiti di lesioni gravi della faccia stessa e della bocca tali da ostacolare la masticazione, la deglutizione o la favella oppure da apportare notevoli deformità, nonostante la protesi;

4° L'anchilosi temporo-mascellare permanente, totale o quasi;

5° Le lesioni gravi e permanenti dell'apparecchio respiratorio, o di altri apparecchi e sistemi organici, determinate dall'azione di gas o di vapori comunque nocivi;

6° Tutte le altre lesioni od affezioni organiche della laringe, della trachea e dei polmoni, che arrechino grave e permanente dissesto alla funzione respiratoria;

7° Le gravi malattie del cuore con sintomi palesi di scompenso, e le gravi e permanenti affezioni del pericardio, quando per la loro gravità non siano da ascriversi al n. 18 della prima categoria;

8° Le affezioni polmonari ed extra-polmonari di natura tubercolare chiaramente accertate che per la loro gravità non siano tali da doversi ascrivere alla prima categoria;

9° Le lesioni od affezioni del tubo gastro-enterico e delle glandole annesse con grave e permanente deperimento della costituzione;

10° Le lesioni ed affezioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale), che abbiano prodotto afasia od altre conseguenze gravi e permanenti, ma non tali da raggiungere il grado specificato ai numeri 6 e 7 della prima categoria;

11° L'immobilità del capo in completa flessione od estensione da causa inamovibile, oppure la rigidità totale e permanente, o l'incurvamento notevole permanente della colonna vertebrale;

12° Le paralisi permanenti, sia di origine centrale che periferiche, interessanti i muscoli o gruppi muscolari, che presiedono a funzioni essenziali della vita, e che per i caratteri e per la durata si giudicano inguaribili;

13° Gli aneurismi dei grossi vasi arteriosi del tronco e del collo;

14° Le lesioni ed affezioni gravi e permanenti degli organi emopoietici;

15° Le lesioni ed affezioni gravi e permanenti dell'apparecchio genito-urinario;

16° L'evirazione (perdita completa del pene e dei testicoli);

17° L'ano preternaturale, la incontinenza delle feci, la fistola retto-vescicale, la fistola uretrale posteriore e le fistole epatica, pancreatica, splenica, gastrica ed intestinale ribelli ad ogni cura;

18° L'artrite cronica, che per la moltepicità e l'importanza delle articolazioni colpite abbia menomato gravemente la funzione di due o più arti;

19° La perdita del braccio o dell'avambraccio destro (disarticolazione o amputazione al terzo superiore dell'uno o dell'altro);

20° La perdita totale di sei dita delle mani, compresi ambo i pollici e gli indici;

21° La perdita totale delle cinque dita della mano destra e di due delle ultime quattro della mano sinistra;

22° La perdita totale di otto dita delle mani, compreso o non uno dei pollici;

23° La perdita di una coscia al terzo superiore;

24° L'anchilosi completa dell'anca o del ginocchio in flessione molto accentuata;

25° L'amputazione medio-tarsica, o la sotto-astragalica, dei due piedi.

*Terza categoria.*

1° Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi, tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare fra 1/50 ed 1/25 della normale;

2° Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con l'acutezza visiva dell'altro ridotta fra 1/25 e 1/12 della normale;

3° Le vertigini labirintiche gravi e permanenti;

4° La perdita della lingua, o le lesioni gravi e permanenti di essa, tali da ostacolare notevolmente la favella e la deglutizione;

5° La perdita o i disturbi gravi e permanenti della favella;

6° La perdita del braccio o dell'avambraccio sinistro (disarticolazione od amputazione al terzo superiore dell'uno o dell'altro);

7° La perdita totale della mano destra o la perdita totale delle dita di essa;

8° La perdita totale di cinque dita, fra le due mani, compresi ambo i pollici;

9° La perdita totale delle cinque dita della mano sinistra, insieme con quella di due delle ultime quattro dita della mano destra;

10° La perdita totale del pollice e dell'indice delle due mani;

11° La perdita totale di un pollice insieme con quella di un indice e di altre quattro dita fra le due mani con integrità dell'altro pollice;

12° La perdita totale di ambo gli indici e di altre cinque dita fra le due mani, che non siano i pollici;

13° La perdita di una coscia al terzo inferiore;

14° La perdita di una gamba al terzo superiore;

15° La perdita totale o quasi del pene;

16° La perdita di ambo i testicoli.

*Quarta categoria.*

1° Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare fra 1/25 e 1/12 della normale;

2° Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con l'acutezza visiva dell'altro ridotta fra 1/12 e 1/4 della normale;

3° L'anchilosi totale della spalla destra;

4° La perdita della mano sinistra o la perdita totale delle dita di essa;

5° La perdita totale delle ultime quattro dita della mano destra o delle prime tre dita di essa;

6° la perdita totale di tre dita tra le due mani, compresi ambo i pollici;

7° La perdita totale di un pollice e dei due indici;

8° La perdita totale di uno dei pollici e di altre quattro dita fra le due mani, esclusi gli indici e l'altro pollice;

9° La perdita totale di un indice e di altre sei o cinque dita tra le due mani che non siano i pollici;

10° La perdita di una gamba al terzo inferiore;

11° L'amputazione tarso-metatarsica dei due piedi;

12° Gli esiti permanenti delle fratture di ossa principali (pseudo artrosi, calli molto deformi, ecc.) che ledano notevolmente la funzione di un arto.

*Quinta categoria.*

1° Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare tra 1/12 e 1/4 della normale;

2° Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con alterazioni pure irreparabili della visione periferica nell'altro, sotto forma di restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona centrale o le zone più prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare una metà del campo visivo stesso o settori equivalenti;

3° Le affezioni purulente dell'orecchio medio (bilaterali o unilaterali) permanenti, che siano accompagnate da gravi complicazioni, od abbiano prodotto una diminuzione della funzione uditiva, tale da ridurre la udizione della voce di conversazione alla distanza di 50 centimetri;

4° L'anchilosi totale della spalla sinistra;

5° L'anchilosi totale del gomito destro in estensione completa o quasi;

6° La perdita totale del pollice e dell'indice della mano destra;

7° La perdita totale delle ultime quattro dita della mano sinistra o delle prime tre dita di essa;

8° La perdita totale di ambo i pollici;

9° La perdita totale di uno dei pollici e di altre tre dita, tra le due mani, che non siano gli indici e l'altro pollice;

10° La perdita totale di uno degli indici e di altre quattro dita, tra le due mani, che non siano i pollici e l'altro indice;

11° La perdita delle due ultime falangi di otto o sette dita, tra le due mani, che non siano quelle dei pollici;

12° La perdita della falange ungueale di dieci o di nove dita delle mani, ovvero la perdita della falange ungueale di otto dita, compresa quella dei pollici;

13° La perdita di un piede ovvero l'amputazione unilaterale medio-tarsica, o la sotto-astragalica;

14° La perdita totale delle dita dei piedi o di nove ad otto dita compresi gli alluci;

15° Le malattie di cuore, senza sintomi di scompenso;

16° La arterio-sclerosi diffusa e manifesta;

17° Gli aneurismi arteriosi ed arteriovenosi degli arti, che ne ostacolano notevolmente la funzione;

18° Gli esiti delle affezioni polmonari ed extra-polmonari di natura tubercolare chiaramente accertate che per la loro gravità non possano essere ascritti ad alcuna delle categorie precedenti;

19° L'ernia viscerale molto voluminosa, o che, a prescindere dal suo volume, sia accompagnata da gravi e permanenti complicazioni;

20° La lussazione non riducibile di una delle grandi articolazioni che menomi notevolmente la funzione dell'arto;

21° L'epilessia a meno che, per la frequenza e gravità delle sue manifestazioni, non sia da equipararsi alle infermità di cui alle categorie precedenti.

*Sesta categoria.*

1° Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con l'acutezza visiva dell'altro normale o ridotta tra 1/4 e 2/3 della normale;

2° Le alterazioni organiche ed irreparabili della visione periferica di entrambi gli occhi, sotto forma di restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona centrale, o le zone più prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare una metà del campo visivo stesso, o settori equivalenti;

3° L'anchilosi totale del gomito sinistro in estensione completa o quasi;

4° L'anchilosi totale del gomito destro in flessione completa o quasi;

5° La perdita totale del pollice e dell'indice della mano sinistra;

6° La perdita totale di cinque dita fra le due mani che siano le ultime tre dell'una e due delle ultime tre dell'altra;

7° La perdita totale di uno dei pollici, insieme con quella di due altre dita fra le due mani, esclusi gli indici e l'altro pollice;

8° La perdita totale del pollice destro insieme con quella del corrispondente metacarpo ovvero insieme con la perdita totale di una delle ultime tre dita della stessa mano;

9° La perdita totale di uno degli indici e di altre tre dita fra le due mani, che non siano i pollici e l'altro indice;

10° La perdita delle due ultime falangi delle ultime quattro dita della mano destra ovvero la perdita delle due ultime falangi di sei o cinque dita, fra le due mani, che non siano quelle dei pollici;

11° La perdita della falange ungueale di sette o sei dita, tra le due mani, compresa quella dei due pollici, oppure la perdita della falange ungueale di otto dita, tra le due mani, compresa quella di uno dei pollici;

12° L'amputazione tarso-metatarsica di un solo piede;

13° La perdita totale di sette o sei dita dei piedi, compresi i due alluci;

14° La perdita totale di nove o otto dita dei piedi, compreso un alluce;

15° Le nevriti ed i loro esiti permanenti dimostratisi ribelli ad ogni cura.

*Settima categoria.*

1° Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio essendo l'altro integro, che ne riducano l'acutezza visiva fra 1/50 ed 1/12 della normale;

2° La diminuzione bilaterale permanente dell'udito non accompagnata da affezioni purulente dell'orecchio medio, quando la udizione della voce di conversazione sia ridotta alla distanza di 50 centimetri;

3° Le cicatrici estese e profonde del cranio, con perdita di sostanza delle ossa in tutto il loro spessore senza disturbi funzionali del cervello;

4° La anchilosi totale del gomito sinistro in flessione completa o quasi;

5° l'anchilosi completa dell' articolazione della mano destra (radio-carpica);

6° La perdita totale di quattro dita fra le due mani che non siano i pollici nè gli indici;

7° La perdita totale delle tre ultime dita di una mano;

8° La perdita totale dei due indici;

9° La perdita totale del pollice destro;

10° La perdita totale del pollice della mano sinistra insieme con quella del corrispondente metacarpo o di una delle ultime tre dita della stessa mano;

11° La perdita totale di uno degli indici e di altre due dita, tra le due mani, che non siano i pollici e l'altro indice;

12° La perdita delle due ultime falangi dell'indice e di quelle di altre tre dita, fra le due mani, che non siano quelle dei pollici, o la perdita delle stesse falangi delle ultime quattro dita della mano sinistra;

13° La perdita della falange ungueale di cinque, quattro o tre dita delle mani, compresa quella dei due pollici;

14° La perdita della falange ungueale di tutte le dita di una mano, oppure la perdita della falange ungueale di sette o sei dita, fra le due mani, compresa quella di un pollice;

15° La perdita della falange ungueale di otto o sette dita, fra le due mani, che non sia quella dei pollici;

16° La perdita totale di cinque a tre dita dei piedi, compresi i due alluci;

17° La perdita totale di sette o sei dita tra i due piedi compreso un alluce oppure di tutte o delle prime quattro dita di un solo piede;

18° La perdita totale di otto o sette dita fra i due piedi, che non siano gli alluci;

19° La perdita totale dei due alluci e dei corrispondenti metatarsi;

20° La perdita delle due falangi o di quella ungueale dei due alluci insieme con la perdita della falange ungueale di altre otto a cinque dita dei piedi;

21° L'anchilosi completa dei due piedi (tibio-tarsica), senza deviazione di essi e senza notevole disturbo della deambulazione;

22° Le varici molto voluminose con molteplici e grossi nodi, ed i loro esiti nonchè i reliquati delle flebiti, dimostratisi ribelli a cura.

*Ottava categoria.*

1° Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, essendo l'altro integro, che ne riducano l'acutezza visiva fra un dodicesimo e un quarto della normale;

2° Le alterazioni organiche ed irreparabili della visione periferica in un occhio (avendo l'altro occhio visione centrale e periferica normale), sotto forma di restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona centrale, o le zone più prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare una metà del campo visivo stesso, o settori equivalenti;

3° Le cicatrici della faccia o di qualsiasi altra parte del corpo, che siano estese, o dolorose, o aderenti, o retratte, o facili ad esulcerarsi, a meno che, per la loro gravità, non siano da equipararsi alle infermità di cui alle categorie precedenti;

4° Gli esiti delle lesioni boccali, che producano disturbi della masticazione, della deglutizione e della parola, congiuntamente o separatamente, senza che raggiungano il grado di cui al numero 3 della seconda categoria od ai numeri 4 e 5 della terza;

5° L'anchilosi completa dell'articolazione della mano sinistra (radio-carpica);

6° La perdita totale di tre dita fra le due mani, che non siano i pollici nè gli indici;

7° La perdita totale di uno degli indici e di un altro dito della stessa mano escluso il pollice;

8° La perdita totale del pollice sinistro;

9° La perdita delle due ultime falangi dell'indice insieme a quella delle due ultime falangi di altre due dita della stessa mano, escluso il pollice;

10° La perdita totale di cinque o quattro dita fra i due piedi, compreso un alluce, o delle ultime quattro dita di un solo piede;

11° La perdita totale di sei o cinque dita, fra i due piedi, che non siano gli alluci;

12° La perdita di un alluce, o della falange ungueale di esso, insieme con la perdita della falange ungueale di altre otto a sei dita, fra i due piedi;

13° L'anchilosi tibio-tarsica completa di un solo piede, senza deviazione di esso e senza notevole disturbo della deambulazione;

14° L'accorciamento considerevole (non minore di quattro centimetri) di un arto inferiore.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'Interno, interim degli Affari Esteri e Commissario per l'Areonautica*
MUSSOLINI.

*Il Ministro delle Finanze*
A. DE' STEFANI.

TABELLA B.

## LESIONI ED INFERMITÀ CHE DANNO DIRITTO AD INDENNITÀ PER UNA VOLTA TANTO.

(Art. 13 secondo comma).

1° Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che riducono l'acutezza visiva binoculare fra 1/4 e i 2/3 della normale;

2° La perdita di uno dei testicoli;

3° La sordità assoluta, permanente, unilaterale;

4° La perdita totale di due delle ultime tre dita di una mano, o tra le due mani;

5° Le stenosi cicatriziali del condotto uditivo esterno, permanenti, bilaterali o unilaterali, ovvero la perdita totale, bilaterale o unilaterale, del padiglione dell'orecchio e le altre lesioni permanenti del padiglione stesso, che costituiscono notevole deformità;

6° La perdita totale di uno degli indici, accompagnata o non dalla perdita di una delle ultime tre dita dell'altra mano;

7° La perdita delle ultime due falangi di uno degli indici e di quelle di altre due dita, fra le due mani, che non siano quelle dei pollici e dell'altro indice, oppure la perdita delle stesse falangi delle tre ultime dita di una mano, o di quattro tra le due mani;

8° La perdita delle due ultime falangi dei due indici;

9° La perdita della falange ungueale dei due pollici;

10° La perdita della falange ungueale di uno dei due pollici, insieme con quella della falange ungueale di un altro dito delle mani;

11° La perdita della falange ungueale di sei o cinque dita, tra le due mani, che non siano i pollici, oppure della stessa falange di quattro dita, tra le due mani, compreso uno degli indici;

12° La perdita di un alluce e del corrispondente metatarso;

13° La perdita totale di tre o due dita di uno o dei due piedi, compreso un alluce (con integrità del corrispondente metatarso), ovvero la perdita totale di quattro dita tra i due piedi che non siano gli alluci;

14° La perdita totale dei due alluci, accompagnata o non da quella della falange ungueale di due o di un solo dito dello stesso o dell'altro piede;

15° La perdita di uno degli alluci, o della falange ungueale dei due alluci, insieme con la perdita completa della falange ungueale di altre quattro o tre dita tra i due piedi;

16° La perdita totale della falange ungueale di otto o sette dita fra i due piedi che non siano gli alluci;

17° Le nevrosi ribelli a cura, a meno che, per la loro gravità, non siano da equipararsi alle infermità di cui alle categorie precedenti.

*Avvertenza alle tabelle* A *e* B.

Le parole « grave, notevole, ecc. » usate per caratterizzare il grado di talune infermità, debbono intendersi in relazione al grado di invalidità corrispondente alla categoria cui l'infermità è ascritta.

Con la espressione « assoluta, totale, completa » applicata alla perdita di organi o di funzioni, s'intende denotare la perdita intera senza tener calcolo di quei residui di organi o di funzioni che non presentino veruna utilità agli effetti della capacità a proficuo lavoro.

Quando coesistano più infermità si terrà conto del grado di effettiva inabilità determinata dall'insieme delle infermità stesse.

L'amputazione del segmento compreso fra il terzo superiore e inferiore di un arto viene equiparata all'amputazione dell'arto nel terzo superiore o inferiore secondo che l'amputazione sia più vicina all'uno o all'altro.

Gli arti destro e sinistro, ed i segmenti di esso, devono considerarsi nel loro proprio senso anatomico e fisiologico, come appartenenti, cioè, alla metà destra o alla metà sinistra del corpo.

Tuttavia in caso di constatato mancinismo la misura dell'inabilità stabilita per l'arto superiore destro s'intende applicata all'arto sinistro e analogamente quella del sinistro al destro.

Per perdita totale di un dito qualsiasi delle mani o dei piedi si deve intendere la perdita di tutte le falangi che lo compongono.

Se insieme alle falangi siasi perduto il corrispondente metacarpo o metatarso, allora il perito dovrà considerare il danno funzionale che ne deriva alla mano o al piede, deducendo così il grado d'invalidità, per l'ascrizione della infermità stessa a quella delle categorie che comprende l'infermità equivalente, a meno che il caso non sia espressamente contemplato dalla tabella.

L'acutezza visiva dovrà sempre essere determinata a distanza ossia nello stato di riposo dell'accomodazione, correggendo gli eventuali vizi di refrazione preesistenti e tenendo conto, per quanto riguarda la riduzione dell'acutezza visiva dopo la correzione, del l'aggravamento che possa ragionevolmente attribuirsi alla lesione riportata.

La necessità di procedere, in tutti i casi di lesione oculare, alla determinazione dell'acutezza visiva, rende opportuni alcuni schiarimenti, che riusciranno indispensabili a quei periti, che non si siano dedicati in modo speciale all'oftalmologia.

Le frazioni di visus (acutezza visiva) indicate nei vari numeri delle categorie delle infermità, si riferiscono ai risultati che si ottengono usando le scale murali del tipo De Wecker e Baroffio fondate sul principio dello Snellen, le quali sono tuttora le più note e le più diffuse, specialmente nei nostri Ospedali Militari.

Colle tavole di questo tipo determinandosi — come sempre si suole — l'acutezza visiva (V) alla distanza costante di cinque metri fra l'ottotipo e l'individuo in esame si hanno le seguenti gradazioni:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| A 5 | metri | V = 5/5 | ossia V = 1 | (normale) |
| » 7,5 | » | V = 5/7,5 | » V = 2/3 | |
| » 10 | » | V = 5/10 | » V = 1/2 | |
| » 15 | » | V = 5/15 | » V = 1/3 | |
| » 20 | » | V = 5/20 | » V = 1/4 | |
| » 30 | » | V = 5/30 | » V = 1/6 | |
| » 40 | » | V = 5/40 | » V = 1/8 | |
| » 50 | » | V = 5/50 | » V = 1/10 | |

Nelle suddette frazioni, dunque, il numeratore cinque rappresenta la distanza costante tra il soggetto in esame e l'ottotipo; e il denominatore esprime la distanza in metri, a cui le lettere, o i segni corrispondenti, d'una data linea della scala sono percepiti da un occhio normale. Se, per esempio, l'individuo in esame, distingue, a cinque metri, le sole lettere o i soli segni, che un occhio normale vede a 40 metri, la sua acutezza visiva è ridotta a 5/40, ossia V = 1/8.

Quando l'acutezza visiva risulti inferiore a 5/50 (V = 1/10) ossia quando a cinque metri non vengono più distinte neppure le lettere, o i segni di maggiori dimensioni, che un occhio normale vede a 50 metri, occorrerà fare avvicinare il soggetto in esame all'ottotipo (o viceversa), e perciò sostituire al numeratore 5 (distanza costante) i numeratori 4, 3, 2, 1 che rappresentano la distanza — non più costante, ma variabile — a cui l'individuo distingue la linea delle lettere o dei segni più grossi della scala murale. Se per esempio, il soggetto in esame distingue a soli due metri le lettere o i segni che un occhio normale vede a 50 metri, la sua acutezza visiva è ridotta a 2/50: ossia V = 1/25.

Al disotto di un 1/50 — frazione che esprime un visus con cui è soltanto possibile di distinguere a un metro le lettere, o i segni, che un occhio normale vede a 50 metri — la acutezza visiva non si può più determinare se non col conteggio delle dita a piccola distanza dall'occhio (V = dita a 50, 30, 20, 10 centimetri).

Ad un grado inferiore, il visus è ridotto alla pura e semplice percezione dei movimenti della mano, o di oggetti di maggiore dimensione.

Per cecità assoluta si deve intendere l'abolizione totale del senso della forma (visus): conseguentemente si considerano come casi di cecità assoluta anche quelli in cui, abolito il senso suddetto, sussista la sola percezione del movimento delle mani o dei grossi oggetti, oppure rimanga, in tutto o in parte, la sola sensibilità luminosa.

Le affezioni dell'orecchio debbono essere sempre accertate con il metodismo più rigoroso, specialmente quelle che riguardano le alterazioni della funzione auditiva.

Perciò il giudizio di sordità assoluta o del grado di diminuzione dell'udito dovrà risultare da accurato e completo esame funzionale e otoscopico.

Nell'apprezzamento delle affezioni purulente dell'orecchio medio è da ritenersi come grave complicazione la coesistenza di fungosità della cassa timpanica, di polipi, della carie degli ossicini o delle pareti di colesteatoma.

Nelle vertigini labirintiche il giudizio non sarà pronunziato che dopo fatti tutti gli accertamenti per dedurre il carattere di gravità e di permanenza della lesione, e, in genere, dopo una osservazione di sei mesi almeno, per avere la sicurezza che le vertigini non siano dipendenti da semplice commozione labirintica.

Gli esiti delle affezioni polmonari ed extra-polmonari di natura tubercolare, quando siano di lieve entità, potranno essere ascritti ad una categoria inferiore alla quinta.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'Interno, interim degli Affari Esteri e Commissario per l'Areonautica*
MUSSOLINI.

*Il Ministro delle Finanze*
A. DE' STEFANI.

---

TABELLA C.

## PENSIONI PRIVILEGIATE DI GUERRA DIRETTE
(Art. 15 primo comma)

| GRADI DEL R. ESERCITO | CATEGORIE DI PENSIONE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª |
| Tenente generale | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 12.855 | 10.702 | 8.550 | 6.397 |
| Maggior generale | 15.000 | 15.000 | 14.190 | 13.212 | 11.316 | 9.420 | 7.524 | 5.628 |
| Brigadiere generale | 15.000 | 12.900 | 12.064 | 11.227 | 9.615 | 8.003 | 6.390 | 4.777 |
| Colonnello | 15.000 | 11.820 | 11.051 | 10.282 | 8.805 | 7.327 | 5.850 | 4.372 |
| Tenente colonnello | 14.070 | 11.064 | 10.342 | 9.621 | 8.238 | 6.855 | 5.472 | 4.089 |
| Maggiore | 13.530 | 10.632 | 9.937 | 9.243 | 7.914 | 6.585 | 5.256 | 3.927 |
| Capitano | 10.965 | 8.580 | 8.014 | 7.448 | 6.375 | 5.302 | 4.230 | 3.157 |
| Tenente | 8.805 | 6.852 | 6.394 | 5.935 | 5.079 | 4.222 | 3.366 | 2.509 |
| Sottotenente | 7.725 | 5.988 | 5.584 | 5.180 | 4.431 | 3.682 | 2.934 | 2.185 |
| Aiutante di battaglia, maresciallo e maestro di arme, nocchiere di 1ª e 2ª classe ed altri militari pareggiati a tale grado | 6.180 | 4.560 | 4.190 | 3.870 | 3.600 | 3.180 | 2.510 | 1.840 |
| Furiere maggiore, furiere, sergente maggiore, sergente, brigadiere dei RR. CC, vice-brigadiere dei RR. CC., 2º nocchiere ed altri militari pareggiati a tale grado | 4.980 | 3.960 | 3.790 | 3.470 | 2.950 | 2.430 | 1.910 | 1.440 |
| Caporale maggiore, appuntato dei RR. CC., caporale e carabiniere, sottonocchiere ed altri militari pareggiati a tale grado | 4.560 | 3.264 | 3.000 | 2.736 | 2.328 | 1.920 | 1.512 | 1.104 |
| Appuntato, soldato e allievo carabiniere, marinaio scelto, marinaio comune di 1ª e 2ª classe di altre categorie | 4.080 | 2.880 | 2.640 | 2.400 | 2.040 | 1.680 | 1.320 | 960 |

NOTA. — Per le invalidità riportate per eventi di servizio verificatisi anteriormente al 1º luglio 1923 la pensione o l'assegno rinnovabile viene liquidato nelle misure seguenti:

Per i tenenti generali assegnati alla 6ª, 7ª ed 8ª categoria rispettivamente in L. 10.930, 8.810 e 6.490.

Per i maggiori generali assegnati alla 5ª, 6ª, 7ª ed 8ª categoria rispettivamente in L. 11.600, 9.680, 7.710 e 5.740.

Per i brigadieri generali assegnati alla 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª ed 8ª categoria rispettivamente in L. 12.490, 11.570, 9.900, 8.230, 6.560 e 4.890.

Per i colonnelli assegnati alla 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª ed 8ª categoria, rispettivamente in L. 11.490, 10.620, 9.100, 7.530, 6.010, 4.490.

Per i capitani assegnati alla 8ª categoria in L. 3.240.

Per i sottotenenti assegnati alla 7ª ed 8ª categoria rispettivamente in L. 3.110 e L. 2.290.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'Interno, interim degli Affari Esteri e Commissario per l'Areonautica*
MUSSOLINI.

*Il Ministro delle Finanze*
A. DE' STEFANI.

TABELLA *D.*

## PENSIONI DI GUERRA DIRETTE

(Art. 15 secondo comma)

| GRADI DEL R. ESERCITO | CATEGORIE DI PENSIONE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª |
| Tenente generale | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 14.047 | 12.555 | 10.462 | 8.370 | 6.277 |
| Maggiore generale | 15.000 | 14.688 | 13.770 | 12.852 | 11.016 | 9.180 | 7.344 | 5.508 |
| Brigadiere generale | 15.000 | 12.420 | 11.644 | 10.867 | 9.315 | 7.762 | 6.210 | 4.657 |
| Colonnello | 14.175 | 11.340 | 10.631 | 9.922 | 8.505 | 7.087 | 5.670 | 4.252 |
| Tenente colonnello | 13.230 | 10.584 | 9.922 | 9.261 | 7.938 | [illegible] | 5.292 | 3.969 |
| Maggiore | 12.690 | 10.152 | 9.517 | 8.883 | 7.614 | 6.345 | 5.076 | 3.807 |
| Capitano | 10.125 | 8.100 | 7.594 | 7.088 | 6.075 | 5.06[illegible] | 4.050 | 3.037 |
| Tenente | 7.965 | 6.372 | 5.974 | 5.575 | 4.779 | 3.982 | 3.180 | 2.389 |
| Sottotenente | 6.885 | 5.508 | 5.164 | 4.820 | 4.131 | 3.442 | 2.754 | 2.065 |
| Aiutante di battaglia, maresciallo e maestro d'arme, nocchiere di 1ª e 2ª classe ed altri militari pareggiati a tale grado | 5.340 | 4.080 | 3.770 | 3.510 | 3.300 | 2.940 | 2.330 | 1.720 |
| Furiere maggiore, furiere, sergente maggiore, sergente, brigadiere dei RR. CC., vice brigadiere dei RR. CC., 2º nocchiere ed altri militari pareggiati a tale grado | 4.140 | 3.480 | 3.370 | 3.110 | 2.650 | 2.190 | 1.730 | 1.320 |
| Caporale maggiore, appuntato dei RR. CC., caporale e carabiniere, sottonocchiere ed altri militari pareggiati a tale grado | 3.720 | 2.784 | 2.580 | 2.376 | 2.028 | 1.680 | 1.332 | 984 |
| Appuntato, soldato e allievo carabiniere, marinaio scelto, marinaio comune di 1ª e 2ª classe di altre categorie | 3.240 | 2.400 | 2.220 | 2.040 | 1.740 | 1.440 | 1.140 | 840 |

NOTA. — Per le invalidità riportate per eventi di servizio verificatisi anteriormente al 1º luglio 1923 la pensione o l'assegno rinnovabile viene liquidato nelle misure seguenti:

Per i tenenti generali assegnati alla 6ª, 7ª ed 8ª categoria rispettivamente in L. 10.690, 8.630, 6.370.

Per i maggiori generali assegnati alla 5ª, 6ª, 7ª ed 8ª categoria rispettivamente in L. 11.300, 9.440, 7.530, 5.620.

Per i brigadieri generali assegnati alla 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª ed 8ª categoria rispettivamente in L. 12.070, 11.210, 9.100, 7.930, 6.380, 4.770.

Per i colonnelli assegnati alla 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª ed 8ª categoria rispettivamente in L. 11.070, 10.260, 8.800, 7.290, 5.830, 4.370.

Per i capitani assegnati all'8ª categoria in L. 3.120.

Per i sottotenenti assegnati alla 7ª ed 8ª categoria rispettivamente in L. 2.930 L. 2.170.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'Interno,*
interim *degli Affari Esteri e Commissario per l'Areonautica*

MUSSOLINI.

*Il Ministro delle Finanze*

A. DE' STEFANI.

---

TABELLA *E.*

## ASSEGNI DI SUPERINVALIDITÀ.

(Art. 17 comma 1º).

*A.*

1º Perdita dei quattro arti fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme;

2º Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi, che abbiano prodotto cecità bilaterale, assoluta e permanente, quando vi sia un'altra infermità ascrivibile a una delle prime cinque categorie dell'annessa tabella *A*;

3º Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) che abbiano prodotto paralisi totale dei due arti inferiori e paralisi della vescica e del retto (paraplegici retto-vescicali).

Annue L. 12.000.

*B.*

1º Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale, assoluta e permanente;

2º Alterazioni delle facoltà mentali permanenti e insanabili che arrechino profondi turbamenti alla vita organica e sociale, tanto da rendere indispensabile l'internamento in manicomi od istituti assimilati;

3º Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da apportare, isolatamente o nel loro complesso, profondi ed irreparabili perturbamenti alla vita organica e sociale;

4º Tubercolosi grave al punto da determinare una assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica, e da rendere necessaria la continua o quasi continua degenza a letto.

Annue L. 10.000.

*C.*

1º Perdita delle due mani e di un piede insieme;

2º Perdita di ambo gli arti superiori, di cui uno nel terzo superiore del braccio e l'altro fino al limite della perdita della mano;

3º Disarticolazione di ambo le cosce o amputazione nel terzo superiore di esse, con impossibilità dell'applicazione dell'apparecchio di protesi.

Annue L. 8000.

*D.*

1º Perdita di ambo gli arti superiori fino al limite della perdita totale delle due mani;

2º Perdita di ambo gli arti inferiori, di cui uno al terzo superiore della coscia e l'altro al terzo inferiore.

Annue L. 7000.

*E.*

1º Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi, con tale riduzione della acutezza visiva da permettere appena il conteggio delle dita alla distanza della visione ordinaria da vicino;

2º Perdita di ambo gli arti inferiori nel terzo inferiore della coscia;

3º Perdita di un arto superiore e di uno inferiore nel terzo superiore rispettivamente del braccio e della coscia;

4º Perdita di dieci o nove dita delle mani compresi i pollici.

Annue L. 6000.

*F.*

1º Perdita totale di una mano e dei due piedi insieme;

2º Perdita di due arti, uno superiore e l'altro inferiore, di cui uno nel terzo superiore del braccio e della coscia e l'altro nel terzo medio dell'avambraccio e della gamba;

3º Alterazioni delle facoltà mentali che apportino profondi perturbamenti alla vita organica e sociale;

4º Tubercolosi o altra infermità grave al punto da determinare un'assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica, ma non tale da richiedere la continua o quasi continua degenza a letto.

Annue L. 4000.

*G.*

1º Tubercolosi grave al punto da determinare un'assoluta incapacità a proficuo lavoro.

Annue L. 1600.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'Interno,*
interim *degli Affari Esteri e Commissario per l'Areonautica*

MUSSOLINI.

*Il Ministro delle Finanze*

A. DE' STEFANI.

TABELLA *F*.

## ASSEGNI PER CUMULO DI INFERMITÀ.

(Art. 17 comma 2°)

| | Assegno annuo |
|---|---|
| Per due superinvalidità contemplate nella tabella *E* | L. 3000 |
| Per una seconda infermità della 1ª categoria della tabella *A* | » 2000 |
| Per una seconda infermità della 2ª categoria della tabella *A* | » 1200 |
| Per una seconda infermità della 3ª categoria della tabella *A* | » 1000 |
| Per una seconda infermità della 4ª categoria della tabella *A* | » 800 |
| Per una seconda infermità della 5ª categoria della tabella *A* | » 600 |
| Per una seconda infermità della 6ª categoria della tabella *A* | » 500 |
| Per una seconda infermità della 7ª categoria della tabella *A* | » 400 |
| Per una seconda infermità dell'8ª categoria della tabella *A* | » 300 |

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'Interno,* interim *degli Affari Esteri e Commissario per l'Areonautica*

MUSSOLINI.

*Il Ministro delle Finanze*

A. DE' STEFANI.

---

TABELLA *G*.

## PENSIONI PRIVILEGIATE DI GUERRA INDIRETTE.

(Articolo 23 1° comma).

| GRADI DEL R. ESERCITO | Importo della pensione |
|---|---|
| Tenente generale | L. 7155 |
| Maggiore generale | » 6300 |
| Brigadiere generale | » 5355 |
| Colonnello | » 4905 |
| Tenente colonnello | » 4590 |
| Maggiore | » 4410 |
| Capitano | » 3555 |
| Tenente | » 2835 |
| Sottotenente | » 2475 |
| Aiutante di battaglia, maresciallo e maestro d'arme, nocchiere di 1ª e 2ª classe ed altri militari pareggiati a tale grado | » 1860 |
| Furiere maggiore, furiere, sergente maggiore, sergente, brigadiere dei RR. CC., vice-brigadiere dei RR. CC., 2° nocchiere ed altri militari pareggiati a tale grado | » 1480 |
| Caporale maggiore, appuntato dei RR. CC., caporale e carabiniere, sottonocchiere ed altri militari pareggiati a tale grado | » 1200 |
| Appuntato, soldato e allievo carabiniere, marinaio scelto, marinaio comune di 1ª e 2ª classe di altre categorie | » 990 |

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'Interno,* interim *degli Affari Esteri e Commissario per l'Areonautica*

MUSSOLINI.

*Il Ministro delle Finanze*

A. DE' STEFANI.

---

TABELLA *H*.

## PENSIONI DI GUERRA INDIRETTE.

(Art. 23 comma 2°).

| GRADI DEL R. ESERCITO | Importo della pensione |
|---|---|
| Tenente generale | L. 6975 |
| Maggiore generale | » 6120 |
| Brigadiere generale | » 5175 |
| Colonnello | » 4725 |
| Tenente colonnello | » 4410 |
| Maggiore | » 4230 |
| Capitano | » 3375 |
| Tenente | » 2655 |
| Sottotenente | » 2295 |
| Aiutante di battaglia, maresciallo e maestro di arme, nocchiere di 1ª e 2ª classe ed altri militari pareggiati a tale grado | » 1680 |
| Furiere maggiore, furiere, sergente maggiore, sergente, brigadiere dei RR. CC., vice-brigadiere dei RR. CC., 2° nocchiere ed altri militari pareggiati a tale grado | » 1300 |
| Caporale maggiore, appuntato dei RR. CC., caporale e carabiniere, sottonocchiere ed altri militari pareggiati a tale grado | » 1020 |
| Appuntato, soldato e allievo carabiniere, marinaio scelto, marinaio comune di 1ª e 2ª classe di altre categorie | » 810 |

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'Interno,* interim *degli Affari Esteri e Commissario per l'Areonautica*

MUSSOLINI.

*Il Ministro delle finanze*

A. DE' STEFANI.

---

TABELLA *I*.

## PENSIONI PRIVILEGIATE DI GUERRA INDIRETTE.

(Art. 26).

| GRADI DEL R. ESERCITO | Importo della pensione |
|---|---|
| Aiutante di battaglia, maresciallo e maestro d'arme, nocchiere di 1ª e 2ª classe ed altri militari pareggiati a tale grado | L. 2060 |
| Furiere maggiore, furiere, sergente maggiore, sergente, brigadiere dei RR. CC., vice-brigadiere dei RR. CC., 2° nocchiere ed altri militari pareggiati a tale grado | » 1860 |
| Caporale maggiore, appuntato dei RR. CC., caporale e carabiniere, sottonocchiere ed altri militari pareggiati a tale grado | » 1800 |
| Appuntato, soldato e allievo carabiniere, marinaio scelto, marinaio comune di 1ª e 2ª classe di altre categorie | » 1560 |

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'Interno,* interim *degli Affari Esteri e Commissario per l'Areonautica*

MUSSOLINI.

*Il Ministro delle finanze*

A. DE' STEFANI.

---

TABELLA *L*.

## PENSIONI DI GUERRA INDIRETTE.

(Art. 26).

| GRADI DEL R. ESERCITO | Importo di pensione |
|---|---|
| Aiutante di battaglia, maresciallo e maestro di arme, nocchiere di 1ª e 2ª classe ed altri militari pareggiati a tale grado | L. 1880 |
| Furiere maggiore, furiere, sergente maggiore, sergente, brigadiere dei RR. CC., vice-brigadiere dei RR. CC., 2° nocchiere ed altri militari pareggiati a tale grado | » 1680 |
| Caporale maggiore, appuntato dei RR. CC., caporale e carabiniere, sottonocchiere ed altri militari pareggiati a tale grado | » 1620 |
| Appuntato, soldato e allievo carabiniere, marinaio scelto, marinaio comune di 1ª e 2ª classe di altre categorie | » 1380 |

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'Interno,* interim *degli Affari Esteri e Commissario per l'Areonautica*

MUSSOLINI.

*Il Ministro delle finanze*

A. DE' STEFANI.